

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1968

Ordinamento penitenziario

ONOREVOLI SENATORI.

PREMESSA

1. — Nel 1960, conclusi gli studi, le indagini e i lavori di Commissioni, durati oltre un decennio, il ministro Gonella presentava al Parlamento un disegno di legge mirante a dare un nuovo ed organico assetto all'ordinamento penitenziario.

Il nuovo ordinamento era rigorosamente basato sui principi democratici della nostra Costituzione, che vuole la redenzione del condannato, e largamente utilizzava i progressi degli studi criminologici e penitenziari.

A causa della fine della legislatura, il disegno di legge del ministro Gonella sull'ordinamento penitenziario non fu approvato e lo stesso disegno di legge veniva ripresentato, con modifiche, dal ministro Reale nel 1966.

Il Senato, prendendo in esame il nuovo ordinamento penitenziario, e compiendo un

intelligente e diligente studio, proponeva vari emendamenti senza però arrivare a concludere la discussione del testo, ancora a causa della fine della successiva legislatura.

Sia le modifiche introdotte nel 1966 al testo primitivo, sia gli emendamenti già proposti dal Senato sono stati integralmente accolti in queste nuove proposte che, come sarà meglio spiegato in seguito, si rifanno all'iniziale progetto del 1960.

Però, un'importante innovazione di carattere tecnico è stata introdotta. Essendo ovvia la difficoltà di approvare nel corso di una legislatura una voluminosa legge organica, si è ritenuto opportuno semplificare il testo per rendere più agevole l'esame da parte delle Camere. I 150 articoli originali sono stati ridotti ad un centinaio. La riduzione è stata possibile, senza minimamente compromettere la organicità del disegno primitivo e senza impoverire la disciplina normativa, in quanto sono stati stralciati in blocco tutti gli articoli relativi alla preven-

zione della delinquenza minorile che, pur essendo intimamente connessa con l'ordinamento penitenziario, non ne è rigorosamente una parte.

Gli articoli stralciati costituiscono, ora, un disegno di legge organico ed autonomo che ha per oggetto specifico la prevenzione, e non la repressione penitenziaria, della delinquenza minorile e che viene pertanto presentato al Parlamento contemporaneamente ma distintamente da questo disegno di legge.

I due disegni di legge si integrano per la materia, e sono stati pure elaborati congiuntamente. La distinzione ha il solo fine di agevolare l'iter parlamentare. Le vicende di questa elaborazione saranno più ampiamente illustrate nel seguito di questa relazione.

* * *

L'ordinamento penitenziario è costituito dal complesso delle norme che disciplinano le modalità dell'esecuzione delle misure detentive. Rientrano, quindi, nell'oggetto dell'ordinamento penitenziario le detenzioni per espiazione di pena, per sottoposizione a misure di sicurezza nonchè per carcerazione preventiva.

L'ordinamento penitenziario è direttamente connesso per i vincoli di strumentalità e di dipendenza all'ordinamento penale, di cui tradizionalmente ha rappresentato, nella maggioranza delle sue disposizioni, un regolamento di esecuzione, tanto che il regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena sin qui vigente, che è stato approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, è entrato in vigore contemporaneamente al codice penale e di procedura penale.

Mentre si presentano proposte di riforma organica dei codici, deve chiarirsi quali sono le ragioni che impongono di procedere in modo autonomo alla riforma dell'ordinamento penitenziario, tenendo presenti le già intervenute modifiche di varie norme dei codici.

Il primo ordine di motivi discende dal precetto contenuto nell'articolo 27 della Costituzione della Repubblica, il quale dispone che « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del con-

dannato », ed è rafforzato dal maturarsi della coscienza democratica nel clima di un rinnovato rapporto fra l'autorità dello Stato e il cittadino.

Il secondo ordine di motivi si riconnette al grande sviluppo che nell'ultimo trentennio hanno avuto le scienze penalistiche, biologiche, psicologiche, psichiatriche, sociologiche e criminologiche, sviluppo che ha determinato in tutte le nazioni civili vaste e profonde sperimentazioni nel settore penitenziario e in quello della difesa del diritto in genere. I risultati delle esperienze condotte hanno, a loro volta, apportato dati di arricchimento alla scienza, determinando una osmosi fra teoria e pratica che è stata foriera di un reale progresso e di valide acquisizioni.

Il rinnovato interesse verso l'autore del reato, il riguardarlo non soltanto come individuo da perseguire e da punire per la sua responsabilità morale ma anche come soggetto disadattato all'ordinato vivere sociale, l'impegno di comprenderlo nella sua struttura biologica e psicologica per accertare, in tutta la complessità individuale e sociale, il perchè della sua azione criminosa, la fiduciosa opera intesa al suo recupero sono stati gli effetti positivi della detta evoluzione.

È avvenuto, così, che il settore penitenziario ha progressivamente acquistato importanza e, pur rimanendo necessariamente succedaneo a quello penale, se ne è distinto quanto a contenuti tecnici ed a impostazioni metodologiche.

Le nuove conoscenze in tema di osservazione e di trattamento del fenomeno criminale hanno fatto comprendere, con sempre maggiore chiarezza, che l'esecuzione delle misure detentive deve ispirarsi a nuovi indirizzi in vista delle accresciute possibilità di recupero sociale.

Siffatti principi unitari e scientifici non postulano necessariamente una riforma delle leggi penali poichè essi possono tradursi nella pratica penitenziaria in maniera autonoma, senza infrangere i precisi limiti che dette leggi determinano.

Nel rispetto dei limiti, tuttavia, si impongono complete revisioni di canoni tradizionali e l'introduzione di istituti originali i quali attenuano e in qualche parte annulla-

no il carattere di regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario.

In proposito è interessante ricordare che molti studiosi moderni del diritto penale concordano nel riconoscere l'accentuata importanza del momento penitenziario in cui culmina e si riflette il sistema penale, al punto da auspicare il potenziamento degli strumenti e delle attività penitenziarie e il progressivo autonomizzarsi della sua disciplina legislativa.

Del resto conviene ricordare che anche in passato non sono mancati propositi di ispirarsi al concetto della rieducazione dei condannati, consentendo in ampi limiti una interpretazione evolutiva delle norme vigenti cui si è fatto ricorso per adeguare la vita penitenziaria alle nuove esigenze.

Inoltre quelle norme, il cui spirito era inconciliabilmente in antitesi con il precetto costituzionale e con la coscienza democratica, avevano perso efficacia a seguito di tempestive disposizioni impartite con circolari ministeriali.

Tuttavia non ci si può oltre appagare di disporre di un complesso normativo che si limiti a non contrastare i nuovi principi conquistati con il progresso delle scienze e dell'evoluzione politico-costituzionale del nostro popolo. Occorre, invece, che la legislazione sia efficacemente penetrata e illuminata dai detti principi, e divenga essa stessa portatrice di idee-forza atte a determinare una realtà profondamente innovata nelle premesse, nella essenza e nei fini.

PARTE GENERALE

CAPITOLO I

PRECEDENTI E CRITERI TECNICO-LEGISLATIVI DELLA RIFORMA

PARAGRAFO I

I precedenti della riforma dell'ordinamento penitenziario

2. — Il disegno di legge, aderendo ad una concezione moderna dell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, si ispira

alla considerazione che nel corso della esecuzione delle pene, non diversamente da quanto deve avvenire per le misure di sicurezza, nulla deve essere omesso perchè il detenuto tragga ogni possibile utilità per una evoluzione della sua personalità in senso anticriminale, in un sistema in cui sia temperato l'impiego dei mezzi e delle tecniche indicati dalle moderne acquisizioni scientifiche con un integrale rispetto della personalità umana. Di qui l'articolazione della riforma sui principi dell'osservazione della personalità, dell'individualizzazione del trattamento secondo le indicazioni della osservazione e dell'impiego di personale specializzato.

È questo un punto di arrivo di un movimento di pensiero che ha cominciato a manifestarsi da alcuni decenni e che si è arricchito progressivamente della adesione sempre più numerosa degli studiosi delle scienze giuridiche, mediche e sociali.

La legislazione penale e penitenziaria è venuta progressivamente accogliendo principi umanitari e scientifici in tema di repressione, di prevenzione e di esecuzione. Negli ultimi tempi, in particolar modo in quelli successivi all'ultimo conflitto, il progresso scientifico e la rielaborazione dottrinarie hanno assunto un ritmo più sostenuto, al punto da far apparire superate le precedenti attuazioni e da imporre un profondo riesame degli istituti.

3. — Il fervore degli studi, l'ansia di ricercare vie nuove, perchè l'esecuzione penitenziaria si affrancasse da ogni crudeltà e contemporaneamente servisse per recuperare effettivamente il delinquente, sono testimoniati da una serie numerosa di congressi e incontri di studiosi, a cominciare dall'XI Congresso internazionale penale e penitenziario, svoltosi a Berlino prima della guerra (1935) e seguito nel dopoguerra dall'importante Congresso di criminologia tenuto a Verona nel 1959.

Già nel Congresso di Berlino fu solennemente riaffermato il principio che l'esecuzione della pena non deve essere limitata alla inflizione di un castigo, ma deve avere,

in pari tempo, il fine di educare e di emendare il detenuto e fu sottolineata la esigenza dell'individualizzazione del trattamento. Venne particolarmente propugnato lo sviluppo del lavoro penitenziario e fu, altresì, segnalata l'assoluta necessità dell'assistenza ai detenuti e liberati per la loro riabilitazione sociale, da realizzare soprattutto attraverso l'occupazione al lavoro.

Nel 1936 fu pubblicato il Complesso di regole per il trattamento dei detenuti, elaborato dalla Commissione internazionale penale e penitenziaria sotto l'egida della Società delle Nazioni. Tali regole, enunciate come direttive di massima per la elaborazione degli ordinamenti penitenziari dei vari Paesi, indicano i precetti essenziali a cui deve essere uniformato il regime di vita dei detenuti per rispondere agli orientamenti umanitari e di solidarietà sociale che nell'epoca moderna si vanno generalizzando in tutti i campi.

In materia di trattamento dei detenuti, le suindicate regole si impernano sui seguenti concetti fondamentali: bisogna tener conto della natura dei reati commessi per raggruppare i detenuti e poter sottoporre ad un identico trattamento coloro che presentano caratteristiche comuni; nell'applicazione del trattamento devesi, comunque, aver riguardo all'individualità di ciascun detenuto; il trattamento deve avere principalmente la finalità di abituare i detenuti all'ordine e al lavoro e di fortificarli moralmente.

Ma questa concezione del trattamento appare ben modesta sia dal punto di vista sociale che tecnico, se raffrontata con quella oggi accettata da tutti i Paesi civili, che trova espressione nelle cosiddette « Regole minime » approvate a Ginevra nel 1955 nel Congresso di difesa sociale dell'ONU e alle quali in appresso si faranno frequenti e specifici riferimenti.

Un notevole apporto alla evoluzione degli studi penalistici fu dato dalla Commissione internazionale penale e penitenziaria, che, già nel 1937, propose l'esame scientifico dei detenuti elaborando anche un apposito formulario generale per l'espletamento di tale esame.

Nel primo Congresso internazionale di criminologia, tenuto a Roma nell'ottobre del 1938, furono adottate conclusioni interessanti.

Invero, venne anzitutto sottolineata la necessità dello studio della personalità dei delinquenti; in secondo luogo fu proposta la istituzione di centri di osservazione dei detenuti; in terzo luogo fu rilevato che il giudice penale, per una più proficua e consapevole amministrazione della giustizia penale, deve possedere, insieme alla indispensabile preparazione giuridica, una adeguata formazione criminologica; da ultimo fu posto in risalto che il giudice di sorveglianza, nell'espletamento delle sue funzioni, deve essere affiancato dall'opera di tecnici e deve poter utilizzare i risultati delle indagini compiute nei centri di osservazione.

Il fervore degli studi fu interrotto dagli eventi bellici, ma, appena la vita sociale nei vari Paesi prese a normalizzarsi, gli uomini politici e gli studiosi si diedero ad esaminare con fervore il problema del trattamento dei detenuti, tanto più che, nell'immediato dopoguerra, le modificazioni degli ordinamenti giuridici e sociali in vari Stati avevano determinato nuovi orientamenti in materia.

4. — Nel nostro ordinamento giuridico non si era avuta una risposta alla detta evoluzione del pensiero ed erano mancate, quindi, riforme legislative di ampia portata. Soltanto in seguito ai rivolgimenti politici, successivi alla seconda guerra mondiale, furono introdotte parziali innovazioni nel nostro sistema penale, fra cui la più importante è stata l'abolizione della pena di morte (decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224).

I nuovi indirizzi hanno avuto esplicito e solenne riconoscimento nel citato articolo 27 della Costituzione, che ha bandito ogni afflizione contraria al senso di umanità nell'esecuzione penitenziaria ed ha indicato per le pene il fine della rieducazione. Come era prevedibile, sul precetto costituzionale si è riaccesa una disputa, le cui origini si perdono in un lontano passato, fra coloro che propendono per una concezione punitivo-

retributiva e coloro che aderiscono all'idea della pena quale misura di trattamento rieducativo. Fra queste due posizioni estreme, altre se ne pongono con caratteristiche intermedie. Non sarebbe utile entrare nel vivo della disputa e assumere posizioni, bastando al legislatore ordinario prendere atto dell'enunciazione esplicita del fine della rieducazione, il quale deve essere perciò necessariamente assicurato.

L'entrata in vigore della Costituzione determinò la ripresa degli studi sul tema della esecuzione penitenziaria dando impulso a un movimento di riforma.

Già nel 1947 era stata istituita, presso il Ministero di grazia e giustizia, una Commissione (1) con il compito di studiare e di formulare proposte di nuove norme legislative e regolamentari per la esecuzione penale e per l'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena. La Commissione condusse i suoi lavori durante e dopo la riforma costituzionale e nel 1949 mise a punto un progetto di nuovo regolamento, che — come si legge nella relazione — « modificando alcuni istituti e alcune norme di condotta e di disciplina, tende a sollevare sempre più lo spirito del detenuto, a guidare con mano ferma ma umana il colpevole sulla via della redenzione e ad assicurare ai me-

(1) La Commissione ministeriale, nominata con decreto 20 aprile 1947 dal Ministro di grazia e giustizia, fu così costituita:

onorevole avvocato Umberto Merlin, presidente; dottor Gabriele Volpe, vice presidente; onorevole avvocato Celeste Bastianello; onorevole dottoressa Maria Federici; onorevole dottoressa Teresa Mattei; onorevole Enrico Minio; onorevole Sandro Pertini; avvocato Sincero Rugarli; professor Giuseppe Sotgiu; professor Giuliano Vassalli; dottor Tommaso D'Arienzo; dottor Guglielmo De Luise; dottor Giuseppe Lampis; dottor Giovanni Musillami; dottor Massimino Severino; professor Benigno di Tullio; don Antonio Rivolta; dottor Francesco De Siati; dottor Guido Marracono; professor Ettore Patini; professor Filippo Saporito; ingegnere dottor Carlo Vittorio Varetti, componenti.

L'Ufficio di segreteria era composto dai magistrati: dottor Salvatore Auriemma; dottor Ugo Caldarera; dott. Carlo Erra; dottor Tommaso Jezzi; dottor Armando Leone; dottor Salvatore Zingale; dottor Guido Colucci.

ritevoli un ritorno alla vita civile nelle migliori condizioni per evitare la recidiva ».

Tale progetto, però, non ebbe seguito perchè si ritenne che il regolamento vigente, in seguito alle modifiche costituzionali sullo esercizio del potere legislativo, non potesse essere modificato con un semplice decreto del Capo dello Stato. Inoltre quel progetto suscitò delle perplessità negli ambienti politici e scientifici, in quanto fu giudicato opportuno non limitare l'opera alla revisione di singole norme del regolamento del 1931 sul trattamento dei detenuti e degli internati, ma procedere, invece, ad una riforma di base al fine di attuare a pieno il dettato dell'articolo 27 della Costituzione, utilizzando in pari tempo le acquisizioni delle scienze criminologiche.

Venne intanto nominata una Commissione parlamentare, sotto la presidenza del senatore Persico (2), per procedere ad una approfondita inchiesta sulle condizioni di vita dei detenuti negli stabilimenti carcerari; la relazione conclusiva fu comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica il 22 dicembre 1950. In detta relazione veniva dato atto delle conclusioni della Commissione ministeriale, con un giudizio sostanzialmente favorevole alle modifiche suggerite introdotte nel progetto elaborato, ma venivano proposte aggiunte ed innovazioni di notevole portata, che si reputa opportuno richiamare specificamente.

Esse sono le seguenti:

a) la durata della punizione della cella non deve eccedere i due mesi per gli uomini ed un mese per le donne, con opportuna graduazione nei minimi, e la sua applica-

(2) La Commissione parlamentare di indagine sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari fu così composta:

senatore avvocato Giovanni Persico, presidente e relatore; professor Giuseppe Bettiol, deputato; professor Piero Calamandrei, deputato; professor Michele Guida, senatore; avvocato Fausto Gullo, deputato; dottor Pasquale Marconi, deputato; avvocato Pietro Mastino, senatore; professor Vincenzo Monaldi, senatore; signora Maria Nico-tera, deputato; avvocato Rocco Salomone, senatore; capo dell'Ufficio di segreteria: dottor Salvatore Auriemma.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione va sempre esclusa per le detenute incinte, puerpere fino a tre mesi e allattanti;

b) la competenza ad infliggere la punizione della cella deve passare dal direttore al Consiglio di disciplina;

c) al detenuto punito con la cella deve essere consentito un reclamo di legalità al giudice di sorveglianza;

d) il detenuto deve poter liberamente scegliere i libri di lettura, salvo al direttore la facoltà di opporsi per ragioni emendative rapportate alle tendenze del detenuto;

e) è da prevedere la istituzione di commissioni di detenuti, scelti tra coloro che non abbiano riportato punizioni nell'ultimo anno, per il controllo della confezione e della distribuzione del vitto;

f) è da prevedere la possibilità di concedere ai detenuti condannati, classificati buoni, una licenza breve in casi di gravissime sventure familiari;

g) deve essere aumentato il numero e migliorata la carriera del personale educativo in modo che possa concretamente rispondere ai compiti delicatissimi della rieducazione dei minori;

h) l'ordinamento del personale sanitario, generico e specializzato, deve essere notevolmente modificato per modo che l'Amministrazione possa garantire non solo i servizi di ordinaria assistenza medica, ma assicurare una perfetta organizzazione degli istituti specializzati e disporre di strumenti tecnici per la osservazione dei soggetti ai fini della individualizzazione delle pene e delle misure di sicurezza;

i) deve essere messa allo studio una specifica assistenza post-carceraria e debbono essere procacciati adeguati mezzi materiali e legali per assicurare al liberato una proficua occupazione; a favore dei liberati emendati dovrebbe essere garantita per legge la occupazione presso aziende industriali ed agricole.

Anche il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano pose allo studio l'argomento della riforma penitenziaria, at-

traverso una Commissione di qualificati studiosi (3), che, dopo accurato lavoro di analisi e di critica delle varie questione, pervenne ad interessanti conclusioni. Essa ritenne, in linea generale, che l'attuazione dell'articolo 27 della Costituzione imponesse una revisione basilare del concetto e della funzione della pena e dei rapporti fra pena e misure di sicurezza; espresse l'avviso che la revisione dovesse essere attuata con una legge formale e non con un semplice regolamento; e propose che, in attesa di una integrale riforma del codice penale, venisse elaborata una legge speciale per raccordare il codice penale vigente con la nuova Costituzione ed assicurare l'attuazione dei principi sanciti dal ricordato articolo 27.

5. — Dai predetti studi era emerso con la massima evidenza che i problemi penitenziari dovevano essere esaminati in tutti i loro aspetti; la qual cosa imponeva di attendere ulteriori sviluppi degli studi, in corso sia in Italia sia presso le organizzazioni internazionali, e di saggiare, attraverso una certa sperimentazione pratica, la validità dei nuovi orientamenti che si andavano delineando. Mentre si veniva studiando

(3) La Commissione per la riforma carceraria, costituita presso il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, venne così composta:

avvocato Antonio Greppi, presidente; dottor Adolfo Beria d'Argentine, segretario. Componenti: senatore professor Antonio Banfi; professor Giovanni Maria Bertin; professoressa Bianca Ceva; professor Fabio Luzzato; avvocato Mario Venanzi; signorina Silvestra Sesini Tea; dottoressa Bianca Renzi Guastalla; dottoressa Paolina Tarugi; professor Giuseppe Menotti De Francesco; professor Ernesto Battaglini; avvocato Domenico Medugno; dottor Pietro Pistolesi; professor Pietro Nuvolone, professor avvocato Mario Dondina; dottor Antonio Amati; dottor Carlo Celoria; dottor Paolo Curatolo; dottor Antonio De Falco; dottor Giovanni Jucci; professor Amedeo Della Volta; professor Eugenio Giordano; dottor Angelo della Beffa; professoressa Luisa Gianferrari; professor Desiderio Cavallazzi; professor Mario Belli; dottor Aldo Giobbi; dottor Gianfranco Caravaglia; professor Cesare Ducrey; dottor Vittorio Tombesi; professor Carlo Alberto Ragazzi; professor avvocato Agostino Lanzillo; professor avvocato Federico Gualtierotti; dottor Virgilio Dagnino; signor Mario Radice.

una riforma sistematica, si provvedeva, per la limitata materia per la quale era consentito disporre con semplice circolare ministeriale, a dettare nuove istruzioni per la interpretazione delle norme vigenti. Fra esse vanno ricordate quelle emanate con la circolare n. 4014/2473 in data 1° agosto 1951 e con la circolare n. 314/1804 del 24 febbraio 1954 che stabiliscono nuovi criteri nel trattamento dei detenuti e migliorano in molti dettagli, eliminando taluni aspetti inutilmente afflittivi, il regime di vita negli istituti, nonché con quella del ministro Gonella n. 961/3431 in data 10 dicembre 1958 sul funzionamento dei Consigli di patronato.

Negli ultimi anni, sia innanzi, sia dopo la presentazione da parte del ministro Gonella del primo organico disegno di legge (1960), al quale si rifà l'attuale disegno di legge, ulteriori contributi di studio sono stati apportati alla soluzione dei problemi penitenziari. Vanno ricordati i congressi internazionali di difesa sociale tenutisi rispettivamente a San Remo nel 1947, a Liegi nel 1949, ad Anversa nell'aprile 1954, a Milano nell'aprile 1956.

Per disposizione del ministro Gonella e con il suo personale intervento, più attiva è stata negli ultimi anni la partecipazione delle delegazioni ministeriali ai convegni di studio nazionali ed internazionali. Si possono ricordare i congressi tenuti a Stoccolma nell'agosto 1958, a Belgrado nel maggio 1961; le sessioni della Commissione interministeriale penale e penitenziaria; le riunioni della sezione di difesa sociale dell'ONU; le riunioni del Comitato europeo per i problemi criminali presso il Consiglio di Europa; i convegni dell'Istituto di studi penitenziari tenuti a San Remo, a Venezia e a Milano rispettivamente nell'ottobre 1957, nell'ottobre 1958 e nel marzo 1963; il primo Convegno di criminologia clinica tenuto a Roma nell'aprile 1958; il primo Congresso internazionale di criminologia tenuto a Verona nell'ottobre 1959; il quarto Congresso internazionale di criminologia svoltosi a L'Aja nel settembre 1960; i congressi mondiali dell'ONU in materia di prevenzione del delitto e di trattamento dei delinquenti, l'ultimo dei quali ha avuto luogo a Stoccolma

nell'agosto 1965; il settimo Congresso dell'Associazione internazionale di diritto penale di Lisbona nel settembre 1961; i Colloqui internazionali su nuovi metodi di trattamento psicologico dei detenuti, sui delinquenti anormali mentali e sull'esecuzione delle sentenze tenutisi rispettivamente a Bruxelles nel marzo 1962 e a Bellaggio nell'aprile 1963 e nel marzo 1968; le riunioni dei capi delle Amministrazioni penitenziarie dei Paesi europei ed extra europei, svoltesi sotto il patronato della Fondazione internazionale penale e penitenziaria, rispettivamente a Roma nell'ottobre 1964 e a Parigi nel settembre 1967; le Conferenze dei Ministri europei della giustizia, di cui l'ultima svoltasi a Londra nel giugno 1968.

In occasione degli indicati congressi e convegni, il problema penitenziario è stato esaminato sotto diversi punti di vista e principalmente sotto l'aspetto giuridico, pedagogico, sociologico, medico-psichiatrico. Le già ricordate « Regole minime sul trattamento dei detenuti » sono state approvate appunto nel Congresso di difesa sociale dell'ONU, tenuto a Ginevra nel 1955. Tali « Regole » sono ispirate al concetto fondamentale che il regime penitenziario deve fare appello a tutti i mezzi curativi ed educativi diretti al rafforzamento morale e sociale del delinquente per ottenere che lo stesso, una volta liberato, sia non soltanto desideroso ma anche capace di vivere nel rispetto della legge e di provvedere a se stesso.

Da tale principio si traggono una serie di rilevanti illazioni, che sono state lumeggiate nei menzionati congressi, in occasione della trattazione di importantissimi temi, quali: l'osservazione scientifica della personalità; la individuazione di carenze di ordine biologico, psicologico e sociale dei soggetti; le modalità del trattamento in genere e quelle peculiari del trattamento riservato ad alcune categorie di detenuti, come quelle dei delinquenti psichicamente anormali, dei delinquenti sessuali, degli abituali, dei minori degli anni 18, dei cosiddetti giovani adulti, dei recidivi, eccetera; gli interventi nell'osservazione e nel trattamento di professionisti specializzati, quali gli psichiatri, gli psicologi, gli assistenti sociali, gli

educatori; la maggiore qualificazione del personale amministrativo e di custodia; la attuazione del trattamento progressivo composto di successive fasi, l'ultima delle quali dovrebbe costituire il ponte di passaggio dallo stato di detenzione a quello di libertà; la qualificazione dell'opera del giudice di sorveglianza con la collaborazione di tecnici dell'osservazione e del trattamento; il perfezionamento dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria, concepita come integrazione del trattamento ai fini del completo riadattamento sociale dei soggetti.

6. — Come si è ricordato, in epoca a noi più vicina, fu elaborato per iniziativa del Ministro di grazia e giustizia, onorevole Gonella, un testo normativo che accoglieva le più accreditate e sperimentate acquisizioni e che servì di base alle successive rielaborazioni.

Nel 1957 veniva nominata una apposita Commissione ministeriale presieduta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena (4), con incarico di provvedere ad una sostanziale riforma dell'ordinamento penitenziario.

I lavori furono condotti con molta ponderazione, anche perchè a cura dell'Amministrazione penitenziaria si stava saggiando in pratica la validità di taluni metodi di osservazione e di trattamento propugnati da autorevoli studiosi e limitatamente applicati in taluni ordinamenti stranieri. È da ricordare, in proposito, il lavoro che era stato svolto presso l'istituto di osservazione di Roma-Rebibbia nella messa a punto della

(4) La Commissione per la riforma dell'ordinamento, nominata con decreto 26 aprile 1957, fu così composta:

dottor Nicola Reale, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, direttore generale degli istituti penitenziari, presidente; dottor Giuseppe Lattanzi; dottor Gaetano Scarpello; dottor Nicola Fini; professor Giuliano Vassalli; professor Pietro Nuvolone; professor Renato Dell'Andro; professor Benigno di Tullio; dottor Alfonso Garofalo; dottor Girolamo Tartaglione; dottor Uberto Radaelli; dottor Giuseppe di Gennaro; dottor Giulio Cremona; dottor Domenico Donati; dottor Alberto Augugliaro; ragionier Pasquale del Curatolo. Segretari: dottor Giuseppe Altavista e dottor Pasquale Quaglione.

metodologia per l'osservazione scientifica della personalità dei condannati, così come quello intrapreso presso alcuni istituti penitenziari nella ricerca di opportune tecniche di trattamento di specifico carattere rieducativo. In pari tempo, presso gli istituti minorili si raccoglievano più precisi dati sperimentali, sulla base dell'azione amministrativa esplicita per migliorare l'efficienza dei servizi e l'attuazione pratica dei metodi di rieducazione dei minorenni disadattati.

Per una maggiore snellezza dei lavori fu demandato ad una Commissione ristretta, composta di magistrati della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena (5), di preparare un disegno di legge il cui testo fu comunicato alla Commissione ministeriale, ma non poté essere formalmente approvato per la sopravvenuta scadenza del termine prefisso ai lavori della Commissione stessa.

Il ministro Gonella costituì allora, in seno alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena un altro Comitato di studio (6), il quale, prendendo a base le risultanze dei precedenti lavori, e tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri, dei risultati dei convegni di studio, delle osservazioni fatte da senatori e deputati nel corso di dibattiti parlamentari, preparò un disegno di legge intitolato « Ordine penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile », che riportò il parere favorevole del Consiglio superiore della ma-

(5) Nella riunione del 31 ottobre 1958, la Commissione diede incarico ad un ristretto comitato, composto dal dottor Tartaglione, dal dottor Altavista e dal dottor di Gennaro, di compilare, sotto la direzione del presidente dottor Reale, un nuovo testo da sottoporre all'esame della Commissione.

(6) Per la elaborazione del testo definitivo del disegno di legge effettuata sotto la personale direzione del ministro Guido Gonella, lavorò un Comitato di studio composto dal direttore generale dottor Nicola Reale e dai seguenti magistrati della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena: dottor Alfonso Garofalo; dottor Roberto Martinelli; dottor Girolamo Tartaglione; dottor Giuseppe Altavista; dottor Uberto Radaelli; dottor Giuseppe di Gennaro; dottor Luciano Quaglione e dottor Mario Napolitano.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gistratura e fu poi approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 giugno 1960.

Presentato all'esame del Parlamento, il disegno di legge decadde per la fine della legislatura dopo che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati aveva formulato le sue osservazioni. Il citato disegno di legge era accompagnato da una ampia relazione che è sostanzialmente riprodotta in questa sede.

PARAGRAFO II

Lavori preparatori della riforma

7. — Quattro anni dopo il ministro Reale affidava l'aggiornamento del precedente progetto ad un ristretto Comitato di magistrati della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena (7).

Le conclusioni di detto Comitato furono presentate per il parere ad una Commissione ministeriale di studio (8).

A seguito del parere e delle osservazioni formulate dalla detta Commissione fu aggiornato il testo originario del 1960 che

(7) Il Comitato fu composto dal direttore generale reggente dottor Alfonso Garofalo, dal dottor Giuseppe Altavista, dal dottor Uberto Radaelli e dal dottor Giuseppe di Gennaro.

(8) La Commissione, nominata con decreto 23 giugno 1964, fu così composta:

dottor Nicola Reale, presidente; dottor Giuseppe Lattanzi; dottor Gaetano Scarpello; dottor Nicola Fini; professor Renato Dell'Andro; dottor Salvatore Messina; professor Pietro Nuvolone; professor Remo Pannain; professor Giuliano Vassalli; professor Benigno di Tullio; professor Alberto Giordano; dottor Alfonso Garofalo; dottor Girolamo Tartaglione; dottor Giuseppe Altavista; dottor Uberto Radaelli; dottor Pietro Margariti; dottor Giuseppe di Gennaro; dottor Alberto Augugliaro; dottor Marcello Buonamano; dottor Luigi Soldano; dottor Rodolfo Liccione; dottor Vincenzo Marolda; dottor Crispino Di Luise; assistente sociale Graziella Ruggi D'Aragona. Segretari: dottor Antonio Alibrandi e dottor Vincenzo Ianniello.

La Commissione concluse i suoi lavori entro il 31 ottobre 1964 senza la partecipazione dei componenti: dottor Alberto Augugliaro; dottor Marcello Buonamano; dottor Luigi Soldano; dottor Rodolfo Liccione; dottor Vincenzo Marolda e dottor Crispino Di Luise, dimessisi nel corso della seduta del 15 ottobre 1964.

venne nuovamente approvato dal Consiglio dei ministri il 14 dicembre 1965.

Esaminato parzialmente dalla Commissione giustizia del Senato, il disegno di legge in questione è decaduto per la fine della successiva legislatura.

Il disegno di legge che viene oggi riproposto, dopo un accurato esame e un aggiornamento operato da un Comitato ristretto presieduto dal ministro Gonella e composto dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena dottor Manca e dal consigliere d'appello dottor Altavista, accoglie tutti i suggerimenti della Commissione giustizia del Senato e comprende soltanto la riforma dell'ordinamento penitenziario. Infatti, come si è già notato, la prima parte del disegno di legge presentato dal ministro Gonella nel 1960 e ripresentato con varianti dal ministro Reale nel 1966, concernente la prevenzione della delinquenza minorile, è stata stralciata; è però contemporaneamente ripresentata all'esame del Parlamento in un disegno di legge autonomo.

Inoltre il testo attuale riporta gli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia del Senato e contiene anche vari aggiornamenti che, peraltro, lasciano inalterata la struttura fondamentale del precedente disegno di legge.

CAPITOLO II

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

PARAGRAFO I

Principi ispiratori ed innovazioni

8. — Nel campo dell'esecuzione penitenziaria, il disegno di legge ha inteso anzitutto applicare nel modo più ampio il principio della umanizzazione della pena affermato dalla nostra Costituzione. Come è detto pure nelle « Regole minime », approvate nel primo Congresso di difesa sociale dell'ONU, è sufficiente pena l'afflizione rappresentata dall'isolamento dalla società libera, al quale inevitabilmente si aggiungono le restrizioni imposte dalle particolari esigenze di ordine

della comunità penitenziaria. Anche le esigenze di difesa sociale non richiedono che l'allontanamento degli individui pericolosi dalla comunità, per un periodo più o meno lungo, e l'applicazione nei loro confronti di specifici trattamenti che valgano a renderli meno proclivi a ricadere nel delitto. Questa concezione della pena detentiva, sfrondata di ogni superflua privazione e ridotta ad una segregazione dalla società, esprime il giusto equilibrio fra l'esigenza della difesa sociale ed il preminente dovere di rispetto delle ragioni della umanità.

Tutte le norme del progetto non soltanto evitano accuratamente di aggiungere alla privazione della libertà qualsiasi inutile sofferenza (e, per vero, a questa esigenza la legislazione italiana è stata sempre sensibile) ma si preoccupano di eliminare qualsiasi limitazione che non sia giustificata dalle necessità del regime degli istituti o da quelle del trattamento.

Ogni disposizione del testo è ispirata all'intento di assicurare al massimo grado il rispetto della personalità di colui che trovasi sottoposto ad una pena o ad una misura di sicurezza detentiva, in qualunque modo si presentino le sue tendenze ed il suo contegno, le sue condizioni fisiche o psichiche, le sue condizioni sociali ed i suoi precedenti.

Può ben dirsi così che il nuovo testo legislativo realizza appieno quei canoni di umanizzazione della pena che sono ormai universalmente accettati e che corrispondono in sostanza allo spirito della civiltà cristiana.

Tuttavia, l'attuazione di questi nobili principi umanitari non poteva rappresentare l'unico obiettivo della riforma e l'unico criterio orientatore del futuro sistema che deve considerare, secondo la Costituzione, non solo l'umanità dell'esecuzione come mezzo, ma anche la rieducazione considerata come fine. Invero, il raggiungimento di un perfetto equilibrio tra il rispetto della personalità dei soggetti e le ragioni di difesa che sono a base delle misure penali privative della libertà servirebbe a creare una situazione armonica dal punto di vista del diritto, ma purtroppo statica e quindi poco produttiva dal punto di vista della prevenzione della

criminalità. Occorre dare alla esecuzione penale un contenuto ben più dinamico, fatto di elementi attivi che valgano ad operare positivamente sulla personalità dei soggetti sì da agevolare il loro recupero sociale; in altri termini, un contenuto rieducativo.

9. — Nel parlare di rieducazione nei confronti degli adulti sottoposti a misure detentive, devesi far riferimento non solo alla emenda, da realizzarsi attraverso il riconoscimento delle colpe e la purificazione del pentimento, ma si deve tendere altresì al riadattamento sociale. Lo Stato deve anche preoccuparsi di far sì che l'individuo, il quale attraverso il delitto ha dato prova di scarso adattamento alle regole che governano la vita sociale, acquisti una maggiore consapevolezza dei suoi doveri ed una maggior capacità di resistenza agli stimoli criminali. Con ciò tuttavia non si vuol riconoscere l'enorme importanza che possa avere ai fini rieducativi la consapevolezza ed il ripudio morale degli illeciti commessi; che anzi devesi riconoscere in un simile atteggiamento un enorme fattore di redenzione sociale, in quanto rafforza, interiormente, l'adesione alle varie norme di condotta che all'uomo sono imposte da molteplici fonti. Del pari, nell'azione rieducativa rivolta alla formazione sociale ha grandissimo peso l'acquisizione dei valori essenziali dello spirito per la elevazione intellettuale e morale dell'individuo. Agli interventi diretti a questi scopi l'Amministrazione deve aggiungere ogni altra specie di intervento che sia consentita dal rispetto della personalità e che nel caso concreto sia ritenuta utile per favorire la formazione sociale di ciascun soggetto: l'istruzione professionale per coloro che non abbiano mestiere qualificato; la psicoterapia per coloro che siano afflitti da perniciosi complessi; le cure mediche per coloro che si trovino in condizione di inferiorità a causa di infermità fisiche; quelle psichiatriche per coloro che risultino affetti da disturbi mentali.

Nei confronti degli adulti difficile è, di regola, tentare un'opera educativa analoga a quella che si pratica nei riguardi dei minorenni: bisogna prevalentemente mirare

a combattere quelle carenze personali che sono di ostacolo ad un normale inserimento dell'individuo nel corpo sociale e che possono essere rimosse, ridotte o neutralizzate con gli ordinari mezzi pedagogici e terapeutici in uso nella collettività libera. Tuttavia, l'attenzione degli studiosi è stata rivolta, negli ultimi tempi, ai detenuti di giovane età, i quali presentano, nella maggior parte dei casi, personalità immature: è stata così identificata la categoria dei cosiddetti « giovani adulti » (giovani dai 18 ai 25 anni di età circa) per i quali può essere utile svolto un trattamento che si basi in parte sui metodi educativi applicabili ai minorenni. Come sarà più innanzi illustrato, il progetto ha appunto riservato un trattamento a parte ai detti giovani in vista delle enunciate considerazioni.

10. — Le altre innovazioni possono ricondursi a due temi fondamentali:

a) perfezionamento ed ampliamento delle disposizioni che concorrono a formare un sistema di influenze positive sul comportamento del condannato ed a favorire, così, non solo la disciplina e l'ordine negli istituti ma soprattutto l'acquisizione di positive abitudini di vita e delle capacità di imporsi spontaneamente il rispetto di norme di condotta, buone o addirittura lodevoli, per il raggiungimento di un fine utile ed apprezzabile;

b) interessamento per le vittime del delitto, sia favorendo la disposizione del colpevole al risarcimento, sia soccorrendo ed assistendo le vittime perchè non abbia a perpetuarsi l'ingiusta situazione nella quale i congiunti del condannato sono assistiti e le vittime del delitto dimenticate.

Circa il primo tema deve, anzitutto, porsi in evidenza la sua correlazione con il principio ispiratore del nuovo ordinamento, secondo cui la rieducazione si opera fuori da ogni rigido schema formale, dando risposte adeguate agli accertati bisogni di ciascuna personalità.

Si potrebbe, di contro, obiettare che l'introduzione di istituti che astraggano da una diagnosi e da una terapia individualizzate, per rifarsi a mezzi collettivi ed esteriori, ti-

pici di una pedagogia generalizzata sorpassata dai tempi, contrasti con il nuovo sistema, basato sulla individualizzazione del trattamento.

Simile obiezione, però, non terrebbe conto che l'individualizzazione del trattamento rimane, pur con le proposte modifiche, la caratteristica essenziale del sistema e delle metodologie penitenziarie e trascurerebbe la sperimentata verità che per la buona riuscita degli interventi pedagogici e specialistici individualizzati è indispensabile una volontaria mobilitazione delle energie dei soggetti. Non può, invero, dimenticarsi che non vi è possibilità di riuscita nell'azione rieducativa se non vi è adesione ad essa e attiva partecipazione dei soggetti.

La mobilitazione delle energie volitive, la adesione e la partecipazione dei soggetti non sono normalmente suscitate dall'interesse alla propria rieducazione, interesse che non può essere efficacemente avvertito se non ad opera felicemente compiuta. È necessario, quindi, mostrare mete sempre e comunque vivamente desiderate e proporre la conquista per le vie che un meditato programma di trattamento indica.

In questa prospettiva va considerato lo istituto della liberazione condizionale, specialmente a seguito della modifica apportata all'articolo 176 del codice penale dalla legge 25 novembre 1962, n. 1634, che ha sostituito alla valutazione della condotta in senso formale la considerazione più penetrante di tutto il comportamento e del suo valore sintomatico (« un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento »).

Ancora in questa prospettiva si collocano gli istituti della semilibertà, delle licenze, dei permessi, della remissione del debito e della liberazione anticipata, illustrati in altro successivo paragrafo.

Il secondo tema fondamentale delle innovazioni si sviluppa attraverso varie disposizioni che concernono la remunerazione (secondo comma dell'articolo 48), la liberazione condizionale (quarto comma dell'articolo 68), la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto (articolo 78), i com-

piti del consiglio di aiuto sociale (secondo comma dell'articolo 79 e articolo 83).

Su questo tema si osserva che le innovazioni proposte si ispirano al principio secondo cui l'opera di rieducazione non può prescindere dalla considerazione della vittima. Un individuo infatti non può ritenersi veramente rieducato e recuperato, anche quando abbia acquisito un comportamento socialmente adatto, se non ha dimostrato il benchè minimo interessamento per la vittima e non si è in qualche modo adoperato per alleviarne la condizione. Non ha importanza se il suo ravvedimento abbia sortito effetti apprezzabili. Quel che qui si valuta non è il risarcimento civilistico ma il valore sintomatico di un comportamento che è garanzia di una dinamica psicologica e di una disposizione morale antitetica al delitto.

I principi sopra esposti trovano completa applicazione nelle norme concernenti il contenuto del parere per la liberazione condizionale: il parere favorevole o contrario deve, infatti, motivarsi anche con riferimento alla valutazione del detto comportamento.

La nuova previsione si integra e si armonizza con le altre condizioni, accentuando il valore penitenziario della liberazione condizionale.

Ma la considerazione della vittima, oltre che ai fini rieducativi, ha ingresso a fini di giustizia sociale e di ciò si dirà a proposito dell'assistenza.

PARAGRAFO II

Il trattamento dei detenuti e degli internati

11. — Nel disegno di legge ha largo ricorso il concetto di « trattamento ». Questa espressione è usata in un'accezione profondamente diversa rispetto al regolamento del 1931; ciò in aderenza alle moderne esigenze quali sono prospettate dai più recenti ed accettati orientamenti scientifici nella materia.

La puntualizzazione del diverso significato attribuito alla espressione, in seguito all'evoluzione tecnico-scientifica dei problemi penitenziari, è la migliore guida per agevo-

lare l'interprete nel comprendere l'effettivo spirito della legge, cioè la reale portata delle ragioni essenziali che hanno imposto una così profonda revisione normativa, tale da trasformare intimamente il sistema.

Nel regolamento del 1931 con l'espressione « trattamento » erano indicate congiuntamente le regole cui i detenuti e gli internati dovevano conformare il loro comportamento e le prestazioni ad essi dovute (vestiario, vitto, eccetera), nonchè l'atteggiamento del personale nei loro confronti. Tale complesso di disposizioni oggi è stato più propriamente ricondotto sotto il « regime degli istituti » mentre con l'espressione « trattamento » si è indicato il complesso delle attività strumentali da adottare e utilizzare ai fini della rieducazione. Il trattamento, a somiglianza delle terapie sanitarie che poggiano ora non solo sull'impiego di farmaci o di interventi chirurgici ma anche su appropriate diete, opportune concessioni di svaghi e di periodi di riposo e su altri fattori ambientali, come la temperatura dei locali, l'igiene e così via, rappresenta un sistema di influenze dirette, intelligentemente preordinate e coordinate affinché i sottoposti ne ricevano tutto il possibile beneficio per risolvere e superare i problemi che hanno dato occasione al loro disadattamento sociale, inteso come rifiuto delle regole della vita o come difficoltà ad adeguarsi ad esse.

La detenzione, pertanto, lungi dall'essere un periodo più o meno lungo di defatigante attesa della liberazione, sia pure reso meno grave da un regime umano e dalla possibilità di impiego di parte del tempo in attività lavorative, di istruzione e di svago, deve rappresentare per la pubblica autorità, e specificamente per l'Amministrazione penitenziaria, una occasione per operare tutti gli interventi possibili al fine di combattere le cause della criminalità.

Come nel corso di ogni buona terapia non ci devono essere periodi non utilizzati al fine della guarigione, nè momenti di rilassamento, così non è più concepibile che si possa rimanere paghi di custodire, sia pure con spirito umano, gli uomini in segregazione. La mera afflizione che deriva dalla

segregazione non è utile di per sè e quindi non può assurgere a valore di trattamento; ma anch'essa ha un valore educativo se viene accompagnata da un'opera di costante sostegno, la quale mantenga e valorizzi quelle forze positive della personalità che devono costituire la base per la riconquista e la acquisizione di attitudini sociali.

Il trattamento, quindi, consiste in un complesso di attività che convergono, di volta in volta, in ordinata e sistematica progressione ed in varia e duttile misura, in relazione alle esigenze che il caso prospetta, per il conseguimento dei fini che ci si propone.

Senonchè, intuitive ragioni connesse con la concorrente esigenza della custodia e dell'ordine interno degli istituti pongono dei limiti invalicabili di cui le tecniche da impiegare devono tener conto. Ciò vuol significare che il programma di trattamento non può mai prescindere dalla realtà delle limitazioni ambientali in cui la detenzione si svolge e, nell'ipotesi di conflitto fra una astratta opportunità tecnica e concrete necessità di custodia e di ordine, quest'ultime non possono essere sacrificate. Questa antinomia, che da un punto di vista tecnico può sembrare dannosa, non appare più tale se la soluzione è ricercata in base a valori pedagogici. Non deve dimenticarsi, infatti, che la convivenza sociale, anche in ambiente libero, comporta una serie di limitazioni e di inappagamenti del desiderio individuale. La delinquenza è pur sempre un fenomeno di reazione ai limiti della propria condizione nella collettività, di scarsa disposizione a resistere agli stimoli frustrati in omaggio alle norme morali, giuridiche e di ogni altra specie, le quali molto spesso non coincidono con le esigenze subietive del singolo. L'indurre, quindi, il detenuto ad accettare la propria condizione penitenziaria, che ha il carattere della temporaneità, significa abituarlo meglio all'accettazione ed al rispetto di esigenze che trascendono la sfera egoistica dell'individuo. Pertanto le limitazioni che discendono dalle esigenze di custodia e di ordine possono e debbono essere utilizzate in senso pedagogico a fini rieducativi.

È evidente, però, che tale intento non potrebbe essere realizzato se di contro ad una azione di trattamento si ponesse una custodia ostile e distaccata, animata da puro spirito di imposizione. La custodia, invece, pur non potendo rientrare se non come un mezzo di influenza indiretto nel quadro del trattamento, deve essere improntata ad una esatta comprensione dei fini ultimi della esecuzione penitenziaria ed il personale ad essa preposto deve attuarla in modo da garantire le finalità di difesa e dell'ordine degli istituti che le sono tradizionalmente proprie, ma con la consapevolezza e con l'intento di concorrere alle finalità del trattamento e quindi dell'educazione alla libertà.

Si deve, infine, far parola di una importante limitazione generale del trattamento che non sempre viene tenuta nel debito conto anche in Paesi molto progrediti economicamente e socialmente, in cui predomina un pragmatismo che in fondo poggia su una concezione materialistica della vita. Si intende far riferimento al rispetto della personalità umana che non consente di aggredire incondizionatamente, sia pure a fini terapeutici, l'organismo fisico o la struttura psichica della persona. Il progresso scientifico ha offerto, negli anni più recenti, possibilità di contribuire a modificare la struttura neuro-psichica dell'individuo ed in qualche Paese questo metodo è stato utilizzato anche per combattere tendenze criminose. Si ha notizia di individui psicotici, aggressivi e violenti, che sono stati trasformati in esseri inoffensivi anche in virtù di trattamenti chirurgici di lobotomia e lobectomia. Evidentemente, il problema non è solo strettamente penitenziario in quanto attiene a tutto il settore psichiatrico. Pur non potendosi porre una pregiudiziale assoluta contro tali interventi, che in alcuni casi potrebbero trovar ragione in precise indicazioni mediche secondo i principi generali correnti nella prassi sanitaria ed aver così una valida giustificazione morale, è certo che il trattamento penitenziario, in quanto tale, non potrà risolversi in una generalizzata estensione di simili interventi a fini di difesa sociale oltre le dette indicazioni, non essendo

ciò consentito dal rispetto dell'integrità dell'individuo, la quale deve essere salvaguardata anche se ciò costi un aggravio dei compiti della custodia nel sopporre con altri mezzi di difesa.

Analoga risposta deve essere data al correlativo problema della liceità delle aggressioni che potrebbero essere poste in essere con trattamenti psicologici, i quali possono importare lesioni gravi nella struttura psichiatrica dei soggetti.

12. — Il disegno di legge indica gli aspetti basilari del trattamento inteso a finalità rieducative: l'istruzione, il lavoro e la religione. Si procede dalla evoluzione materiale verso quella spirituale.

L'istruzione è presa in considerazione come mezzo per l'affrancamento dello spirito dalla servitù dell'ignoranza e dell'istinto nonché come mezzo efficace per l'acquisizione di quelle capacità che sono indispensabili per dare ad ogni individuo la possibilità di inserirsi quale non inutile membro nella collettività.

L'istruzione rappresenta un validissimo contributo alla prevenzione della criminalità, la quale spesso è alimentata dalla ignoranza di alcuni ceti e dai pregiudizi che all'ignoranza fatalmente si accompagnano. Come sarà illustrato più innanzi, è stabilita la obbligatorietà della istruzione primaria per i detenuti analfabeti mentre a favore di quelli di età inferiore ai 25 anni, e cioè per i giovani adulti, in considerazione della più grande influenza degli interventi rieducativi in genere per la formazione della personalità, è stabilito che deve essere dato particolare sviluppo all'istruzione sia scolastica che professionale.

Le aspirazioni dei detenuti ed internati di proseguire gli studi sono favorite al massimo. Accanto all'istruzione culturale è dato grandissimo rilievo a quella professionale, che da una parte serve a dare all'individuo una più precisa coscienza delle proprie possibilità e quindi una maggiore fiducia in se stesso, dall'altra gli consente di apprendere un'arte od un mestiere qualificato o di perfezionarsi nell'attività che già conosceva, sì da poter rientrare in società meglio temprato a trovare o a riprendere il posto adatto.

A questo proposito, conviene ricordare che l'insegnamento negli istituti penitenziari, organizzato in passato con incarichi annuali disposti dall'autorità scolastica volta per volta a seconda delle esigenze, ha trovato un più stabile assetto con la istituzione di appositi ruoli transitori di insegnanti elementari, avvenuta in virtù della legge 3 aprile 1958, n. 535.

Il secondo aspetto è rappresentato dal lavoro. Secondo gli intendimenti del disegno di legge, il lavoro va considerato non come attività destinata a rendere più pesante la espiazione della pena, nè come un mezzo diretto a fare realizzare guadagni al recluso, e tanto meno per far recuperare all'Erario dello Stato le spese anticipate pel mantenimento del detenuto o dell'internato (uno degli scopi a cui allude il regolamento del 1931), ma soprattutto come efficace mezzo di rieducazione e di recupero sociale.

In ciò il disegno di legge apporta innovazioni alle norme del codice penale che nel definire la pena detentiva (articoli 22, 23 e 25) impongono come obbligo generale il lavoro; innovazioni che non toccano tanto il contenuto esteriore dei precetti in esse sanciti quanto il loro spirito informatore e quindi influiscono profondamente sulla loro interpretazione. Come sarà illustrato nel commento all'articolo 8, il testo da un lato attribuisce la massima importanza alla ricerca dell'attività lavorativa meglio corrispondente alle possibilità ed alle aspirazioni di ognuno onde ottenere che il detenuto consideri il lavoro non tanto come una ingrata imposizione quanto come mezzo per poter affermare la propria personalità; dall'altro lato il disegno di legge tende ad organizzare le attività lavorative in maniera da farne nello stesso tempo delle vere e proprie scuole di preparazione professionale. Invero, l'occupazione costante dei detenuti e degli internati al lavoro non soltanto può essere utile a migliorare il loro addestramento tecnico, ma serve a creare ed a rafforzare in essi l'abitudine ad una attività produttiva, moralmente sana e socialmente utile.

Negli ultimi anni, l'Amministrazione penitenziaria ha dato il massimo impulso al

lavoro ed i risultati conseguiti possono ben dirsi proficui per il miglioramento sia delle capacità dei soggetti, sia del loro atteggiamento nelle relazioni umane.

La religione, liberamente professata, è considerata della massima importanza, oltre che come naturale esigenza dello spirito degna di protezione giuridica, come potente mezzo di elevazione morale e quindi come importantissimo fattore di rieducazione. Sotto il primo profilo, ad ognuno è garantita, in ottemperanza dei precetti costituzionali, la piena libertà in materia di credenze religiose e non si intende perciò porre alcun ostacolo nella professione di una determinata fede, non s'intende imporre alcuna credenza religiosa ai non credenti e, tantomeno, non si intende discriminare il trattamento penitenziario in rapporto alla professione religiosa.

Il sistema favorisce al massimo la libera formazione religiosa, la quale dà all'uomo forza morale nella lotta contro l'insorgenza degli istinti e maggior consapevolezza nella assimilazione di quei valori spirituali che sono a base di una salda personalità morale.

Bisogna, inoltre, tener conto anche degli aspetti del trattamento diversi da quelli sopra enunciati, allo scopo di orientare opportunamente ogni attività al raggiungimento delle finalità rieducative. A queste debbono essere rivolte anche le attività ricreative e tutte le altre che servono a riempire il cosiddetto « tempo libero », come la partecipazione a manifestazioni sportive, artistiche e culturali diverse da quelle che si inquadrano nell'insegnamento scolastico, quali le conferenze, i concerti, le proiezioni cinematografiche e televisive.

Particolare rilievo è dato al mantenimento dei rapporti dei detenuti e degli internati con il mondo esterno. Tali rapporti sono coltivati sotto un duplice aspetto: quello affettivo, che si realizza soprattutto attraverso i frequenti colloqui e la intensa corrispondenza tra coloro che sono in cattività ed i loro congiunti nonché tutte le altre persone che hanno vincoli di affetto o di amicizia con gli stessi, e quello informativo ed istruttivo, che si attua mediante la lettura della stampa d'informazione e l'audizione e la visione di programmi radiofonici e tele-

visivi di attualità. Occorre non soltanto tutelare i naturali sentimenti di affetto dell'individuo verso i familiari e tutti quelli con cui egli abbia apprezzabili affinità spirituali, ma incoraggiare le costanti relazioni con tutti costoro, in modo da non disperdere ma, al contrario, da sviluppare il senso di responsabilità dello stesso verso la famiglia ed i gruppi sociali a cui è legato. Gli altri contatti con l'esterno servono a tener desta l'attenzione dei detenuti ed internati per i problemi generali e particolari della società, per i progressi della scienza e delle varie manifestazioni della vita (dal gusto artistico alla moda, dall'uso di nuove macchine alla evoluzione dell'attività economica), affinché essi non si sentano mai avulsi dal corpo sociale e siano pronti a rientrare senza difficoltà nel mondo libero. Non è necessario illustrare più diffusamente l'efficacia risocializzatrice e la importanza educativa in genere di tali rapporti, che mirano a far percepire all'individuo la sua posizione, i suoi compiti ed i suoi doveri di fronte alla società.

Il disegno di legge si astiene invece dallo specificare le singole e minime attività di trattamento, attenendosi ad un metodo legislativo corrispondente alle esigenze del tempo. La legge può agevolmente disciplinare tutte le attività umane, dettando le norme di condotta a cui i destinatari devono conformarsi, purchè non si tratti di attività a specifico carattere tecnico-scientifico. In tale ultimo caso è ovvio che il legislatore debba limitarsi ad enunciare soltanto regole giuridiche di carattere generale, come quelle che impongono di agire con adeguata perizia tecnico-scientifica e con prudenza professionale. Finchè l'esecuzione penitenziaria era imperniata sulla custodia, è stato agevole statuire dettagliatamente quali dovessero essere i comportamenti esteriori del personale preposto. Ma da quando si è convenuto che nel corso dell'esecuzione penitenziaria deve essere attuata tutta una serie di interventi pedagogici, psicologici, sanitari e sociali, che hanno bisogno dell'apporto di varie competenze tecniche esercitate da professionisti specializzati (come medici, educatori, psicologi, psichiatri, assistenti sociali), è stato necessario prevedere

la possibilità dell'esplicazione, nel campo del trattamento, di attività del genere, governate da quella varia strumentalità che è propria delle tecniche generalmente accettate nei singoli settori. Tale previsione è stata mantenuta in termini di generalità, soprattutto perchè lo stato attuale delle esperienze non consente di determinare *a priori* fino a qual punto potranno essere convenientemente utilizzati gli interventi tecnici delle diverse specie.

PARAGRAFO III

Individualizzazione del trattamento penitenziario

13. — Condizione indispensabile per la attuazione di un programma generale di rieducazione è l'individualizzazione del trattamento. Invero, lo stesso concetto di rieducazione postula, ancor più che non quello di educazione, un adattamento specifico dei metodi di trattamento alle condizioni personali dei soggetti, essendo necessario affrontare con il massimo vigore quelle particolari carenze che hanno portato o possono portare ognuno di essi in una situazione di insofferenza verso le regole basilari della convivenza. Occorre, quindi, conoscere, da un lato, le eventuali carenze da cui ciascuno è affetto e, dall'altro, la possibilità che egli ha di trar profitto dall'applicazione dei mezzi rieducativi consentiti.

Nella relazione che ha accompagnato il vigente regolamento si fa spesso ricorso al concetto di individualizzazione, ma le disposizioni del testo non offrono, per verità, sufficienti indicazioni per l'applicazione pratica di tale criterio. Questo tuttavia è stato sempre segnalato come un criterio fondamentale nei congressi e convegni sopra menzionati ed anche nelle citate « Regole minime » dell'ONU se ne fa menzione col dovuto risalto.

Il criterio dell'individualizzazione è completato da quello della mutabilità del trattamento in quanto nel corso dell'opera rieducativa possono verificarsi anche notevoli modificazioni nelle condizioni personali, le quali richiedono un graduale adeguamento

dell'azione successiva. Di regola, anzi, se l'opera rieducativa è fruttuosa, dovrebbero senz'altro prodursi, dopo un certo tempo, dei significativi fenomeni di sviluppo della personalità a cui dovrebbero corrispondere delle innovazioni nel trattamento.

14. — Permane, tuttavia, la necessità di trattare gli individui riuniti in gruppi, non soltanto per ovvi motivi di organizzazione pratica, ma anche perchè una rieducazione diretta al riadattamento sociale non può certo svolgersi in un regime artificiale di isolamento ed anzi richiede la costante possibilità di saggiare le reazioni di ciascun soggetto di fronte ai vari problemi posti dalla vita in collettività.

Non sembra opportuno, però, formare i gruppi sulle basi di predeterminate distinzioni di carattere giuridico o di altri criteri esteriori, bensì in vista di comuni esigenze di trattamento. Per quel che riguarda le qualificazioni giuridiche è da ricordare che, nel nostro ordinamento, alcune di esse poggiano su presunzioni di diritto (come la dichiarazione di recidiva e di abitualità) e non sempre risulta, in base alle esperienze penitenziarie, che coloro i quali sono con esse caratterizzati abbiano effettivo bisogno di un tipo di trattamento particolare; mentre altre qualificazioni (come il vizio parziale di mente) hanno riferimento alle condizioni del soggetto al tempo del commesso reato, le quali non sempre rimangono uniformi durante tutta l'esecuzione penale. È senz'altro preferibile il criterio consigliato dalla maggior parte degli studiosi e dei pratici di procedere al raggruppamento dei soggetti in relazione alle loro caratteristiche di personalità, in modo da poter ottenere i più fruttuosi risultati con un trattamento comune. Data l'enorme varietà di caratteristiche e quindi dei tipi di trattamento ipotizzabili, non è sembrato utile prestabilire con criteri fissi le varie classi di istituti destinati allo svolgimento dei trattamenti di diversa specie.

In ciò il disegno di legge innova profondamente i criteri adottati dal regolamento in vigore, il quale dà particolare rilievo alla

specializzazione degli istituti, prevedendone una precisa classificazione.

Non si è ritenuto di poter seguire il medesimo criterio, sia perchè la detta classificazione degli istituti è in gran parte legata alla distribuzione dei detenuti e degli internati in categorie, sia perchè l'applicazione pratica del sistema vigente non ha dato i risultati auspicabili. È avvenuto, anzitutto, che i movimenti della popolazione carceraria non sempre hanno consentito di utilizzare convenientemente la capienza degli stabilimenti specializzati. In secondo luogo, la confluenza in determinati tipi di istituti di soggetti appartenenti alle corrispondenti categorie previste, ma in realtà aventi caratteristiche personali molto differenti, ha dato origine a notevoli difficoltà. Infine si è dovuto constatare che in taluni istituti speciali non c'era ragione di organizzare un trattamento differente da quello previsto per gli istituti ordinari.

I criteri a cui il disegno di legge ha preferito ispirarsi sono, invece, la differenziazione del trattamento in relazione alle caratteristiche comuni dei soggetti raggruppati nei vari istituti e l'adeguamento del trattamento differenziale. Nell'attuazione di tali criteri, si è ritenuto inutile ed anzi dannoso vincolare ogni situazione al rispetto di una preordinata classificazione di istituti tipici. In tal modo sarà consentito all'Amministrazione di avvalersi, al massimo grado, dei progressi delle tecniche di osservazione e di trattamento nel raggruppare i soggetti affidati alle sue cure nei vari istituti onde poter applicare, con chiare vedute pratiche, le forme d'intervento più idonee alla rieducazione.

PARAGRAFO IV

L'osservazione dei detenuti e degli internati

15. — L'individualizzazione del trattamento poggia su una indispensabile premessa: l'osservazione della personalità di ciascun soggetto.

Il principio della necessità dell'osservazione aveva avuto, in passato, espliciti riconoscimenti, ma con un significato assai

meno tecnico e con una portata ben più ridotta di fronte a quelli previsti dal disegno di legge. Invero, è prescritto negli articoli 45 e seguenti del regolamento vigente un periodo di isolamento, della durata massima di un mese, per ciascun detenuto ammesso in un istituto penale. Durante il detto periodo il detenuto deve essere visitato quotidianamente dal direttore, dal cappellano e dal medico ed eventualmente anche dal dirigente tecnico delle lavorazioni, allo scopo di raccogliere dati sulle condizioni fisiche, sulle qualità morali, sulle attitudini lavorative nonchè gli altri elementi utili a stabilire in quale gruppo il condannato debba essere inserito. Questa misura adempie indubbiamente a funzioni di osservazione della personalità con il fine di preparare il trattamento, ma la natura e l'estensione di essa appaiono, alla luce delle attuali conoscenze e vedute scientifiche, di ben modesta efficacia nell'assolvimento del compito di diagnosticare il quadro, estremamente complesso e differenziato, delle singole personalità.

Il reato, in moltissimi casi, si manifesta come un comportamento rivelatore di scarso adattamento del suo autore alle regole della vita sociale, derivante, sul piano psicologico, da una scarsa adesione ai valori morali o da una prevalenza di impulsi o da un eccesso di reattività o, comunque, da un insufficiente governo dei meccanismi inibitori. Appare, pertanto, a prima vista, necessario portare l'indagine sugli eventuali disturbi della personalità che possono essere messi in relazione con l'azione criminosa, senza peraltro toccare direttamente la capacità d'intendere e di volere che già ha formato oggetto del giudizio del magistrato nel processo penale. Comunque, risulta dalla esperienza criminologica e penitenziaria che, indipendentemente dal valore sintomatologico che il reato commesso può avere, un rilevante numero di condannati presenta, ad una osservazione profonda ed attenta, preoccupanti carenze nella struttura della personalità, le quali provocano difetti di integrazione sul piano individuale e sociale e non possono essere trascurate ai fini di una consapevole azione di prevenzione speciale.

È evidente che, per poter effettuare una completa diagnosi sulla personalità, non è sufficiente appagarsi di una osservazione limitata solo al comportamento esteriore, specialmente se affidata a persone prive delle necessarie conoscenze biologiche, psicologiche e pedagogiche. Non è il caso di ricordare qui i progressi compiuti, sotto questo aspetto applicativo, dalla odierna criminologia, la quale si va ormai completamente affrancando da pregiudizi di scuole e tendenze che avevano, per il passato, orientato l'esame della personalità in determinate direzioni, condizionandolo spesso ad interpretazioni unilaterali. Il punto di incontro di varie correnti dottrinali è rappresentato, oggi, dalla comune opinione circa la necessità di studiare, con atteggiamento clinico, gli autori dei reati, al fine di cogliere i fattori individuali e ambientali della criminalità. L'Amministrazione penitenziaria, infatti, ha un particolare interesse a seguire e ad applicare i progressi della scienza nei metodi di indagine, rivolti a cogliere i difetti attuali di strutture della personalità dei singoli, dipendenti da fattori individuali o ambientali per una specifica ricerca di quegli elementi che possono averne facilitata la caduta nel delitto e possono sospingerli, anche in futuro, nella medesima via. In corrispondenza delle più progredite concezioni criminologiche, il disegno di legge indica all'Amministrazione le linee generali delle indagini da compiere nell'esame individuale: la indagine comportamentale che deve tener conto di tutte le manifestazioni del soggetto nella vita penitenziaria e non deve essere quindi limitata al momento particolare dell'isolamento; quella medica che deve cogliere le eventuali deficienze organiche e le affezioni patologiche di una certa durata; quella psicologica diretta a stabilire le tendenze, il temperamento, l'intelligenza, la volontà, il carattere; quella psichiatrica destinata a scoprire le tare ed i disturbi delle varie facoltà psichiche; quella sociologica avente per oggetto la storia familiare del soggetto, le vicende dell'età evolutiva, lo esame dei rapporti sociali, le influenze positive e negative dell'ambiente, gli interessi più sentiti e simili manifestazioni. Ciascun settore di indagini deve essere, ovviamente,

affidato a specialisti della materia i quali abbiano, altresì, specifiche conoscenze criminologiche.

La diagnosi del caso deve essere il risultato complessivo delle singole ricerche analitiche collegialmente vagliate dai predetti operatori, sì da consentire un'interpretazione comune dei reali aspetti caratteristici dell'individuo. Soltanto una siffatta attività diagnostica può permettere la formulazione di un serio programma di trattamento da attuare con l'inserimento del soggetto in un determinato istituto e in un determinato gruppo e con l'applicazione di specifici interventi adeguati alle sue particolari condizioni personali e familiari.

PARAGRAFO V

Norme particolari per gli imputati

16. — Il testo di riforma prende in particolare considerazione la posizione degli imputati in custodia preventiva.

Nei confronti di costoro, in omaggio al precetto costituzionale (articolo 27, comma secondo) in base al quale essi non sono considerati colpevoli fino alla condanna definitiva, non appare lecito condurre un trattamento rieducativo con il necessario assoggettamento a tutti gli interventi che caratterizzano il trattamento condotto nei confronti dei condannati, il quale, come è noto, muove dalla premessa di uno stato di disadattamento sociale espresso con atti delittuosi la cui responsabilità è stata giudizialmente accertata. Se è necessario distinguere la posizione dell'imputato da quella del condannato, non devesi tuttavia giungere all'assurdo di danneggiare per una simile preoccupazione gli stessi imputati. Invero non è ammissibile assumere un atteggiamento passivo di non intervento, al punto da lasciare che essi trascorrono in assoluta inerzia il periodo della custodia preventiva e che si ignorino del tutto i particolari e spesso gravi problemi che le loro condizioni personali possono presentare. Non ci si può nascondere che la carcerazione preventiva comporta, con la vigente procedura penale e prassi giudiziaria, lunghi periodi

di internamento al punto che in alcuni casi, all'atto della sentenza definitiva, l'intera pena inflitta risulta espiata. Si è avuta cura, perciò, con modalità ed accorgimenti particolari e nel pieno rispetto dei diritti degli imputati e delle esigenze della procedura penale, di prevedere la possibilità che anche nel corso della carcerazione preventiva i predetti possano beneficiare di una serie di attività specialmente indirizzate all'elevazione spirituale, culturale e professionale.

Per quanto riguarda il lavoro sono state superate molte perplessità relative alla portata del precetto costituzionale, talchè l'obbligatorietà del lavoro non è stata ritenuta in contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato. La Costituzione, invero, proclama nel comma primo dell'articolo 1, che « l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro » ed ancora, nel secondo comma dell'articolo 4, che « ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società ».

Se, dunque, il lavoro è oggetto di un imperativo etico, tanto solennemente ed opportunamente affermato, non si vede come si potrebbe riconoscere all'imputato in stato di carcerazione preventiva un assurdo « diritto » all'ozio. L'Amministrazione penitenziaria non può venir meno al compito di evitare ogni deterioramento della personalità in relazione ad una condizione di restrizione della libertà personale e poichè l'ozio prolungato, specialmente in stato di carcerazione, ha effetto criminogenetico e di involuzione della personalità, sarebbe assurdo lasciare gli imputati in una pregiudizievole situazione di abbandono, riversando, invece, ogni cura verso i condannati. All'attività lavorativa è connessa, pure, una distensione psicologica molto necessaria a chi versi nella situazione di ansia che si determina nell'attesa della sentenza ed ancora essa preserva il fisico dal decadimento che consegue alla inerzia prolungata. L'esclusione dell'imputato dall'obbligo del lavoro sarebbe stata sostenibile in un ordinamento che avesse considerato il lavoro come afflizione e non in un sistema come il nostro, in cui l'attività

lavorativa è riguardata come parametro di normalità che caratterizza la dignità dell'uomo nel suo moderno inserimento sociale.

La particolare condizione dell'imputato è stata, tuttavia, presa in considerazione perchè l'obbligo del lavoro, come si dirà in appresso, può essere escluso da particolari condizioni ed è, comunque, mitigato dal riconoscimento che è dato, nell'ambito del possibile, alle scelte individuali.

Gli imputati non sono oggetto di osservazione scientifica della personalità quale è prevista nei confronti dei condannati e degli internati. Si è adottato questo indirizzo dopo un'attenta riflessione sullo *status* dell'imputato nel sistema processuale e nell'ordinamento penitenziario. È parso, infatti, che la sottoposizione agli esami specialistici, che esplorano le varie aree della personalità nell'ambito dell'osservazione scientifica, potesse costituire una violazione di quei diritti che continuano a competere all'individuo in attesa di giudizio. L'osservazione scientifica della personalità dell'imputato avrebbe, poi, creato un sostanziale conflitto con la norma limitativa dell'articolo 314 del codice di procedura penale che vieta le perizie fuori dall'accertata esistenza di una causa patologica.

L'esclusione dell'osservazione scientifica della personalità nei confronti degli imputati non va intesa, però, nel senso che all'Amministrazione è preclusa ogni attività di controllo medico e di valutazione comportamentale. Ed invero l'imputato è pur sempre un individuo inserito in una particolare comunità che presenta problemi delicati di organizzazione e di governo.

Una tale comunità non potrebbe convenientemente essere amministrata senza una conoscenza dei suoi componenti e delle particolari caratteristiche e dei bisogni di ciascuno. Pertanto le direzioni degli istituti devono procedere a tutti i necessari accertamenti. Questi accertamenti non contrastano in alcun modo con lo *status* sopraddetto, perchè sono finalizzati a tutelare la personalità dell'imputato, ad inserirlo, a ragion veduta, nei vari ambienti di vita dell'istituto e a garantire il mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza.

PARAGRAFO VI

Le attività assistenziali

17. — Il disegno di legge, oltre ad aver riorganizzato, con aderenza alle moderne vedute in tema di interventi sociali, il settore dell'assistenza, nelle due forme tradizionali in favore dei congiunti dei detenuti e degli internati e in favore dei dimessi dagli istituti penitenziari, ha risposto alla diffusa aspettativa di considerare e di alleviare le conseguenze negative del reato nei confronti delle vittime.

Nei regolamenti precedenti (regio decreto 1° giugno 1891, n. 261; regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908; regio decreto 19 febbraio 1922, n. 393; regio decreto 18 giugno 1931, n. 787) la considerazione delle vittime era volontariamente omessa, così come si evince dalla relazione al regolamento del 1891, in aderenza ad una distinzione rigida e formale fra torto civile e illecito penale, secondo la quale i rapporti fra condannato e vittima sono ricondotti sotto l'esclusivo profilo civilistico dell'obbligo della restituzione e del risarcimento. Questa concezione è stata seguita anche dal vigente codice penale che, pur prevedendo l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato come condizione per la concessione della liberazione condizionale, non dà rilevanza alle modalità dell'adempimento e quindi alla circostanza che esso sia stato o meno spontaneo o, addirittura, operato da terzi.

Negli ultimi anni la figura della vittima ha cominciato a destare l'interesse dei criminologi, i quali si sono resi conto che il soggetto delinquente non può essere adeguatamente compreso se non si conosce anche la persona della vittima e la parte da essa avuta nella dinamica del delitto. Sta sorgendo così un nuovo settore di studi a cui è dato il nome di « vittimologia ». Il concetto di « vittima » prescinde dalla considerazione penalistica di soggetto passivo o di persona offesa dal reato e da quella civilistica di persona danneggiata dal reato, limitandosi ad indicare, in una dimensione criminologica, le

persone che direttamente o indirettamente ricevono danno o dolore dal delitto.

L'espressione vittima, in virtù di questa accezione, è parsa opportunamente utilizzabile nella nostra sede sia per indicare l'orientamento del colpevole in senso contrario a quello tenuto con il delitto, sia per andare incontro, sul piano assistenziale in genere, a coloro che soffrono a causa del delitto e sono stati, sin qui, pretermessi rispetto ai congiunti dei detenuti che ricevono assistenza dai Consigli di patronato o da altri enti appositamente convenzionati.

Una recente inchiesta mondiale ha dimostrato che il risveglio di interesse verso le condizioni delle vittime è un fatto che si va generalizzando.

Trattasi indubbiamente del risorgere di un'intuizione naturale e primordiale, offuscata dalle sovrastrutture storiche degli ordinamenti positivi.

In un progetto di codice penitenziario, pubblicato dal Ministero della giustizia del Brasile, vi è un intero titolo (titolo XI) dedicato all'assistenza alle vittime delle infrazioni penali e alle loro famiglie. Pur se l'impostazione ivi data non può essere condivisa per il riferimento alle possibilità economiche del condannato (articolo 203: « Il condannato, che abbia possibilità economiche, risponde dell'assistenza alla vittima e alla sua famiglia, indipendentemente dalla riparazione del danno »), si rileva l'affermazione del principio della riparazione intesa come elemento della rieducazione.

È parso opportuno, pertanto, in sede di riforma dell'ordinamento penitenziario, riconoscere uno specifico dovere sociale di assistenza alle vittime del delitto accanto al dovere, già riconosciuto, di assistenza ai familiari dei detenuti e ai liberati dal carcere. L'ordinamento penitenziario infatti è la sede propria di questa previsione per una ragione di armonia, per un richiamo costante all'equilibrio imposto dall'esistenza di due fenomeni concorrenti, generati dalla medesima radice, ed infine per la particolare provenienza dei mezzi assisten-

ziali che si ricollega, fra l'altro, nel presente disegno di legge, al lavoro penitenziario.

Per quanto riguarda il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, infatti, è prevista una speciale Cassa, alla quale è devoluta la tradizionale differenza di decimi fra mercede e remunerazione; mentre per l'assistenza alle famiglie dei detenuti e ai liberati dal carcere all'attuale Cassa delle ammende è dovuta annualmente una parte dei proventi delle manufatture carcerarie.

18. — Per quanto riguarda le attività assistenziali a favore dei familiari dei detenuti e dei dimessi dagli istituti penitenziari, è stato tenuto in conto che la rieducazione non può esaurirsi nel trattamento personale dei soggetti durante il periodo di tempo in cui essi si trovano in stato di detenzione, ma deve, da una parte, essere integrata con una azione esercitata sulle famiglie e, dall'altra, essere seguita da un'opera di sostegno, condotta dopo la dimissione.

Sotto il primo profilo, bisogna anzitutto trarre le dovute conseguenze sul piano pratico, dall'eventuale accertamento, attraverso l'analisi diagnostica dell'osservazione, di carenze della personalità che abbiano le loro radici in situazioni familiari anormali, generatrici di squilibri affettivi, di stati di bisogno materiale e talvolta di esiziali contagi criminosi; ed occorre intervenire, in tutti i modi possibili, per modificare sì preoccupanti situazioni o almeno per sottrarre il soggetto alle loro nefaste influenze. Ma anche quando non risulti un simile stato di cose, è doveroso rivolgere la massima attenzione alle sorti, spesso miserrime, materialmente e moralmente, della famiglia del detenuto, anche allo scopo di ottenere che questi non trovi in essa, dopo la dimissione, fattori negativi di tale natura da neutralizzare i benefici effetti dell'opera rieducativa svolta durante la detenzione e che, anzi, dalla constatazione dell'aiuto che la società ha offerto ai suoi cari, tragga ulteriore motivo a perseverare sulla via del bene.

Sotto il secondo profilo, quello dell'opera di sostegno post-penitenziaria, è evidente la

opportunità di riscontrare l'efficacia del trattamento praticato attraverso le prime prove che l'individuo compie dopo il ritorno in libertà e d'intervenire a tempo per allontanarlo dai rischi più immediati da cui egli potrebbe essere irreparabilmente travolto. Questa azione, che in alcuni Paesi è definita « dopo-cura » (*post-curam, after-care*) o « aiuto post-penitenziario », viene ormai considerata come una prosecuzione del trattamento, o meglio come la fase terminale di esso, così come l'assistenza sanitaria del convalescente completa e corona le terapie adoperate per combattere l'infermità in modo da assicurare la definitiva guarigione.

19. — Questi due aspetti dell'assistenza, sebbene si presentino concettualmente ben distinti, nella massima parte dei Paesi civili sono curati dalle stesse organizzazioni: associazioni private (come le « Sociétés de patronage » di tradizione francese), uffici non inquadrati nelle pubbliche amministrazioni ma incaricati di un pubblico servizio (come le « agencies », di tipo anglosassone), enti o uffici privati (come in Italia). E questo abbinamento di funzioni non ha mai dato causa ad apprezzabili inconvenienti, anzi si ha ragione di pensare che esso abbia reso più efficace l'azione assistenziale, fornendo agli operatori una visione più ampia dei problemi da affrontare. Per questi motivi il progetto ha insistito sul sistema unitario preoccupandosi di perfezionare gli organi e di dettare più precisi criteri per l'esercizio delle relative attività.

Circa gli organi è da rilevare, anzitutto, che, accanto ai preesistenti Consigli di patronato (di cui è però mutata la struttura e quindi anche la denominazione, come si dirà in appresso), sono istituiti degli uffici composti di personale specificatamente preparato ed impegnato a tempo pieno, cioè i centri di servizio sociale. Essi sono stati previsti sul modello degli analoghi uffici di servizio sociale che già sono in funzione per la prevenzione della delinquenza minorile, sia pure con diversa sfera di attribuzioni, ed è stata ad essi data la denominazione di « cen-

tri » per adulti non soltanto per la necessità di distinguerli da quelli preesistenti, ma anche perchè la loro peculiarità consiste nell'essere chiamati a cooperare in pari tempo sia con i predetti Consigli, sia con il personale direttivo degli istituti, sia con il magistrato di sorveglianza, mentre dipendono direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria.

Nel settore dell'assistenza, l'azione dei centri di servizio sociale ha un concreto contenuto tecnico che la differenzia nettamente dalle altre attività tradizionali svolte da persone benefiche e si accompagna ad interventi di sostegno e di controllo della condotta: ciò consente di parlare di vero e proprio trattamento post-penitenziario. La detta azione affianca, da una parte, quella dei citati Consigli nell'esecuzione di tutti i compiti che a questi sono propri, dall'altra, quella del personale degli istituti nella cura dei rapporti fra i detenuti e gli internati e il mondo esterno e nella preparazione al rientro dei soggetti nella società libera. In questa opera di collaborazione, il servizio sociale potrà dare un prezioso contributo orientando, con la preparazione specifica del suo personale, l'azione dei Consigli e del personale degli istituti.

Negli altri settori, al servizio sociale è anzitutto devoluto il compito di operare gli accertamenti noti sotto il nome di inchieste sociali, per coadiuvare il magistrato di sorveglianza nell'acquisizione di utili dati ambientali ai fini dell'applicazione, modificazione e revoca delle misure di sicurezza personali o della concessione della liberazione condizionale. Non occorre illustrare l'importanza che può avere una approfondita conoscenza delle situazioni relative alla famiglia ed agli altri gruppi in cui l'individuo ha le sue più intense relazioni, per la formulazione di un preciso giudizio di pericolosità nel primo caso e, nel secondo, per la previsione delle probabilità di successo che un'anticipata dimissione può avere.

Le relative indagini, che finora sono state condotte sulla base di informazioni incomplete, potranno essere svolte in modo più ap-

propriato mercè le tecniche del servizio sociale, già utilizzato ai fini diagnostici.

È poi data al servizio sociale la possibilità di intervenire nella esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Infatti, il magistrato di sorveglianza ha, in base al disegno di legge, la facoltà di affidare le persone sottoposte alla suindicata misura, oltre che all'autorità di pubblica sicurezza per la vigilanza di polizia, alle cure del detto servizio perchè sia agevolato il loro reinserimento nella vita sociale. Ciò conferisce un nuovo aspetto al detto tipo di misura, la quale non si risolve in un mero controllo negativo della condotta, cioè rivolto solamente ad evitare nuove manifestazioni criminose, ma viene integrata da una azione di sostegno morale e materiale, efficacissima a ridurre e combattere tempestivamente gli stimoli ai comportamenti antisociali.

20. — La massa degli interventi assistenziali, come accennato, è lasciata alla competenza dei già menzionati enti appositamente creati col vigente codice penale (articolo 149). Ad essi è stato dato il nome di « Consigli di aiuto sociale » in sostituzione di quello di « Consigli di patronato ». Il mutamento di denominazione rappresenta un adeguamento sia al più ampio settore di interventi che comprende ora anche le vittime del delitto, sia allo spirito, modernamente inteso, dell'assistenza ai dimessi dagli istituti ed alle famiglie dei detenuti e degli internati. Per rendere più efficienti tali istituzioni, si è ritenuto anzitutto di integrarne la composizione con altri esponenti delle forze assistenziali del luogo e, inoltre, di costituire nel loro seno dei comitati incaricati, *ope legis*, di studiare ed attuare tutte le provvidenze idonee a favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena. Tali provvidenze non devono intendersi limitate alla mera ricerca di occupazione, ma devono tendere, in ogni modo, ad interessare i datori di lavoro e la pubblica opinione in genere alla sorte dei detti individui, specialmente se hanno ben risposto all'opera rieducativa, diffondendo

la convinzione che il venire incontro a costo non è soltanto un atto di solidarietà umana, ma un efficace contributo alla profilassi criminale.

Inoltre, poichè non è possibile contare sopra sufficienti risorse assistenziali in tutti i capoluoghi di circondario in cui i Consigli hanno sede, è stata prevista la possibilità di fondere, quando occorra, due o più Consigli di aiuto sociale, allo scopo di riunire le loro forze perchè possano così assolvere ai propri compiti.

Una nuova figura di operatori penitenziari prevista dal progetto è quella degli « assistenti volontari », che hanno il principale campo di azione nell'interno degli istituti ma possono estendere la loro opera anche all'assistenza dei dimessi e delle famiglie.

Il disegno di legge precisa legislativamente la loro funzione e ne definisce altresì la sfera di competenza ed i rapporti di collaborazione con l'altro personale: precisamente, con i direttori degli istituti per quanto riguarda l'attività interna e con i centri di servizio sociale per quanto riguarda quella esterna. L'intervento dei volontari nell'assistenza penitenziaria, molto diffuso in alcuni Paesi stranieri, merita di essere incoraggiato anche nel nostro, non solo per il valore morale delle iniziative che lo ispirano, ma anche per l'apporto che esso può dare nel far fronte alle innumerevoli esigenze assistenziali dei sottoposti alle misure penali e dei loro familiari.

PARAGRAFO VII

Interventi dell'Autorità giudiziaria nell'esecuzione penitenziaria

21. — Il disegno di legge ha messo nel dovuto risalto gli interventi dell'Autorità giudiziaria nell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive, nell'attuazione della custodia preventiva e nell'organizzazione generale della vita degli istituti. Gli organi a cui sono devoluti poteri di intervento rimangono rispettivamente il magistrato di sorveglianza, il procuratore della Repubbli-

ca ed il procuratore generale della Repubblica, ma le relative sfere di attribuzioni, che attualmente si desumono da varie disposizioni di legge, vengono opportunamente fissate in linee generali.

Bastano pochi cenni in ordine ai poteri del procuratore generale e del procuratore della Repubblica, in quanto essi sono concepiti in funzione di una mera vigilanza che non incide sul trattamento in senso tecnico. Più ampia è la sfera di azione del procuratore generale della Repubblica, il quale è chiamato a vigilare sull'andamento di tutti gli istituti penitenziari del distretto, al fine di assicurare la piena legittimità di tutte le attività di trattamento, tanto generali quanto particolari, in essi svolte. Inoltre, lo stesso magistrato conserva anche le altre particolari attribuzioni che, per legge, gli sono devolute in materia penitenziaria, tra le quali sono da ricordare quelle previste dal regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, in tema di poteri gerarchici sul personale e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538, in tema di vigilanza periferica. Il campo di azione del procuratore della Repubblica è limitato alla vigilanza sul trattamento degli imputati, così come avviene in virtù delle disposizioni vigenti (articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602; articolo 7 e seguenti delle disposizioni regolamentari, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 603). Invero il capo del Pubblico ministero del circondario è l'organo più qualificato a controllare che ogni caso di detenzione preventiva sia conforme a legge, che il trattamento usato agli imputati corrisponda in tutto a quello previsto per i detenuti non definitivamente condannati, che il regime di vita ad essi applicato non leda gli interessi della giustizia e degli stessi soggetti. Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni è riservata la vigilanza sul trattamento dei minori in istato di custodia preventiva.

22. — Degna di particolare rilievo è la nuova disciplina stabilita per il funziona-

mento degli uffici di sorveglianza. L'istituto del giudice di sorveglianza, che è stato introdotto con notevoli aspettative, anche nell'ordinamento francese, è ritenuto, senza opposizioni, una valida garanzia di giustizia nell'esecuzione penitenziaria ed un fattore di perfezionamento del trattamento nei suoi aspetti tecnici.

L'esperienza fatta nel nostro ordinamento ha portato a rilevare inconvenienti di funzionamento in dipendenza del fatto che i magistrati addetti ai predetti uffici, quasi sempre gravati di altri incarichi giudiziari, non possono dedicare sufficienti cure alle funzioni proprie degli uffici stessi e nemmeno formarsi una specifica preparazione nel campo del diritto penitenziario e delle discipline complementari. Tale situazione è addirittura inevitabile nei tribunali minori, in cui il ridotto numero di magistrati non consente di destinarne uno esclusivamente alle funzioni di sorveglianza.

Allo scopo di eliminare le cause degli accennati inconvenienti, il disegno di legge ha previsto sia la costituzione di appositi uffici di sorveglianza, nelle sedi indicate in apposita tabella, con l'assegnazione di congrui organici di magistrati (alcuni anche con qualifica di magistrato di Corte d'appello), di funzionari di cancelleria e di personale esecutivo subalterno, sia l'obbligatorio esonero dei magistrati ad essi adibiti da ogni altra funzione giudiziaria, sia il sussidio tecnico del servizio sociale, di cui è stato fatto cenno nel precedente paragrafo. In considerazione della diversa composizione degli uffici è stata mutata la originaria denominazione, introdotta dal codice di procedura penale, in quella di « magistrato di sorveglianza ».

Il disegno di legge specifica con maggior precisione i compiti del detto magistrato. In tema di applicazione delle misure di sicurezza e di vigilanza sull'esecuzione delle dette misure e delle pene, esso si riporta alle disposizioni dei codici, che non sarebbe stato il caso di riesaminare nella elaborazione di un testo in materia strettamente penitenziaria; in tema di reclami proposti dai detenuti e dagli internati, il disegno determina, con chiarezza e coerenza, i limiti

della cognizione devoluta al magistrato di sorveglianza ed i poteri a questo conferiti. In tema di liberazione condizionale e di grazia, conserva al detto magistrato l'intervento consultivo previsto dalla legislazione in vigore. A queste attribuzioni il disegno di legge aggiunge quella di fare segnalazioni e proposte per tutto ciò che attiene all'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e quindi anche in merito all'andamento generale dei servizi dei singoli istituti, quando il loro miglioramento possa influire sul trattamento e su ogni altro aspetto dell'esecuzione, nonchè la facoltà di intervenire nella assistenza post-penitenziaria, in corrispondenza del concetto che fa di essa la prosecuzione del trattamento. In virtù di una così ampia sfera di competenza, il magistrato di sorveglianza è messo in grado di seguire, con attenzione e con notevoli poteri di intervento, l'andamento sostanziale dell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, dall'inizio, agli sviluppi successivi, alla dimissione.

L'attività del detto magistrato è stata alleviata di taluni compiti che non richiedono l'adozione di particolari garanzie e che possono meglio essere esercitati dagli operatori diretti del trattamento. Si allude ai provvedimenti relativi all'ammissione dei detenuti e degli internati al lavoro all'aperto ed alla assegnazione agli stabilimenti speciali. Per quel che concerne il lavoro all'aperto, si tratta di una modalità di trattamento, ormai molto diffusa nella pratica penitenziaria, che deve poter essere disposta e revocata senza particolari formalità, in relazione alle esigenze che, di volta in volta, si presentano nel trattamento di ciascun soggetto. Per quel che riguarda l'altro ordine di materie, è da tener presente che la soppressione del criterio distintivo fra istituti ordinari e speciali ha tolto il principale fondamento giuridico all'intervento del magistrato di sorveglianza e la nuova impostazione del sistema, precedentemente illustrata (n. 14), rende opportuna una maggiore libertà di azione da parte del personale responsabile dell'opera rieducativa nel disporre il passaggio dei soggetti da un istituto all'altro.

Per contro, alla competenza del magistrato di sorveglianza è stato attribuito il potere di disporre sull'ammissione al regime di semilibertà e di concedere la liberazione anticipata e la remissione del debito, istituti di cui saranno di seguito indicate le caratteristiche. Data la peculiarità di questi istituti, si è ritenuto opportuno sottoporre l'applicazione al vaglio del magistrato per garantire un'assoluta indipendenza ed una completezza di giudizio.

PARAGRAFO VIII

Semilibertà, licenze, permessi, liberazione anticipata, liberazione condizionale, remissione del debito

23. — Particolare rilievo meritano i suaccennati istituti della semilibertà, delle licenze e permessi, della liberazione anticipata e della remissione del debito, mentre devono essere chiariti i motivi per cui circa la liberazione condizionale ci si è limitati a disciplinare solo il procedimento per la concessione.

La semilibertà è istituto già in uso in alcuni ordinamenti stranieri e dalla pratica applicazione non risulta che siano derivati inconvenienti di rilievo. La semilibertà è caratterizzata dal fatto che, pur conservando il soggetto la condizione giuridica di detenuto a tutti gli effetti, gli è consentito, con le modalità stabilite dal direttore dell'istituto al quale è assegnato, di trascorrere parte della giornata all'esterno senza scorta alcuna e vestito di abiti civili, ma con l'obbligo di rientrare in ora prestabilita.

L'uscita dall'istituto è concepita, tuttavia, non come una benevola concessione fatta per motivi di svago o per soddisfazioni di esigenze personali, ma come un contatto, a titolo di prova, con la vita esterna, consentito soltanto per la partecipazione ad attività di lavoro o di istruzione.

Il disegno di legge introduce questo nuovo tipo di regime nel nostro ordinamento con le cautele necessarie ad evitare concessioni imprudenti e facili generalizzazioni. In primo luogo, come si è detto, prescrive uno specifico provvedimento del magistrato di

sorveglianza per l'ammissione a tale regime; in secondo luogo, ne affida l'applicazione soltanto ad alcuni istituti il cui personale deve essere particolarmente preparato a valutare l'opportunità di permettere, caso per caso, l'uscita dei soggetti; in terzo, prevede un sistema di vigilanza tanto più difficile quanto meno visibile, diretto a controllare l'uso che ciascuno fa del tempo trascorso fuori dell'istituto. Esso legittima, inoltre, la ammissione a questo particolare regime soltanto per i condannati a pene detentive di una certa durata (precisamente di durata non inferiore ai tre anni), oltre che per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola, della casa di lavoro e del riformatorio giudiziario.

L'ammissione è subordinata, per i condannati, al decorso di determinati periodi di espiazione detentiva e, per tutti, al buon risultato del trattamento rieducativo praticato ed alla probabilità che l'attuazione di tale regime faccia compiere al soggetto ulteriori progressi sulla via del recupero sociale. Qualora simili premesse vengano a cadere l'ammissione è destinata ad essere senz'altro revocata, ma non è previsto alcun divieto per la rinnovazione di essa.

Per gli ammessi al regime di semilibertà è prevista, altresì, la concessione di licenze a titolo di premio, la quale è anche devoluta alla competenza del magistrato di sorveglianza.

L'inosservanza dell'obbligo del tempestivo rientro in istituto, sia in occasione della uscita giornaliera, sia in occasione di licenze concesse, è punita con varie sanzioni a seconda della gravità dell'infrazione: si va da una misura disciplinare alla revoca del beneficio e, nei casi più gravi, all'applicazione di sanzioni penali appositamente previste.

24. — Il disegno di legge non modifica il sistema vigente in tema di concessione di licenze nel caso dell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, se non in un punto: cioè nell'esclusione delle licenze-premio per gli internati sottoposti alle misure di tipo psichiatrico (ospedale psichiatrico giudiziario e casa di cura e di custodia) in quanto

non appare giustificabile, da un punto di vista logico e pratico, il premiare, con dimissione temporanea dagli istituti di ricovero, la buona condotta di persone affette da infermità psichiche.

Una importante innovazione consiste nella possibilità di concedere ai detenuti il permesso di visitare i prossimi congiunti, ove costoro versino in imminente pericolo di vita. Essa è ispirata ad un'« esigenza di umanità », segnalata da più parti ed autorevolmente affermata in una delle raccomandazioni della Commissione parlamentare. Durante la permanenza fuori dell'istituto, i detenuti non dovranno, però, essere lasciati liberi di muoversi a loro piacimento, come avviene nell'applicazione della semilibertà o in caso di licenza; essi saranno sottoposti ad efficaci forme di controllo che sono state previste in termini generici, in quanto è demandata alle future disposizioni del regolamento la loro specifica disciplina. La nuova norma non contempla gli internati, per i quali rimane fermo che possono fruire, in circostanze del genere, della licenza per gravi motivi familiari.

25. — Nel quadro del sistema inteso a mobilitare le energie volitive e a suscitare adesione e partecipazione dei soggetti all'azione rieducativa svolta nei loro confronti si pone, con carattere di assoluta novità per la nostra tradizione, l'altro istituto, cioè quello della liberazione anticipata (articolo 66) già felicemente sperimentato e operante in alcuni Paesi.

Rispetto agli altri istituti che concorrono a formare il sistema in discorso (semilibertà, liberazione condizionale, remissione del debito) la liberazione anticipata ha caratteristiche particolari che ne accentuano la sua efficacia di strumento rieducativo.

Trattasi, in sostanza, di un abbuono di una frazione di pena detentiva per ciascun periodo predeterminato di comportamento qualificato.

Al fine di valutarne la reale efficacia deve ricordarsi che i condannati, essendo per lo più individui che abbisognano di rieducazione, presentano personalità deficitarie per carenze più o meno profonde, di vario ge-

nere. Il comportamento delinquenziale è, dal punto di vista criminologico, una manifestazione sintomatica di inattitudine a risolvere i propri problemi con mezzi e per vie socialmente accettabili. Il delinquente dimostra, spesso, un'incapacità a programmare la sua vita, a prostrarre nel tempo un comportamento che implichi fatica o sforzo in vista di un bene non immediato.

Considerato che il condannato presenta, ovviamente, ancora i detti tratti negativi di personalità quando viene sottoposto ad un trattamento rieducativo, deve presumersi che le astratte promesse di beni incerti e molto lontani nel tempo, come la semilibertà e la liberazione condizionale, non hanno valore sufficiente a determinare un miglioramento del comportamento e, ancora meno, una positiva tensione psicologica. Se il condannato possedesse già queste capacità, probabilmente non avrebbe bisogno di rieducazione alcuna.

Il metodo con cui si attua l'istituto della liberazione anticipata è informato a questo presupposto e tende, per ciò, ad accorciare i tempi d'impegno con periodiche acquisizioni di un sicuro beneficio. La prosimità della meta ha attitudine a polarizzare su di questa l'interesse e l'impegno del condannato; la limitata durata del periodo di tempo, preso come unità di misura per la valutazione del comportamento, conferisce fiducia al soggetto nelle proprie possibilità di riuscita.

Conseguito il primo risultato, immediatamente si prospetta la possibilità di conquistarne un altro e si rinnovano, quindi, con la fiducia accresciuta dal precedente conseguimento, le favorevoli condizioni di impegno personale.

La perseveranza di un comportamento valido da periodo a periodo finisce per divenire una capacità acquisita di un determinato modo di essere, tale da consentire una programmazione a più vasto raggio verso le mete della semilibertà, della liberazione condizionale e della remissione del debito.

Il particolare contenuto psicologico della liberazione anticipata impone di rendere irrevocabile il beneficio per successive man-

canze disciplinari, affinché il condannato non sia toccato dalla sfiducia di non poter, alla fine della pena, fruire effettivamente del beneficio. L'irrevocabilità per fatti disciplinari è imposta, poi, da altre considerazioni di natura penitenziaria: gli individui che hanno più meritato nel corso della esecuzione e, quindi, hanno accumulato un più consistente abbuono di pena verrebbero proporzionalmente più colpiti per una infrazione disciplinare, con il probabile riflesso di divenire vittime timorose dei più pravi e prepotenti, che potrebbero piegarli al loro volere con la minaccia di coinvolgerli in infrazioni disciplinari. Ne consegue che la revoca rimane limitata al caso di condanna per delitto.

Le peculiarità di questo istituto si profilano tutte nell'ambito penitenziario, talchè sembra adeguata la sua collocazione nell'ordinamento penitenziario anzichè nel codice penale.

In effetti la liberazione anticipata non modifica la pena inflitta e di conseguenza il giudicato penale; essa è una modalità strettamente correlata alla durata della pena e rimane un fatto interno alla misura penale, interamente legato all'esecuzione, non altrimenti che un permesso concesso al condannato di recarsi fuori dell'istituto per un certo tempo (articolo 59) o un periodo di semilibertà (articolo 63).

La natura penitenziaria del beneficio consiglia una procedura di revoca in parte diversa da quella disciplinata dall'articolo 590 del codice di procedura penale, secondo la quale la competenza per la revoca dei vari benefici, previsti dal codice, è sempre del giudice che ha pronunciato l'ultima condanna. Ciò dà ragione dell'attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza non solo a concederlo ma anche a revocarlo, allorchè la condizione per la revoca si avveri nel corso dell'esecuzione. Nei momenti successivi è parso, invece, opportuno attribuire la competenza al giudice indicato nel citato articolo 590 del codice di procedura penale.

Analoghi motivi inducono ad estendere anche agli ergastolani un simile beneficio dal momento che la recente modifica del-

l'articolo 176 del codice penale ha previsto, in via ordinaria, la possibilità per tali condannati della concessione della liberazione condizionale, stabilendo che al 28° anno di esecuzione, sia pure sotto particolari condizioni, la detenzione del condannato all'ergastolo possa avere fine.

È stato possibile avere così un termine di riferimento, che è quello già detto del 28° anno, per l'applicazione degli abbuoni di pena.

Nel caso di specie, gli abbuoni di pena non costituiscono il conseguimento certo di un beneficio, ma solo un'aspettativa ad ottenere la liberazione condizionale con anticipo sul termine massimo editale previsto dal citato articolo 176 del codice penale.

26. — Nell'elaborazione del disegno di legge non si è ritenuto di poter rivedere dalle fondamenta l'istituto della liberazione condizionale, in quanto la riforma di esso non può trovare sede che nella revisione del vigente codice penale e di procedura penale. Pertanto il disegno di legge, sull'esempio del regolamento in vigore, si limita a dettare norme sul procedimento da seguirsi per giungere alla concessione del beneficio da parte dell'autorità competente a decidere. Tuttavia, il testo afferma un importante concetto, nuovo in ordine alla determinazione dei presupposti per l'inizio del detto procedimento, e cioè che deve avere riguardo al grado di riadattamento sociale del condannato e, in relazione alla situazione delle vittime, se il condannato si sia spontaneamente adoperato, in rapporto alle sue possibilità, per risarcire il danno cagionato o per alleviare le condizioni delle vittime stesse.

Si è voluto così dare un criterio di orientamento sulla portata della condizione indicata nella legislazione vigente (comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, articolo 176 del codice penale). Invero, ai fini della concessione della liberazione condizionale bisogna, nella valutazione del comportamento del condannato tenuto nella vita penitenziaria, aver riguardo alla capacità da lui acquisita di adeguar-

si alle norme che regolano la vita sociale e al suo effettivo ravvedimento dimostrato attraverso un atteggiamento oblativo, contrario a quello distruttivo manifestato col delitto. È, infatti, evidente che solo in base a queste ultime circostanze è dato esprimere un fondato giudizio di previsione sul comportamento che il liberato potrà tenere all'esterno e di valutare fino a qual punto la dimissione anticipata possa giovare al definitivo recupero sociale del soggetto. Non nuoce all'armonia del sistema il fatto che questi concetti siano enunciati per la prima volta in una legge di limitata portata come quella penitenziaria, poichè la norma ha per destinatari specificamente i direttori degli istituti ed i magistrati di sorveglianza a cui spetta di preparare, con proposte e pareri, la via per la concessione della liberazione condizionale.

27. — In relazione all'istituto della remissione del debito va osservato quanto segue.

È nella dolorosa esperienza di tutti i giorni che i condannati, specialmente se hanno scontato una pena di considerevole durata, tornano in libertà con un debito rilevante nei confronti dello Stato per il dovere di rimborsare le spese di mantenimento in carcere e del procedimento. Avviene, così, che, mentre da un lato ci si preoccupa giustamente di accantonare una parte del peculio del condannato (articoli 145 del codice penale e 135 del regolamento vigente), perchè costui possa disporre, nel momento difficile del suo ritorno nella vita libera, di una somma che gli consenta di provvedere alle prime necessità, interviene un atto di precetto che gli intima il pagamento delle spese suddette. Normalmente le somme precettate sono di gran lunga superiori al fondo accantonato con i prelevamenti effettuati sulla remunerazione di lunghi anni di lavoro carcerario.

È evidente, in simile situazione, il pregiudizio che si determina a carico del liberato proprio quando egli è impegnato a farsi accettare e ad inserirsi nel mondo del

lavoro e mentre muove i primi faticosi passi, ricostruendo la sua vita, anche con l'acquisizione dei necessari beni strumentali che sono l'indispensabile puntellamento di una vita socialmente bene adattata.

L'improvvisa intimazione, la minaccia di esecuzione forzata che rischia di travolgere anche l'uomo che ha spiato e la sua famiglia, l'impossibilità di far fronte al debito, concorrono a suscitare nell'ex detenuto la sensazione di un'ingiustizia perpetrata ai suoi danni, di un'afflizione che va oltre la pena detentiva e che, perciò, viene sofferta come una persecuzione. Tutto ciò può costituire una particolare spinta di carattere criminogenetico. Di fronte a questi elementi negativi sta un interesse economico dello Stato veramente trascurabile poichè, in effetti, molto raramente si perviene a recuperare i crediti.

Posto così il problema, potrebbero prospettarsi diverse soluzioni, quali, per esempio, l'esonero dal rimborso delle spese processuali e del mantenimento in carcere o la corresponsione di elevate remunerazioni.

Non sembra che simili soluzioni siano accettabili. Il rimborso delle spese processuali e del mantenimento ha un elevato contenuto pedagogico. Esso discende dal generale principio della responsabilità e risponde a criteri di giustizia retributiva e distributiva, per cui è giusto che paghi chi ha dato causa colpevolmente alle spese e che queste non ricadano sulla generalità dei cittadini, i quali, oltre tutto, subiscono già il danno della criminalità. D'altro lato sarebbe grave esonerare dalle spese le persone abbienti e non è facile discriminare tra condannato abbiente e condannato insolvente. Infine deve notarsi che, comunque, questa soluzione imporrebbe la revisione dei principi di diritto contenuti nei codici penali e che, quindi, non sarebbe questa la sede naturale per proporla.

Quanto alla corresponsione di mercedi elevate, corrispondenti ai salari dei lavoratori, è noto che sussistono gravi motivi a sconsigliarla.

Il lavoro penitenziario, pur non essendo più il lavoro forzato dei tempi passati, rimane una modalità dell'esecuzione, tanto che nel disegno di legge conserva il suo posto di strumento indispensabile di rieducazione (articolo 6, quinto comma). La remunerazione, quindi, pur essendo opportuna per suscitare interesse verso il lavoro, per abituare all'onesto guadagno e a procurarsi limitati agi con il proprio onesto impegno, non può assumere il carattere sinallagmatico di un compenso salariale.

Le elevate remunerazioni rappresenterebbero un'insopportabile ingiustizia nei confronti dei lavoratori liberi disoccupati, che, in momenti e in zone di depressione economica, possono raggiungere cifre considerevoli, e sarebbero per essi una spinta al delitto, sia pure per il fine altruistico di provvedere ai congiunti, così come farebbe agevolmente il detenuto con i proventi del suo lavoro.

Palesamente ingiusta sarebbe pure la differenza fra la condizione dei detenuti inabili o infermi e quella dei detenuti lavoratori, laddove i secondi si procurerebbero agi e soddisfazioni negate ai primi.

Grave motivo di disordine e di indisciplina potrebbe essere la ipotizzabile difficoltà, sia pure transeunte e limitata, dell'Amministrazione a creare posti di lavoro.

Quanto argomentato dimostra sufficientemente che il grave problema del rimborso delle spese va risolto in altro modo.

Si è pensato, pertanto, ad una soluzione che mentre evita di creare inconvenienti del tipo di cui si è accennato, introduce nel sistema un ulteriore incentivo ad aderire all'opera rieducativa.

Tale appare la remissione del debito, che, per ovvi motivi prudenziali e di equità, si propone nella misura massima della metà del suo ammontare, operata nei confronti dei condannati che si siano distinti per condotta esemplare (articolo 70). Si appresta, così, un ulteriore stimolo a bene operare e si elimina un possibile fattore criminogenico nei confronti di individui che hanno mostrato, nel corso dell'esecuzione, di avere sicure capacità di riadattarsi socialmente.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

(Artt. 1-5)

28. — Le disposizioni preliminari del disegno di legge enunciano le attribuzioni dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i compiti di studio svolti nell'ambito della sua sfera d'azione e la preparazione del personale ad essa addetto.

Il primo articolo riveste particolare importanza, in quanto determina le attribuzioni della detta Amministrazione. Anzitutto vengono precisati la estensione ed i confini degli interventi di competenza della stessa nel settore della protezione dei minorenni e della prevenzione della delinquenza minorile; interventi riguardanti sia l'attuazione dei provvedimenti adottati dalla Autorità giudiziaria per la rieducazione dei minorenni disadattati e per la protezione dei minorenni da situazioni familiari pericolose, sia il coordinamento delle attività esercitate da enti pubblici e privati nel campo della prevenzione del detto fenomeno.

In secondo luogo, sono menzionate le attribuzioni tradizionalmente affidate all'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena: l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e l'attuazione della custodia preventiva, sia nei confronti degli adulti, sia dei minori.

Inoltre, è conferita alla detta Amministrazione la funzione di soprintendere e coordinare l'attività delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e privati, nonché delle associazioni di fatto e delle persone che, a qualsiasi titolo, si interessano dell'assistenza a favore dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e di coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive. In base a tale disposizione, l'Amministrazione aggiunge alla sfera di competenza finora esercitata un altro importante campo di attribuzio-

ni ed un'ulteriore responsabilità: quella di assicurare il conseguimento dei fini a cui questa specifica forma di assistenza mira, attraverso il collegamento ed il controllo delle attività svolte nel settore dai privati e dagli organi della pubblica Amministrazione. Tale potere non implica certamente un controllo in senso giuridico amministrativo, ma consiste in una vigilanza sulla efficienza tecnica dell'opera intrapresa e si risolve in una facoltà di stimolare, di orientare e di sostenere, ove occorra, le iniziative delle persone e degli organi suddetti.

L'articolo 2 affida all'Amministrazione il compito di attendere alle ricerche scientifiche nel campo della prevenzione del reato e specificamente in quei settori che attengono al trattamento dei delinquenti ed alla rieducazione dei minorenni disadattati. A tal uopo, l'Amministrazione è chiamata a collaborare con tutti gli organismi, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, interessati allo studio delle suddette materie, nonchè a curare pubblicazioni scientifiche di documentazione e di studio. Ad essa compete, naturalmente, anche la funzione di provvedere alla preparazione del personale dipendente: compito che assume oggi particolare importanza per lo sviluppo delle tecniche relative al trattamento ed alla osservazione, che richiedono un notevole arricchimento ed un costante aggiornamento delle conoscenze professionali in coloro che hanno il compito di applicarle. Ma, oltre che all'adempimento di questa funzione sua propria, l'Amministrazione è chiamata ad assumere la responsabilità della preparazione teorico-pratica nella predetta materia di studio anche dei magistrati e dei funzionari appartenenti ad altre Amministrazioni.

Per assicurare il più efficace svolgimento di tale genere di attività il disegno di legge provvede a costituire, con l'articolo 3, un apposito Istituto di studi penitenziari come organo del Ministero di grazia e giustizia, strutturalmente autonomo rispetto alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, a questa collegato

solo funzionalmente. L'autonomia di struttura è consigliata sia dalla composizione del nuovo organo, di cui potranno essere chiamati a far parte, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, anche docenti e studiosi nonchè magistrati e funzionari estranei alla predetta Direzione generale, sia per l'estensione e la peculiarità delle attribuzioni al detto Istituto affidate, tra cui la preparazione, nelle materie penitenziarie, dei magistrati e di funzionari di altre Amministrazioni. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto dovranno essere regolati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli impegni di spesa che l'organizzazione di una simile attività comporta.

Un'importante indicazione è data dall'articolo 4 circa la scelta del personale civile e militare da adibire al servizio degli istituti di prevenzione e di pena, che deve essere fatta con speciale riguardo all'importanza morale e civile e alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti che il personale è chiamato a svolgere, specialmente di quelli rieducativi.

Per il detto personale è prescritta, altresì, una buona preparazione tecnica (articolo 5) in corrispondenza di un'altra specifica raccomandazione di una delle « Regole minime », la quale segnala la necessità di curare adeguatamente la formazione ed il perfezionamento professionale degli operatori penitenziari.

Per il personale militare di custodia, com'è noto, già sono in funzione scuole militari e per quello addetto agli istituti minori già esiste di fatto una scuola di formazione, mentre non sono previste scuole per il personale destinato agli istituti per adulti. La norma dell'articolo 5, prevedendo lo svolgimento di corsi di specializzazione e di aggiornamento per tutto il personale dell'Amministrazione, supplisce anche a tale manchevolezza integrando le disposizioni del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

CAPITOLO II

ESECUZIONE DELLE PENE
E DELLE MISURE DI SICUREZZA.
ASSISTENZA

(Artt. 6-83)

29. — Il primo titolo del disegno di legge stabilisce, nel capo primo, le regole generali del trattamento applicabile ai detenuti in istato di custodia preventiva o in esecuzione di pena privativa della libertà ed agli internati sottoposti a misure di sicurezza detentive, definitivamente o provvisoriamente applicate. Particolare importanza ha, nell'esegesi del testo, l'articolo 6, nel quale sono enunciati i canoni fondamentali del trattamento penitenziario. Sono indicati in esso i due cardini dell'esecuzione delle pene e misure di sicurezza detentive: l'umanità del trattamento e la funzione rieducativa di esso.

In omaggio al principio di umanità, è testualmente sancito che non sono ammissibili altre restrizioni se non quelle richieste dalle esigenze del trattamento o dalla necessità di mantenere l'ordine e la sicurezza degli stabilimenti e che in ogni caso non sono consentite misure che siano in contrasto con il rispetto dovuto alla dignità umana.

È esplicitamente previsto, come uno degli aspetti più tipici di questa fondamentale protezione del patrimonio morale di ogni individuo, l'obbligo di chiamare, in tutti i casi, i detenuti e gli internati con il loro nome e cognome, intendendosi così abolita di pieno diritto la prescrizione di indicare e interpellare i detenuti con una cifra (prescrizione che, per vero, nella nostra vita penitenziaria era da molto tempo caduta in desuetudine e che, per di più, fu anche formalmente abolita con disposizione ministeriale del dopoguerra).

Al fine di ovviare ad ogni perplessità d'interpretazione e di evitare arbitrarie pretese da parte degli interessati, è affermato tuttavia il concetto che il trattamento, se deve essere improntato al massimo rispetto del-

l'individuo, deve svolgersi in condizioni tali da assicurare il pieno mantenimento dell'ordine e della disciplina. Infatti l'ordine è condizione indispensabile per il buon andamento della vita di ogni collettività mentre la disciplina, come è già stato illustrato, ha anche una notevole importanza ai fini pedagogici.

È anche garantita l'imparzialità del trattamento, con esclusione di ogni disparità in relazione a differenze di nazionalità, di condizioni sociali, di opinioni politiche o di credenze religiose. Tale indicazione è del tutto esemplificativa, in quanto il principio dell'imparzialità richiede, ovviamente, che non debbasi tener conto, a danno degli interessati, nemmeno di altre differenze, come quelle di razza, di lingua, di cultura e così via. Si è ritenuto opportuno affermare tale principio in corrispondenza di una specifica prescrizione delle « Regole minime ».

I tre aspetti basilari del trattamento sono, come si è detto in precedenza (n. 12), l'istruzione, il lavoro e la religione.

Per dare sviluppo all'istruzione (articolo 7), l'Amministrazione penitenziaria è impegnata ad organizzare scuole e corsi culturali e corsi di preparazione professionale ed a mettere a disposizione dei detenuti e degli internati libri, riviste e giornali. È stabilito l'obbligo dell'istruzione primaria per i detenuti analfabeti: efficace contributo alla lotta contro l'analfabetismo, del quale è stata rilevata la forte incidenza quale fattore criminogeno.

Se è vero che l'istruzione è considerata valido strumento di rieducazione in ogni caso, è vero altresì che di essa possono beneficiare in maggior grado i soggetti più giovani, sia per la più alta recettività e plasmabilità, sia perchè essi hanno ancora di fronte una lunga via da percorrere, nella quale procederanno più agevolmente se potranno disporre dei sussidi che l'istruzione utilmente fornisce in una società di tipo moderno. Per queste considerazioni il terzo comma dell'articolo 7 prevede un più deciso impegno dell'Amministrazione per la formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore agli anni venticinque.

Sono, altresì, contemplate scuole di istruzione secondaria di secondo grado per i detenuti che abbiano maggiori capacità di apprendimento e per i quali appaia utile il conseguimento di un titolo di studio. Dette scuole vanno organizzate secondo gli ordinamenti scolastici generali, affinché i titoli rilasciati abbiano pieno riconoscimento giuridico a tutti gli effetti. Sono, altresì, previste esplicitamente forme di istruzione impartite con mezzi diversi da quelli tradizionali, cioè con il sussidio delle tecniche e dei mezzi moderni, come i corsi per corrispondenza, per radio e per televisione. È, infine, sottolineato che in ogni istituto deve esistere una efficiente biblioteca, fornita di opere di contenuto istruttivo, educativo e ricreativo, ed è prescritto che deve essere incoraggiata e favorita la lettura da parte di tutti nonchè garantita, per quanto possibile, la facoltà di scelta.

È dato particolare rilievo (articolo 8) al lavoro, utile impiego di energie fisiche e spirituali nella vita penitenziaria ed efficace mezzo di recupero sociale. Pertanto il lavoro è, nei limiti del possibile, assicurato a tutti; non deve avere carattere affittivo, deve essere remunerato e tendere a far acquisire, conservare o migliorare la qualificazione professionale di ciascun soggetto.

È prescritto che, nella scelta del tipo di lavoro a cui adibire ciascun detenuto, deve essere tenuto il debito conto delle sue preferenze e particolarmente delle sue attitudini. Bisogna guardare non tanto alle possibilità di impiego che egli potrà avere durante la sua permanenza negli istituti penitenziari, quanto alle occupazioni che lo stesso potrà trovare o riprendere al rientro nella società libera: concetto enunciato anche nelle « Regole minime ». È testualmente sancita la piena osservanza, anche in favore dei detenuti e degli internati, delle norme relative alle assicurazioni sociali dei lavoratori, al riposo festivo ed alla durata massima del lavoro giornaliero, quest'ultimo tassativamente fissato in otto ore, in corrispondenza delle predette « Regole minime ».

Ai fini della pienezza dell'opera rieducativa, assume il dovuto valore la religione

(articolo 9), che è tutelata quale esigenza naturale dello spirito e quale importantissimo elemento di formazione morale. Pertanto, è assicurata a tutti la piena libertà nella professione della propria fede e nella partecipazione ai riti di culto. Tenuto conto dell'articolo 7 della Costituzione e dei relativi impegni concordatari, nonchè del fatto che la massima parte della popolazione italiana professa la fede cattolica ed è educata in essa, negli istituti è stabilmente organizzato il servizio religioso del culto cattolico, mentre per gli appartenenti a religione diversa è prevista l'assistenza dei ministri del loro culto. I soli limiti per le manifestazioni di culto sono rappresentati dal rispetto delle esigenze dell'isolamento giudiziario e di quelle imposte da ragioni di sicurezza e di ordine degli istituti.

Anche le attività ricreative e sportive e le iniziative culturali ed artistiche di libera accettazione, come le conferenze, i concerti e gli spettacoli, vengono prese in considerazione (articolo 10) quali attività del trattamento, in quanto rivolte al benessere fisico e spirituale ed al miglioramento intellettuale e morale dei soggetti.

Particolare cura deve essere dedicata (articolo 11) ad assicurare i rapporti dei detenuti e degli internati con i familiari, per tutelare e favorire i loro sentimenti familiari e le sane amicizie, nonchè agevolare, in quanto possibile, i rapporti con il mondo esterno, e ciò per evitare che lo stato di detenzione li allontani troppo dalla conoscenza e dall'interesse per la vita della collettività.

Per quel che riguarda la stampa, si è eliminato ogni inutile criterio restrittivo, consentendo la lettura di giornali e riviste secondo le modalità che verranno stabilite dal regolamento, il quale deve tutelare la difficile opera di formazione morale e sociale escludendo pubblicazioni in contrasto con il « buon costume », circa le quali l'articolo 21 della Costituzione prevede un dovere di prevenzione e di repressione.

Nella determinazione delle condizioni generali del trattamento si è ritenuto indispensabile definire, anzitutto, (articolo 12) i doveri dei detenuti e degli internati, al fine sia di evitare arbitrarie limitazioni, sia di sancire, con chiarezza, l'obbligo giuridico dei medesimi di sottostare alle regole della vita penitenziaria ed agli ordini legittimamente dati dai preposti al trattamento. Pertanto, sono stati affermati in termini espliciti il dovere dei detenuti ed internati di osservare, oltre alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari, gli ordini impartiti, volta per volta, di portata generale o individuale; il dovere di prestare obbedienza e rispetto al personale degli istituti penitenziari; il dovere di serbare contegno riguardoso verso le autorità in genere e verso le persone che abbiano occasione di visitare gli istituti; il dovere di usare modi corretti e urbani anche nei reciproci rapporti (articolo 12, secondo e terzo comma). Allo scopo di garantire la consapevolezza delle disposizioni vigenti e la loro osservanza senza possibilità di equivoci, è prescritto che i detenuti e gli internati siano informati, fin dal momento del loro ingresso negli istituti, delle norme regolamentari e degli ordini in vigore e, tempestivamente, di quelli sopravvenuti (primo comma dell'articolo 12). Il quarto comma dell'articolo afferma il principio che nessun detenuto o internato può essere investito di un potere disciplinare nei confronti dei compagni di detenzione, il che serve ad eliminare il pericolo di dannose supremazie le quali, oltre a poter sfociare in abusi, creerebbero spesso delle situazioni di aggravata soggezione spirituale in coloro che dovessero subirle. Ciò non esclude, tuttavia, che possano essere affidati a singoli soggetti incarichi determinati, come il compito di sovrintendere ad un certo settore in una produzione lavorativa, quello di collaborare con gli istruttori in una attività di addestramento professionale o in un corso scolastico, quello di svolgere una parte di rilievo nell'espletamento di un'attività culturale e ricreativa.

È parso opportuno mantenere la previsione del dovere individuale di risarcire i

danni cagionati alle attrezzature e agli impianti.

L'articolo 13 ribadisce alcuni principi in materia di spese per la esecuzione, che già sono contenuti nelle leggi penali e nel regolamento del 1931: le spese sono a carico dello Stato; di esse è dovuto il rimborso nella misura determinata, al principio di ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

A tutela degli interessi dei detenuti e degli internati, nell'articolo 14 è stato riconfermato ai detenuti ed internati il diritto di reclamo per far valere le loro ragioni, in armonia con le « Regole minime ». Più specifiche disposizioni sono dettate nell'articolo 55 circa le modalità di esercizio di tale diritto.

Nel secondo capo sono enunciati, con particolare evidenza, i principi della individualizzazione e della differenziazione del trattamento. In aderenza al primo dei detti principi, è testualmente prescritto (articolo 15) che il trattamento deve essere organizzato in maniera da adeguarsi alle esigenze poste dalle specifiche condizioni personali di ogni soggetto e deve potere essere modificato in relazione al mutare di tali condizioni. L'indispensabile premessa del trattamento individualizzato è l'osservazione della personalità, in quanto solamente un accurato esame diagnostico può consentire la formulazione di un ben definito programma di trattamento rieducativo. Onde permettere le opportune modifiche di tale programma, l'osservazione non può essere prevista come un'azione che intervenga soltanto nella fase preliminare al trattamento, ma deve essere continuata *sine die* sì da potersi cogliere quelle modifiche della personalità che consigliano sostanziali variazioni, oppure semplici ritocchi, al programma originariamente formulato. Allo scopo di documentare in maniera ufficiale i risultati dell'osservazione nonchè la impostazione e gli sviluppi del trattamento, è attribuito (articolo 16) un particolare rilievo alla cartella personale di ciascun soggetto. Essa deve contenere tutte le indicazioni necessarie ad un quadro preciso dell'intero pro-

cedimento seguito sia nell'osservazione, sia nello svolgimento del programma di rieducazione del soggetto.

Si è tenuto conto, con il dovuto realismo, della esigenza di attuare l'individualizzazione del trattamento in un regime di vita collettiva, qual è necessariamente quello degli istituti penitenziari. Condizione inderogabile perchè ciò possa avvenire è l'opportuno raggruppamento degli individui che debbono comporre ciascuna collettività; pertanto, nell'articolo 17 è indicato come criterio orientatore della formazione dei gruppi la scelta di soggetti che siano suscettibili di un trattamento in comune per le loro caratteristiche di personalità. Nell'attuazione di tale criterio, il citato articolo impone di evitare unioni o contatti che possano dar causa ad influenze negative, sicuramente pregiudizievoli per il buon esito della azione rieducativa. Altra prescrizione di particolare rilievo è quella concernente il limite numerico delle singole comunità carcerarie che non dev'essere elevato; tale prescrizione attua un criterio suggerito, oltre che dalle « Regole minime », dalla più progredita tecnica penitenziaria, la quale giustamente si preoccupa non solo degli inconvenienti che possono derivare dall'eccessivo affollamento di persone assoggettate ad un regime di vita coattiva, ma anche delle maggiori difficoltà di procedere ad un trattamento individualizzato quando si tratta di agire su grandi masse.

Come si è già detto (n. 14), non è stato ritenuto necessario attenersi, in linea di massima, alla previsione di categorie predeterminate in base a criteri fissi, come quelli, ad esempio, fondati sul titolo dei reati, sui precedenti penali, sulla eventuale dichiarazione di abitualità, professionalità e così via, ma si è preferito lasciare ai tecnici dell'osservazione e del trattamento la più ampia discrezionalità nel far confluire i singoli individui in quei gruppi nei quali, a loro giudizio, essi possono trovare le condizioni più favorevoli per la loro rieducazione.

Tuttavia, non si è potuto fare a meno di stabilire l'obbligo per l'Amministrazione di tener separate, nei limiti del possibile, ta-

lune categorie di soggetti per ragioni di vario genere, riconosciute anche dalle « Regole minime ». Così nel predetto articolo è stato sancito l'obbligo di tener separati i condannati in espiazione di pena detentiva dagli internati sottoposti a misure di sicurezza, data la diversa natura delle misure rispettivamente da eseguire; gli imputati dai condannati ed internati, per la loro diversa posizione giuridica; i detenuti per reati militari e quelli per reati politici dai detenuti per reati comuni, tenuto conto dei differenti aspetti e riflessi sociali che rispettivamente presentano le violazioni della legge penale militare e le infrazioni penali a sfondo politico di fronte agli altri reati; gli ecclesiastici ed i religiosi dagli altri detenuti, anche in adempimento degli impegni assunti dallo Stato italiano nell'articolo 8 del Concordato con la Santa Sede. È stata, del pari, prescritta la separazione dei giovani dai 18 ai 25 anni dai detenuti più anziani, in considerazione della non completa maturità psichica in cui molto spesso i detti giovani si trovano, la quale, da una parte, li espone ad un più evidente pericolo di contagio per la possibilità di comunanza di vita con delinquenti incalliti e, dall'altra, determina una maggiore plasmabilità dei loro processi psichici per effetto di un trattamento rieducativo.

La norma va interpretata nel senso che il divieto di promiscuità fra i giovani dai 18 ai 25 anni e gli adulti non si estende a quei giovani ultraventicinquenni che per caratteristiche psico-fisiche possono considerarsi ancora giovani-adulti e perciò essere sottoposti a trattamento insieme ai primi con efficaci risultati, come l'esperienza già fatta ha ampiamente dimostrato.

La illustrata disposizione innova molto più di quanto possa sembrare a prima vista al regolamento vigente, il quale prevede il collocamento in sezioni separate dei detenuti di età inferiore ai 25 anni, solo in quanto non abbiano precedenti di vita penitenziaria. Va aggiunto che anche nel Congresso di difesa sociale, tenutosi nel 1958 a Stoccolma, è stato sottolineato come il pieno assestamento della organizzazione biopsichica non si raggiunge, di regola, se non

verso il 25° anno di età ed è stata posta in risalto la necessità di provvedere ad un trattamento particolare per i giovani al di sotto del detto limite.

È stato previsto un temperamento al rigore della separazione fra le suddette categorie, in quanto è ammessa la possibilità, sia pure in via di eccezione, di far partecipare detenuti ed internati appartenenti a categorie diverse ad attività comuni, sempre che la commistione non risulti dannosa e quando si tratti, ad esempio, di una manifestazione culturale, di uno spettacolo teatrale, di una cerimonia. Simile temperamento è stato ritenuto necessario, sia per alleviare l'opera dell'Amministrazione che altrimenti sarebbe costretta ad organizzare, in ogni stabilimento, tante manifestazioni quante sono le categorie in esso ospitate (le quali spesso si riducono a pochissime unità), sia per favorire la massima partecipazione dei soggetti ad attività collettive particolarmente utili a finalità educative o ricreative.

Assoluta, invece, deve essere la separazione fra uomini e donne e quella fra i minori degli anni 18 e i detenuti di età maggiore, essendo del tutto inopportuno l'accomunare, anche occasionalmente e con speciali cautele, detenuti ed internati di sesso diverso o di età rispettivamente superiore ed inferiore al limite dei 18 anni.

Per quanto riguarda gli imputati, in omaggio al già accennato precetto dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione (n. 16), è stabilito nell'articolo 18 che ad essi non può essere imposta alcuna restrizione la quale non sia indispensabile per finalità giudiziarie (come l'isolamento diurno imposto per esigenze istruttorie) o per ragioni di sicurezza e di ordine degli istituti. Gli imputati sono esentati dall'obbligo di indossare il vestiario uniforme fornito dall'Amministrazione, semprechè siano provvisti di indumenti propri che non lascino a desiderare dal punto di vista dell'igiene e da quello del decoro.

È, inoltre, sancito espressamente il divieto di procedere ad osservazione scientifica della personalità degli imputati, al fine di impedire l'acquisizione di elementi che

possano intralciare gli accertamenti della Autorità giudiziaria sull'imputabilità degli stessi.

Un'importantissima prescrizione è, infine, quella per cui l'imputato, pur non potendo essere sottoposto al medesimo trattamento rieducativo dei condannati, deve fruire di un regime di vita che, pur informato al rispetto del suo *status*, sia rivolto anche ad evitare il deterioramento della sua personalità. È notorio fra i penitenziaristi come possa determinarsi una decadenza delle facoltà intellettive, oltre alla riduzione della capacità professionale per mancato esercizio, in coloro che trascorrono una lunga detenzione in istato di inerzia fisica e mentale. Questo pericolo è notevole per gli imputati detenuti che non possono formare oggetto di un vero e proprio trattamento, soprattutto nei Paesi (come il nostro) in cui l'ordinamento processuale può richiedere lungo tempo per l'esaurimento delle istruttorie, dei giudizi e delle impugnazioni. Da ciò discende la norma che gli imputati sono ammessi a partecipare a tutte quelle attività che valgano a tenere sanamente impegnati il fisico e la mente.

Relativamente agli internati, per la prima volta nella nostra legislazione è stata messa nel dovuto risalto (articolo 19) la fondamentale distinzione fra il trattamento da applicare a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza di tipo psichiatrico (ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia), improntato a criteri di terapia specialistica in relazione alle condizioni patologiche dei soggetti, e quello applicabile ai condannati assoggettati alle misure della colonia agricola e della casa di lavoro, ispirato ad esigenze generiche di riadattamento sociale. Poichè questo secondo genere di misure presuppone di regola l'avvenuta esecuzione di una pena detentiva, è stata sottolineata la funzione integratrice di tali misure ai fini del recupero sociale dei soggetti. Per i condannati in espiazione di pene detentive, non è stata posta invece alcuna specifica prescrizione, in quanto il trattamento stabilito per costoro costituisce il trattamento penitenziario tipico, da cui gli altri soprac-

cennati si differenziano per talune peculiarità.

30. — Nel titolo secondo — capo I — il disegno di legge ha voluto, con un'ampia serie di norme, anche di dettaglio, garantire ai detenuti e agli internati condizioni di vita accettabili sotto il profilo umanitario. A tal uopo, ha previsto (articolo 20) le caratteristiche dei locali di soggiorno e di pernottamento, i quali debbono essere sufficientemente spaziosi, bene illuminati ed aereati, forniti di decenti e razionali servizi igienici, provvisti di riscaldamento, laddove le condizioni climatiche lo esigano. Nello stesso articolo è pure stabilito il principio che i locali di pernottamento debbono essere ad un posto o a non meno di tre posti allo scopo di evitare eccessive dimestiche preoccupanti sotto il profilo morale. In ogni caso i soggetti assegnati ad unico locale di pernottamento dovranno essere opportunamente selezionati. È assicurata, in aderenza alle « Regole minime » dell'ONU, l'assegnazione a ciascuno di un letto fornito di adeguato corredo. È da sottolineare l'intento di assicurare a tutti la disponibilità di impianti igienici decenti e funzionali, che garantiscano la pulizia e la riservatezza dell'uso, con l'espresso ripudio di ogni attrezzatura ormai non più ammissibile, come i vasi da camera, esistenti ancora soltanto in qualche istituto, e noti con il nome di « bujoli ».

Nel successivo articolo 21 è garantita, inoltre, la possibilità di provvedere alla pulizia personale, con la messa a disposizione di lavandini, bagni e docce e con la fornitura di tutto ciò che occorre per la ordinaria cura della persona. Per quanto riguarda la capigliatura e la barba, è prescritta l'organizzazione del servizio di barbiere in ogni istituto ed è, anche formalmente, abolito l'obbligo della rasatura dei capelli, sebbene sia prevista la possibilità, per ragioni igienico-sanitarie, di imporre il taglio dei capelli e della barba.

Per la conservazione del buono stato di salute, è accordato (articolo 22) a tutti coloro che non abbiano modo di trascorrere parte della giornata all'aperto per ragioni

di lavoro, di sostare almeno per due ore all'aria libera (le « Regole minime » parlano di non meno di un'ora), e qualora ciò non sia attuabile per particolari condizioni (come l'eccessivo affollamento di un istituto, la temporanea indisponibilità delle aree destinate al passeggio e simili), per non meno di un'ora ogni giorno. Il disegno di legge prevede l'utilizzazione del tempo da trascorrere all'aria aperta non soltanto per la ricreazione dello spirito, ma anche per pratiche salutari, come gli esercizi fisici, e prescrive che la permanenza all'aria aperta sia effettuata in gruppi, salvo esigenze particolari di isolamento (per ordine dell'Autorità giudiziaria, per esecuzione di punizioni disciplinari, per misure profilattiche).

Con la citata prescrizione si conferma l'abolizione, non prevista da norme di legge, ma già in pratica attuata, di restrittive modalità concernenti la permanenza all'aria aperta, quale quella di procedere in fila.

Grande risalto la riforma attribuisce all'organizzazione del servizio sanitario negli istituti (articolo 23). È prescritta anzitutto un'accurata visita medica dei detenuti ed internati nuovi giunti, seguita da un costante controllo sanitario, che non deve essere effettuato soltanto su richiesta degli interessati, ma anche per solerte iniziativa del personale addetto. È prevista una conveniente attrezzatura delle infermerie e dei gabinetti clinici, anche per diagnosi o terapie specialistiche (fra le quali è esplicitamente menzionata l'assistenza alle donne gestanti e alle puerpere), ed è prescritto che si disponga, in ogni caso, dell'opera di uno psichiatra. La presenza di specialisti in psichiatria presso gli istituti penitenziari corrisponde, infatti, ad una necessità sentita ormai in tutti i Paesi ed è raccomandata anche dalle « Regole minime » dell'ONU. È, fra l'altro, indispensabile poter accertare in ogni momento, con criteri scientifici, quali siano le vere cause di taluni atteggiamenti di eccitazione o di depressione dei detenuti e degli internati, così frequenti nella vita penitenziaria. Ove si presentino indizi di infermità psichica, è sancito lo obbligo di adottare immediatamente i prov-

vedimenti più opportuni, al fine di eliminare ogni situazione di pericolo per il soggetto e per coloro che possano venire in contatto con lui. Un'importante innovazione è quella contenuta nel secondo e nell'ottavo comma dell'articolo 23, per la quale la Amministrazione penitenziaria può avvalersi della collaborazione di altre Amministrazioni o istituzioni pubbliche o private che operano nel campo dell'assistenza sanitaria. È noto, infatti, che in molte città italiane detti enti hanno creato efficienti centri diagnostici e terapeutici, con organizzazione strumentale non sempre riproducibile negli istituti penitenziari: si tratta di ospedali civili, di cliniche universitarie, di dispensari dermoceltici ed anti-tubercolari e di assistenza alle gestanti, alle puerpere ed ai bambini, di centri traumatologici, eccetera, gestiti dalle Università, dalle Province, dai Comuni, dall'ONMI, dall'INAIL e da altri enti del genere. Pertanto, quando siano necessari esami diagnostici o procedimenti terapeutici che non possono essere praticati negli istituti, è previsto, senza limiti, il ricorso ai luoghi esterni di cura.

Alle madri è consentito di tenere seco i propri bambini fino al compimento del terzo anno di età e, allo scopo di offrire a questi piccoli un soggiorno adeguato, è espressamente prevista la creazione di asili nido (già del resto costituiti e pienamente funzionanti in parecchi istituti penitenziari).

Particolare rilievo meritano le disposizioni per cui il sanitario dell'istituto è tenuto a visitare ogni giorno gli ammalati, e a visitare, senza indugio, tutti coloro che ne facciano richiesta e, infine, quella che consente ai detenuti e agli internati di farsi visitare, a proprie spese, da un sanitario di fiducia.

È, infine, da segnalare la disposizione relativa alla periodica vigilanza sui servizi sanitari penitenziari, affidata ai medici provinciali.

Gli articoli 24 e 25 garantiscono ai detenuti ed internati, in corrispondenza delle « Regole minime », un vitto sano e fornito di valori nutritivi sufficienti a mantenere le forze e la salute, nonchè un corredo di indumenti decenti ed idonei. In particolare,

per l'alimentazione, è stato tenuto conto della necessità di adeguarla alle varie esigenze dipendenti dall'età, dal sesso, dallo stato di salute, dalle condizioni climatiche nonchè dalle occupazioni e dal maggiore o minore impegno di energie fisiche che queste comportano. È stato opportunamente aggiunto che i pasti debbono essere somministrati in locali igienicamente idonei e, nell'aspetto esteriore, accoglienti, ed essere, altresì, distribuiti con razionale criterio, in orari bene scelti. In armonia con le « Regole minime », è specificato che a disposizione di tutti deve esservi sempre acqua potabile. In ordine al vestiario, è specificamente stabilito (articolo 25) che l'abito uniforme deve essere confezionato con panno a tinta unita e secondo una foggia decorosa; prescrizione di cui è bene segnalare l'importanza, in quanto vieta l'impiego del tradizionale tessuto a larghe righe, ereditato dagli antichi sistemi, ormai divenuto simbolo di degradazione umana. Gli indumenti vanno anche adeguati alle esigenze del lavoro.

Il secondo capo del titolo tratta della disciplina che, come già è stato detto, rappresenta un elemento importantissimo del trattamento. È riaffermato (articolo 26), a questo proposito, il concetto che non è lecito ricorrere a restrizioni che non siano rese necessarie da esigenze obiettive e che debbano, in ogni modo, tener conto, nell'applicarle, delle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.

Fra i mezzi diretti ad assicurare la disciplina, si è ritenuto di dover riaffermare la preminenza delle ricompense e delle punizioni, la cui efficacia pedagogica non è stata mai smentita. Senonchè, in materia di ricompense (articolo 27) è stato enunciato un concetto nuovo per la nostra legislazione: quello che esse sono destinate a premiare non la buona condotta esteriore, che può essere frutto di un adattamento passivo alla vita penitenziaria o di un atteggiamento ipocrita, ispirato a meri motivi utilitaristici, bensì la piena adesione al trattamento intrapreso, la quale postula la comprensione delle finalità rieducative di esso ed un sincero impegno nel favorirlo.

Anche in materia di punizioni, è nell'articolo 28 ribadito il concetto che esse debbono essere eseguite nel pieno rispetto della dignità della persona, anche in corrispondenza delle raccomandazioni delle « Regole minime ». È testualmente prescritto che le infrazioni disciplinari e le sanzioni applicate, così come la competenza delle autorità incaricate del relativo giudizio, debbono essere previste tassativamente dalla legge; è prescritto inoltre, che nessuna punizione può essere inflitta senza la preventiva contestazione dell'addebito all'interessato, al quale deve essere data la facoltà di esporre le sue discolpe. Le suddette prescrizioni — che mirano ad estendere al campo disciplinare penitenziario i principi *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, nulla poena sine iudicio* — trovano corrispondenza nelle raccomandazioni delle « Regole minime » dell'ONU ed altresì in un voto espresso nella sessione della Fondazione internazionale penale e penitenziaria, tenuta a Strasburgo nel settembre 1959. Nelle suddette raccomandazioni è stata ritenuta sufficiente garanzia la previsione tassativa delle infrazioni e delle punizioni o nella legge o nel regolamento; e il disegno, in corrispondenza di tale suggerimento, ha riservato alla legge la sola determinazione dei tipi di sanzioni e delle autorità competenti ad applicarle, mentre ha preferito lasciare al regolamento la formulazione di tutte le ipotesi di infrazioni punibili, la quale deve, per necessità di cose, essere dettagliata e minuziosa.

Per l'applicazione delle misure disciplinari è enunciato un importante concetto: nel determinare le punizioni da irrogare in concreto, bisogna tener conto non soltanto della natura e delle circostanze obiettive dei fatti commessi, ma anche e soprattutto delle condizioni subiettive dell'autore, desunte dai suoi precedenti disciplinari, dal suo abituale comportamento nella vita penitenziaria e dagli altri elementi — fra i quali preziosissimi quelli emergenti dalla osservazione — che possono servire ad illustrarne la personalità. Non occorre soffermarsi sull'importanza di questo duplice criterio, il quale, da una parte, non trascura la ne-

cessità di proporzionare la sanzione alla gravità del fatto anche per ragioni di esemplarità e, dall'altra, tiene nel massimo conto l'esigenza di infliggerla come una misura di trattamento, cioè con la specifica veduta di farne qualcosa di giovevole all'evoluzione del processo rieducativo del soggetto, adeguandola quindi, per quanto possibile, ai bisogni fondamentali della sua personalità ed alle situazioni psichiche contingenti.

Disposizioni ben precise sono state impartite dall'articolo 29 in tema di ricorso alla forza e di uso degli strumenti di coercizione. In merito all'impiego della forza fisica, è stato affermato il principio che ad essa si può ricorrere solo in quanto sia indispensabile per prevenire o arginare atti di violenza da parte dei detenuti o internati, per impedire tentativi di evasione ovvero per vincere resistenza ai legittimi ordini impartiti; con l'opportuna specificazione che la resistenza meramente passiva giustifica atti di forza non meno di quella attiva, data la necessità di dare ad ogni costo pronta esecuzione a talune disposizioni che attengono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza degli istituti o che incidono sul buon andamento del trattamento.

I mezzi di coercizione fisica da usarsi negli istituti dovranno rispondere a tipi espressamente previsti da leggi o da regolamenti e, comunque, ad essi non potrà mai farsi ricorso per fini disciplinari, ma solo per evitare danni a persone o cose o per garantire l'incolumità del soggetto. Al fine, poi, di fugare ogni pericolo che possa derivare alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto dall'applicazione di mezzi contenitivi, è stabilito che l'uso di essi deve avvenire sempre sotto la vigilanza del sanitario dell'istituto e per il tempo strettamente necessario. Le sopra cennate prescrizioni, contemplate anche dalle « Regole minime », sono già applicate nel nostro ordinamento per effetto delle istruzioni impartite con circolari ministeriali e il disegno di legge si propone di dare ad esse una formale sanzione legislativa. Per prevenire ogni possibilità di abusi è, comunque, prescritto che il personale, ogni qualvolta abbia dovuto impiegare la forza, è obbligato a riferir-

ne senza indugio al direttore per gli accertamenti e per i controlli sanitari del caso. È riaffermata, inoltre, la regola che al personale è fatto divieto di portare armi nell'interno degli istituti, salva espressa disposizione del direttore per motivi eccezionali di servizio.

31. — Il titolo terzo dà una giusta impostazione al tema dell'assistenza, trattando distintamente l'assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati e l'assistenza post-penitenziaria ai dimessi dagli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.

La prima viene presa in considerazione (articolo 30) soprattutto come una azione integratrice del trattamento penitenziario: l'opera da svolgere nei riguardi dei familiari dev'essere indirizzata ad assicurare il mantenimento dei buoni rapporti fra costoro ed i loro congiunti in stato di detenzione, in modo sia da far leva sui sentimenti di affetto e di responsabilità verso la famiglia per alimentare un ulteriore stimolo ad una vita onesta e socialmente utile, sia da rimuovere gli ostacoli che dalla situazione familiare potrebbero derivare al loro pieno e rapido reinserimento nella società.

Data la varietà dei predetti ostacoli, che possono tradursi in fattori criminogeni, si è volutamente evitato, nel disegno di legge, di specificare le forme di intervento attuabili per eliminarli. Ciò non di meno in questo campo possono essere utilizzati tutti gli interventi assistenziali praticati nella società moderna, dai soccorsi economici alle cure sanitarie, dall'istruzione professionale all'educazione dei minori e così via. Il testo ha tenuto a richiamare la necessità di appoggiarsi agli enti pubblici e privati che si occupano dei vari settori dell'assistenza, oltre che alle associazioni di fatto ed alle persone volontariamente dedite ad opere del genere. Non può essere certamente affidata l'intera esecuzione di così multiforme ed impegnativa attività all'azione diretta dell'Amministrazione penitenziaria, che non è certamente in grado di disporre di mezzi sufficienti per risolvere efficacemente tutti

i problemi che riguardano le famiglie dei detenuti e degli internati e d'altronde non avrebbe nemmeno ragione di invadere la sfera di competenza delle altre pubbliche Amministrazioni, istituzionalmente impegnate nella difesa della collettività da tutti i mali che possano turbare l'ordine e il progresso.

Per quanto riguarda la collaborazione di volontari, si è ritenuto opportuno sottolineare che bisogna servirsi di persone esperte nell'assistenza sociale non essendo sufficiente il mero, per quanto lodevole, spirito di carità e di filantropia a garantire buoni risultati. Coloro che sono chiamati ad operare a fianco dell'autorità nel difficile campo del recupero sociale dei soggetti socialmente disadattati debbono essere ben consapevoli delle finalità da raggiungere e dei metodi più efficaci di azione; se ciò manca, il loro intervento può risultare inutile, e talvolta addirittura dannoso, soprattutto ove si largheggi indiscriminatamente in aiuti materiali incoraggiandosi involontariamente il beneficiario a mantenere un atteggiamento neghittoso di fronte ai propri problemi personali e familiari.

Il concetto dell'assistenza post-penitenziaria come prosecuzione del trattamento in internato è chiaramente enunciato nello articolo 31. A tal uopo, è specificato che se tutto il tempo della permanenza del detenuto e dell'internato negli istituti penitenziari dev'essere utilizzato ai fini del reinserimento sociale, l'ultimo periodo dev'essere guardato come un ponte di passaggio alla vita libera; occorre, pertanto, preoccuparsi delle difficoltà concrete che il dimettendo verrà ed incontrare nel rientro in società e predisporre ogni possibile aiuto per consentirgli di superarle. Poichè tale aiuto può estrinsecarsi in interventi di ogni tipo, non meno che quelli concepibili per i familiari di cui sopra si è fatto cenno, si fa riferimento anche in questo campo alla collaborazione degli enti, associazioni e persone indicate nell'articolo precedente, ma si prevede in modo particolare l'opera di un apposito servizio sociale. Per i soggetti psichicamente anormali, tenuto conto della loro potenziale pericolosità, è prescritto, espres-

samente, l'affidamento agli organi amministrativi preposti ai servizi sanitari.

32. — Il titolo quarto tratta della classificazione degli istituti penitenziari. È stato seguito il criterio di determinare legislativamente soltanto il *genus* di essi in armonia con le linee generali del sistema, senza prevedere, altresì, tutte le specie di istituti ipotizzabili, perchè non si ha ragione di escludere che l'evoluzione delle tecniche di trattamento possa consigliare, in futuro, di modificare i criteri di raggruppamento dei detenuti e degli internati nei vari istituti ed in conseguenza i tipi di regime applicabili a questi ultimi. La fondamentale ripartizione degli istituti affermata dallo schema (articolo 32), comprende quattro generi: le case di custodia preventiva, gli istituti destinati all'esecuzione delle pene, quelli destinati all'esecuzione delle misure di sicurezze detentive e i centri di osservazione. Tale previsione risponde a precise esigenze giuridiche e pratiche: invero, si è dovuto tener conto sia dell'obbligatoria distinzione fra il trattamento riservato agli imputati e quello relativo ai condannati, sia della distinzione fra le specie di trattamento applicabili rispettivamente ai condannati ed ai sottoposti alle misure di sicurezza, sia della differente impostazione da dare al regime dei centri di osservazione, i quali si presentano come stabilimenti destinati ad un breve soggiorno dei soggetti e, come più innanzi si dirà, possono ospitare nello stesso tempo condannati, internati ed anche giudicabili.

Nell'articolo 33 sono indicate due specie di case di custodia preventiva: quelle circondariali, aventi sede nei capoluoghi di circondario (sedi di tribunali) e quelle mandamentali, aventi sede nei capoluoghi di mandamento (sedi di preture) che non dispongano di case circondariali: le une e le altre sono destinate ad accogliere gli imputati, i detenuti in transito, gli arrestati ed i fermati, ma soltanto nelle prime possono essere tratti gli imputati a disposizione di autorità giudiziarie diverse dal pretore. Importanza non tanto terminologica quanto psicologica ed etica può avere

anche il mutamento di denominazione, essendosi ritenuto opportuno abolire il termine di « carcere », tradizionalmente corrispondente ad una concezione di mera custodia dei detenuti, caratterizzata da un trattamento essenzialmente statico. Sia per le case circondariali, sia per quelle mandamentali è prevista la possibilità di un raggruppamento, destinando, al soddisfacimento delle esigenze giudiziarie di più tribunali o di più preture, un solo istituto sito in uno dei capoluoghi delle relative circoscrizioni. Tale facoltà è già prevista nel regolamento vigente per le carceri mandamentali, ma è da ritenere opportuna l'estensione di essa anche agli istituti circondariali, soprattutto perchè gli sviluppi del trattamento richiedono un'adeguata organizzazione di personale tecnico e di strumenti materiali, che non è conveniente o non è possibile mettere a disposizione in stabilimenti di scarsa importanza, destinati ad accogliere poche decine di detenuti.

Il successivo articolo 34 distingue gli istituti per l'esecuzione delle pene in case di arresto, case di reclusione e case di ergastolo. È prevista la possibilità di istituire presso le case di custodia circondariali o mandamentali, sezioni funzionanti come case di arresto e, presso le prime, anche sezioni funzionanti come case di reclusione: ciò per avere una maggiore disponibilità di sedi a cui destinare stabilmente i condannati in relazione alle loro esigenze (come quelle di avvicinamento alla famiglia o al centro di affari) senza contravvenire al criterio di tener nettamente distinto il regime penitenziario per i condannati da quello per gli imputati. Questa soluzione sostituisce quella adottata dal regolamento in vigore, consistente nel permettere, in via di regola, l'espiazione delle pene di durata non lunga nelle carceri giudiziarie, istituzionalmente destinate alla custodia preventiva. Tuttavia si è ritenuto opportuno temperare il rigore del criterio adottato, prevedendo la possibilità di far soggiornare eccezionalmente i condannati nelle case di custodia preventiva per ragioni particolari (ad esempio: prescrizioni climatiche o necessità di cure particolari attuabili sol-

tanto in centri forniti di determinate attrezzature); comunque è sembrato necessario rinviare al regolamento più specifiche prescrizioni sia in ordine ai criteri che dovranno presiedere all'assegnazione dei condannati alle dette case, sia in ordine al trattamento da applicare agli stessi. Sono previste anche, presso le case di reclusione, sezioni adibite a case di ergastolo, allo scopo di far partecipare i condannati a quest'ultima pena, quando ciò appaia opportuno, a talune attività di trattamento che trovano più idonea sede nelle case di reclusione.

L'articolo 35 prevede le varie specie di istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive attenendosi alla classificazione delle misure stesse fatta dal secondo comma dell'articolo 215 del codice penale. Ma è da porsi in rilievo che alla tradizionale denominazione di « manicomio giudiziario », adottata dal codice penale per indicare l'istituto destinato agli infermi di mente, si è sostituita quella più moderna di « ospedale psichiatrico giudiziario », che mette in evidenza il carattere terapeutico della misura.

Tenuto conto delle affinità di trattamento, dipendenti dall'innegabile esistenza di note comuni di pericolosità sociale negli internati delle rispettive categorie, è prevista espressamente la costituzione di sezioni per sottoposti alla misura della casa di lavoro presso istituti per colonie agricole e viceversa, così come quella di sezioni per sottoposti alla misura della casa di cura e di custodia presso gli ospedali psichiatrici giudiziari e viceversa. È anche considerata la possibilità di creare delle sezioni adibite a funzioni di colonia agricola o di casa di lavoro presso le case di reclusione: la qual cosa risulta certamente opportuna, almeno per il trattamento dei delinquenti abituali, professionali e per tendenza e per quelli che, comunque, debbono essere assoggettati, dopo l'esecuzione della pena, ad una misura di sicurezza di tal genere, in quanto serve ad agevolare il passaggio dei soggetti da un regime all'altro attraverso una certa gradualità di mutamenti.

A parte sono previsti (articolo 36) i centri di osservazione, i quali possono essere orga-

nizzati come istituti autonomi o come sezioni di istituti di altro tipo. Già sono state illustrate, in precedenza (n. 15), l'importanza dell'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati e la necessità della relativa documentazione attraverso la cartella personale che deve accompagnare i soggetti durante tutta la loro vita penitenziaria. L'articolo 36 specifica in termini pratici le funzioni alle quali deve adempiere l'assegnazione ai detti centri dei detenuti e degli internati appartenenti alle varie categorie; i condannati e gli internati sono avviati ad essi su iniziativa dell'Amministrazione penitenziaria, per esservi sottoposti ad osservazione ai fini della formulazione del programma di trattamento rivolto al loro recupero sociale, mentre gli imputati vi sono accolti, ovviamente, su richiesta dell'Autorità giudiziaria competente per l'istruttoria o per il giudizio, e solo per l'esecuzione di perizie psichiatriche o per altri specifici scopi indicati dall'Autorità stessa. Un'interessante applicazione dell'osservazione per i condannati e gli internati sarà quella concernente l'esame o il riesame della pericolosità, per gli elementi di giudizio che il magistrato di sorveglianza potrà utilizzare ai fini dei provvedimenti di sua competenza, in ordine alla sottoposizione di tali soggetti a misure di sicurezza o in ordine alla proroga delle misure già in corso di esecuzione. Oltre che queste funzioni istituzionali, sono previsti per i centri di osservazione anche compiti di consulenza e di ricerca scientifica. È facilmente intuibile, invero, come il personale tecnico, il quale si sia occupato dell'esame della personalità di un soggetto ed abbia fornito indicazioni di massima sul trattamento da adottare, sia il più qualificato a seguire clinicamente il caso ed a consigliare determinati sviluppi o mutamenti delle terapie intraprese. Ed è del pari comprensibile come l'attuazione di esami del genere sopra un largo numero di soggetti consenta uno studio sistematico molto proficuo per l'arricchimento delle discipline criminologiche e fornisca utili indicazioni pratiche all'amministrazione attiva.

L'Amministrazione penitenziaria (articolo 37) ha il compito di organizzare i singoli istituti in maniera differenziata, dando a

ciascuno di essi una struttura corrispondente alle funzioni a cui deve adempiere, mediante un'appropriata attrezzatura di mezzi materiali e di personale ed un particolare orientamento del regime da praticare.

Il disegno di legge, pur non aderendo al concetto di determinare aprioristicamente le specie degli istituti, ha tuttavia previsto esplicitamente (articolo 38) degli istituti speciali destinati a coloro che, essendo affetti da minorazioni fisiche o psichiche, non possono sottostare al regime degli istituti ordinari; e ciò anche per corrispondere alle specifiche raccomandazioni fatte nelle « Regole minime ».

La costituzione, la trasformazione e la soppressione degli istituti penitenziari sono devolute (articolo 39) alla competenza del Ministro di grazia e giustizia, non essendo possibile stabilire legislativamente il numero, le sedi ed i tipi degli istituti occorrenti per tutte le esigenze presenti e future, le quali sono inevitabilmente soggette a continue variazioni, in dipendenza dell'andamento della criminalità in tutto il Paese e nelle singole regioni e circoscrizioni giudiziarie ed anche di altre circostanze, come i provvedimenti di clemenza generali e particolari.

L'articolo 40 determina la competenza a provvedere alle assegnazioni ed ai trasferimenti dei detenuti e degli internati, stabilendo che per i condannati e per i sottoposti a misure di sicurezza — applicate sia definitivamente, sia provvisoriamente — ogni iniziativa ed ogni potere dispositivo sono devoluti all'Amministrazione penitenziaria, con i soli limiti che saranno indicati dal regolamento, mentre per gli imputati tocca di regola alle Autorità giudiziarie competenti designare le case di custodia preventiva in cui essi debbono essere ristretti a loro disposizione. Tuttavia all'Amministrazione è data facoltà di operare dei movimenti anche nei riguardi degli imputati per ragioni organizzative e disciplinari (come quelle di far posto in istituti troppo affollati, di allontanare elementi resisi incompatibili e comunque di prevenire disordini, di trasferire soggetti bi-

sognevoli di cure in istituti forniti di speciali attrezzature sanitarie e così via), semprechè ciò non contrasti con esigenze processuali, la cui valutazione è naturalmente rimessa al prudente apprezzamento dell'Autorità giudiziaria competente.

33. — Il titolo quinto (capo I) contempla il trattamento dei detenuti e degli internati non nel senso tecnico dell'espressione, ma come complesso delle ordinarie prestazioni che sono assicurate e delle facoltà che sono accordate ai soggetti, quali condizioni indispensabili di un adeguato tenore di vita.

L'esperienza insegna che molti soggetti sono portati a cadere, quando vengono privati per lunghe ore di qualsiasi compagnia, in pericolosi stati d'animo, che influiscono negativamente sul loro recupero morale e sul loro adattamento alla vita collettiva e possono anche degenerare in disturbi psichici specialmente di carattere depressivo; pertanto, è preferibile lasciare agli organi responsabili degli istituti la facoltà di far pernottare in isolamento ciascun detenuto ed internato, a seconda delle circostanze, con ciò attenuando la prescrizione circa l'isolamento notturno di cui agli articoli 22, 23 e 25 del codice penale, prescrizione che, a ben guardare, trova più esatta applicazione nell'ordinamento penitenziario.

In relazione alla circostanza che l'isolamento non è sempre e comunque la regola, si è preferito indicare come isolamento continuo quello che il codice penale, nella seconda parte dell'articolo 72, qualifica isolamento diurno. Detto isolamento — causa di sofferenza per la grande maggioranza degli individui normali — può essere applicato, oltre che nell'ipotesi prevista dal citato articolo 72 del codice penale, solo in via eccezionale e nei casi tassativamente indicati dall'articolo 41: a) prescrizioni sanitarie, che possono essere dettate in relazione a malattie contagiose ovvero a stati di perturbamento psichico, i quali consigliano la segregazione nell'interesse del soggetto stesso o nell'interesse altrui; b) esecuzione di analoga misura disciplinare, legalmente inflitta; c) necessità attinenti

al mantenimento del segreto istruttorio, nei confronti degli imputati; *d*) necessità di salvaguardia della sicurezza pubblica, per i fermati e gli arrestati a disposizione degli organi di polizia.

L'articolo 42 elenca i motivi che legittimano la perquisizione personale dei detenuti e degli internati. Poichè la perquisizione è, comunque, lesiva delle libertà personali, è previsto che essa avvenga, nelle determinate ipotesi che l'impongono, nel pieno rispetto della personalità.

Una speciale disposizione (articolo 43) è dettata per gli imputati, per il cui trattamento bisogna preoccuparsi sia delle esigenze giudiziarie, come la tutela del segreto istruttorio, sia della loro condizione giuridica, sia della necessità sociale ed umana di evitare il deterioramento delle loro condizioni fisiche e psichiche, già illustrata a proposito dell'articolo 18. Pertanto, si è ritenuto opportuno disporre che gli imputati sono obbligati a svolgere attività lavorative o di formazione professionale, sempre che non ostino giustificati motivi e salva contraria disposizione dell'Autorità giudiziaria, e possono partecipare ad attività educative, culturali e ricreative. Inoltre, è stato riaffermato, in termini più espliciti che non nel regolamento vigente, che gli imputati sono ammessi alle pratiche religiose e beneficiano degli insegnamenti scolastici come tutti gli altri detenuti: salve, s'intende, le limitazioni imposte dall'Autorità giudiziaria per necessità istruttorie. Agli imputati è accordata la facoltà di provvedersi del vitto a proprie spese, in corrispondenza delle raccomandazioni delle « Regole minime ».

Per quanto riguarda la somministrazione del vitto da parte dell'Amministrazione, si è ritenuto opportuno (articolo 44) sancire il criterio — già da tempo largamente seguito dalla massima parte delle comunità governate da enti pubblici — di prestabilire la composizione delle razioni individuali in tabelle fisse, le quali garantiscono il rispetto delle esigenze dietetiche, vietando il ricorso all'improvvisazione nella scelta dei cibi e nella determinazione della quantità. È consentito a tutti i detenuti

e agli internati di procurarsi generi di conforto a proprie spese, ma questa facoltà non deve essere intesa come l'espressione di un loro diritto, bensì come un'agevolazione. Pertanto, la sua applicazione pratica è sotto il controllo dell'Amministrazione penitenziaria, la quale deve provvedervi soddisfacendo in modo effettivo le giuste esigenze dei soggetti, ma non senza attenersi a quei criteri d'ordine e di sicurezza che debbono presiedere al regime di custodia ed a quei principi di sobrietà e di austerità che debbono ispirare la vita penitenziaria. L'Amministrazione, inoltre, può utilmente servirsi di questo genere di concessione anche per finalità di trattamento, estendendo o limitando l'esercizio della facoltà di acquistare generi di conforto, secondo ciò che appare più giovevole in relazione ai bisogni educativi di ciascuno.

Nell'articolo 45 è specificamente stabilito che soltanto i condannati a pena non troppo breve (almeno della durata di un anno) e dei sottoposti a misure di sicurezza detentiva (tenuto conto della durata indeterminata di esse) sono soggetti all'obbligo di vestire l'uniforme, ma è prevista la possibilità di consentire ad essi di indossare i loro abiti personali in talune circostanze, la cui determinazione è lasciata al regolamento. La previsione di questa ultima concessione è dettata da vedute tecniche, in quanto la facoltà di poter dismettere l'abito penitenziario in alcune occasioni (come le visite dei familiari, la partecipazione a speciali cerimonie) può giovare a rafforzare il senso di dignità morale e di decoro esteriore del soggetto. Più ampia facoltà è lasciata per l'uso di altri oggetti di corredo personale (come gli asciugamani, le maglie, la biancheria intima) in quanto di regola tale uso non contrasta con ragioni di sicurezza degli istituti.

Nuove e più precise norme sono impartite in tema di assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro (articolo 46). Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro; per i sottoposti alle misure di sicurezza che presuppongono uno stato di anormali-

tà psichica (ricovero in casa di cura e di custodia o in ospedale psichiatrico giudiziario) il lavoro è applicabile soltanto in funzione curativa (ergoterapia). Per gli imputati l'obbligatorietà del lavoro è attenuata dal riconoscimento di motivi ostativi e dal rilievo che è data loro facoltà di scelta. La diversa situazione dei detenuti imputati, la cui custodia deve prevalentemente adempiere a finalità di giustizia, impone questo trattamento particolare.

Il lavoro è remunerato. Questo è un principio già accolto dalla nostra legislazione e che ora viene esteso anche ai tirocinanti, dopo due mesi di apprendistato, perchè non si eluda in alcun modo il detto principio con possibili infingimenti.

L'articolo 46 contiene ulteriori disposizioni sull'organizzazione del lavoro negli istituti ed all'esterno di essi. Una prima importante innovazione è rappresentata dalla possibilità di organizzare attività di lavoro all'aperto non soltanto nel campo agricolo, ma anche in quello industriale: essa è imposta dal sempre crescente sviluppo delle lavorazioni carcerarie, che si vanno organizzando con criteri analoghi a quelli seguiti dall'industria privata e che potranno aver bisogno, in avvenire, anche di strutture non realizzabili entro la cinta degli istituti penitenziari. È previsto, inoltre, l'impiego di mano d'opera di detenuti ed internati anche presso stabilimenti industriali ed aziende agricole appartenenti a privati imprenditori; si tratta di un'ulteriore innovazione, consigliata non solo dai felici esperimenti compiuti sul piano della collaborazione delle imprese private con la Amministrazione penitenziaria nel dar lavoro ai detenuti, ma anche dal criterio pedagogico, già applicato nel campo della rieducazione minorile, di favorire l'affiancamento dei soggetti da rieducare con i lavoratori liberi, per prepararli ai rapporti individuali ordinari negli ambienti di lavoro.

Naturalmente, occorrerà predisporre, anzitutto, attraverso il futuro regolamento, una precisa normazione diretta ad assicurare che l'accesso e la permanenza all'esterno dei detenuti e degli internati negli stabilimenti industriali e nelle aziende agri-

cole non si risolva da una parte in un eccessivo loro esonero dai vincoli propri del regime penitenziario e dall'altra in una sottoposizione degli stessi ad abusi da parte dei privati. Comunque, per prevenire quest'ultimo inconveniente, l'ultima parte del settimo comma dell'articolo 46 prescrive che l'esecuzione del lavoro in aziende private è posta sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui ciascun detenuto o internato è in forza. Per i minori degli anni 21 è stata estesa all'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive la facoltà di avviarli al lavoro esterno senza scorta. Per i detenuti forniti di spiccate capacità artistiche o culturali è prevista la possibilità di consentire l'esercizio delle loro abituali attività artistiche durante la detenzione: già si è avuto esempio di scultori, pittori, musicisti, scrittori che hanno prodotto durante lo stato di detenzione opere d'arte o di impegno e non c'è ragione di introdurre a priori un divieto al riguardo. Tuttavia si è ritenuto prudente stabilire che simili opere non siano lasciate al libero commercio o all'indiscriminata pubblicazione, ma sia data all'Amministrazione penitenziaria la facoltà di controllarne la destinazione; la qual cosa non vuole rappresentare un'ingerenza di carattere economico, ma una vigilanza di ordine pubblico, intesa ad evitare scandalosi abusi che i moderni mezzi di divulgazione e di riproduzione rendono possibili.

Il corrispettivo del lavoro è costituito dalla mercede, la quale è determinata in relazione al tipo di lavoro stesso, alla capacità e al rendimento del detenuto e dell'internato (articolo 47). La determinazione è fatta per categorie da un'apposita Commissione interministeriale, già prevista dall'articolo 2 della legge 9 maggio 1932, numero 547, e ora disciplinata nella sua composizione dall'articolo 47 del presente testo. Il problema di adeguare il più possibile le mercedi ai salari percepiti dai liberi lavoratori, divenuto di grande attualità per l'indirizzo seguito in alcuni Stati e propugnato da alcune correnti di opinione anche da noi, rientra nella competenza della detta Commissione, la quale dovrà esaminarlo

con uguale riguardo alle nuove concezioni sull'esecuzione penitenziaria e alle questioni di ordine economico e morale che si pongono in relazione alla comparazione fra settore penitenziario e società libera. In proposito è da ricordare che nè le « Regole minime », nè le conclusioni della Commissione parlamentare hanno creduto di stabilire un livello di compensi minimi ma si sono, deliberatamente, limitate ad affermare il principio della equità della remunerazione.

Con l'articolo 48 viene mantenuta l'attuale differenza tra mercede e remunerazione.

Agli internati viene attribuita l'intera mercede in considerazione del fatto che manca all'esecuzione delle misure di sicurezza il presupposto della responsabilità penale e che il lavoro, nella specie, assume un preciso ed esclusivo carattere terapeutico.

Al condannato vengono attribuiti, a titolo di remunerazione, i sette decimi della mercede.

Non si è inteso di riprodurre le differenti proporzioni dello scarto fra mercede e remunerazione che l'articolo 125 del vigente regolamento prevede per gli ergastolani, i condannati alla reclusione, i condannati all'arresto e per ipotesi delittuose meno gravi. Questa differenziazione è, infatti, chiaramente ispirata a un criterio punitivo che non sembra possa trovare legittimo accoglimento nella riforma.

È stata soppressa pure la differenza tra condannato e imputato. Nel sistema vigente l'imputato percepisce una remunerazione pari a nove decimi della mercede, che è superiore a quella percepita dai condannati. Ne consegue una palese sperequazione sia nel caso in cui l'imputato viene assolto, avendo perso definitivamente un decimo della mercede e venendosi così a trovare in una posizione deteriore rispetto a quella dell'internato che non subisce detrazione alcuna, sia nel caso in cui l'imputato venga condannato, lucrando, nonostante la sua riconosciuta colpevolezza, una maggiore remunerazione per tutto il periodo che precede il passaggio in giudicato della condanna, rispetto ai condannati.

Viceversa, nel testo dell'articolo 48, all'imputato viene trattenuta cautelativamente la stessa misura di tre decimi che è trattenuta ai condannati, salvo a restituirla in caso di assoluzione o a destinarla, come quella dei condannati, in caso di condanna.

La differenza tra mercede e remunerazione viene versata alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, di cui si dirà dopo, realizzandosi, così, un completo principio di giustizia per il quale i colpevoli con parte della loro mercede provvedono a sostenere l'opera sociale istituita per alleviare il male cagionato.

L'articolo 49 disciplina il riparto della remunerazione.

Dopo aver richiamato le disposizioni contenute negli articoli 145 e 213 del codice penale, si dispone che in favore del condannato deve essere riservata una quota pari a un terzo, che è inalienabile e impignorabile, riproducendosi, così, sostanzialmente la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 145 del codice penale.

Si è mantenuta l'inalienabilità e l'impignorabilità di un terzo della remunerazione sia per rispetto del criterio generale che prevede per i redditi di lavoro l'impignorabilità e l'inalienabilità nel detto limite, sia perchè non sembra opportuno, sotto alcun profilo, dare al condannato una maggiore disponibilità attuale per farlo trovare, poi, gravato di maggiori debiti all'atto della liberazione.

Per l'internato si sono riprodotte sostanzialmente le favorevoli previsioni dell'articolo 237 del vigente regolamento.

Nei confronti dell'imputato viene operata una trattenuta cautelativa per spese di mantenimento non superiore ai due terzi, mentre il residuo è inalienabile ed impignorabile nella misura di un terzo della intera remunerazione. Nel caso di condanna, la somma accantonata per il rimborso delle spese di mantenimento viene versata all'Erario; nell'ipotesi di assoluzione, la somma trattenuta viene versata, a richiesta, al prosciolto o ai suoi aventi causa, con gli interessi maturati nel frattempo. La richiesta è sottoposta al termine di decadenza di un anno.

La parte di remunerazione riservata ai detenuti e agli internati è suddivisa in fondo spendibile, a disposizione del soggetto, e fondo da accantonarsi per il momento della liberazione.

La detta parte di remunerazione è costituita in peculio (articolo 50) unitamente a ogni altro legittimo provento. I fondi in peculio producono interessi, i quali vengono versati sul fondo profitti, destinato all'erogazione di premi e sussidi a favore dei condannati e degli internati.

L'articolo 51 pone in grande rilievo, come incentivo al bene operare, le gare di rendimento lavorativo e di apprendimento professionale, nonché scolastiche, culturali e sportive, con la concessione di premi in denaro ed in natura o di altre ricompense: tali gare, infatti, convogliano l'interesse dei soggetti verso obiettivi moralmente e socialmente apprezzabili e creano motivi di sana emulazione, giovevoli al riadattamento alla vita sociale.

In materia di colloqui, l'articolo 52 stabilisce che, di regola, essi si svolgono in appositi locali ed alla presenza del personale di custodia, ma prevede la possibilità di consentire eccezionalmente ai detenuti e agli internati di avere colloqui in modo che le conversazioni non possano essere ascoltate da persone estranee, comprese quelle addette alla custodia: queste ultime, però, debbono pur sempre esercitare un controllo visivo per evitare pericoli di violenza o effusioni sconvenienti. È esplicitamente prescritto che un particolare favore deve essere dato ai colloqui con i familiari per le ragioni già accennate nel commento dell'articolo 11. Agli imputati è senz'altro conservato il diritto di avere colloqui con i difensori in modo che non possano essere uditi i loro discorsi. Per i colloqui degli imputati è stata riconosciuta la piena competenza dell'Autorità giudiziaria a concederli, in corrispondenza delle norme vigenti (articolo 11 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale).

L'articolo 53 concerne la corrispondenza epistolare dei condannati ed internati e prevede, in casi eccezionali, l'autorizzazione a conversazione telefonica: il che rap-

presenta un'interessante novità che, tuttavia, imporrà, per i pericoli in essa insiti, l'adozione di particolari cautele. La corrispondenza epistolare è agevolata anche con la messa a disposizione dell'occorrente per scrivere. Si è mantenuto in vigore il sistema dell'esame preventivo di ogni missiva, indispensabile salvaguardia di esigenze giudiziarie, di sicurezza interna degli istituti e dell'ordine pubblico in generale.

Al fine di assicurare il mantenimento di un costante legame fra i detenuti ed internati e le loro famiglie, necessario non solo per il rispetto di esigenze affettive, ma anche per una migliore protezione degli altri svariati interessi di coloro che non godono della propria libertà personale, essi sono posti in grado (articolo 54) di informare i prossimi congiunti dell'avvenuto ingresso in un istituto penitenziario e di ogni successivo trasferimento in altri istituti. È poi fatto obbligo al personale penitenziario di dar prontamente notizia ai detenuti o internati del decesso o della grave infermità di un congiunto, così come di informare immediatamente i familiari quando i detenuti o gli internati siano affetti da gravi infermità o vengano a morire. Anche questi precetti si uniformano sostanzialmente alle raccomandazioni fatte in materia dalle « Regole minime ».

L'articolo 55 garantisce l'esercizio del diritto di reclamo, giustamente considerato — anche nelle dette « Regole » — come uno dei diritti fondamentali del detenuto e dell'internato.

L'articolo 56, dopo aver precisato il concetto che le sanzioni disciplinari non debbono mai consistere in sofferenze corporali, specifica le punizioni applicabili, che sono, in massima parte, quelle previste dal regolamento in vigore: quali il richiamo verbale, la riprensione espressa alla presenza di più persone, la privazione del passaggio in comune, l'isolamento in cella. È stata aggiunta, come nuova sanzione tipica, l'esclusione da manifestazioni ricreative per un tempo determinato: essa fa leva sul fatto che, spesso, la possibilità di perdere un vantaggio è non meno preoccupante della prospettiva di incorrere in un male futuro. Per quanto riguarda l'isolamento in cella,

si è ritenuto di dover sancire inderogabilmente — in corrispondenza di una specifica raccomandazione fatta dalla Commissione parlamentare (n. 4, lettera *a*) ed anzi scendendosi sotto i limiti da essa suggeriti — che la durata della punizione non può superare i quaranta giorni per gli uomini e i venti per le donne.

Rispetto al regolamento del 1931, la durata massima dell'isolamento in cella è stata aumentata, perchè essendosi abolita ogni afflittività aggiunta all'isolamento (pancaccio e trattamento a pane ed acqua), si è reso necessario dare la possibilità di adeguare almeno nella durata la punizione alla gravità dell'infrazione commessa. È stata confermata la norma, già in vigore nell'attuale regolamento, che l'esecuzione della misura dell'isolamento in cella rimane senz'altro sospesa nei riguardi delle donne gestanti, puerpere ed allattanti ed è stata aggiunta la disposizione che, per qualunque punito, l'esecuzione della detta misura deve essere preceduta da un accertamento medico, il quale dia sicurezza che essa non sia nociva alla salute del soggetto. La misura va poi attuata sotto un costante controllo sanitario, che deve estrinsecarsi almeno mediante una visita quotidiana (v. « Regole minime »). È altresì prescritto che i locali destinati all'isolamento punitivo debbono essere sufficientemente illuminati, aereati e igienici.

La competenza ad infliggere la punizione dell'isolamento in cella è, dall'articolo 57, attribuita al consiglio di disciplina, quando la durata debba eccedere i 5 giorni, mentre per le altre la competenza è stata lasciata al direttore. È da notare che, secondo il regolamento vigente, la deliberazione del consiglio di disciplina è richiesta soltanto quando si tratti di isolamento in cella per un periodo superiore a dieci giorni; ma il disegno di legge ha reputato di doverne ampliare la sfera di competenza, riducendo correlativamente quella del direttore, al fine di offrire maggiori garanzie ai detenuti ed internati, giusta gli orientamenti della Commissione parlamentare. Nessuna innovazione è stata apportata alla composizione del consiglio di disciplina (articolo

58) negli istituti per adulti, non avendo dato occasioni a critiche l'attuale sistema.

L'articolo 59 introduce un'importante concessione in favore dei detenuti, imputati o condannati: quella di poter visitare i congiunti più stretti o altre persone — cioè quelle eventualmente indicate ai sensi dell'articolo 54 — in caso di imminente pericolo di vita di costoro, raggiungendo con particolari cautele, che dovranno essere fissate dal regolamento, il luogo in cui si trova la persona inferma. Si prevede che tali cautele difficilmente potranno prescindere dall'impiego di una scorta. Il permesso di visita è concesso, per i condannati, dal magistrato di sorveglianza e, per gli imputati, dall'organo giudiziario competente.

Norme particolari, ispirate a molteplici ragioni, sono dettate per i decessi dei detenuti ed internati (articolo 60). È previsto che deve essere data immediata notizia non solo all'Autorità giudiziaria competente per il procedimento o per l'esecuzione, a seconda che sia morto un imputato o un condannato, ma anche al procuratore della Repubblica o pretore del luogo ed al Ministero di grazia e giustizia, al fine di mettere in grado l'Autorità giudiziaria e quella Amministrativa di procedere a tutti gli accertamenti necessari sulle circostanze e cause dell'evento letale, nella sfera delle loro rispettive competenze. È prescritto, altresì, che ai corpi delle persone decedute in istituti penitenziari sia data una sorte non diversa da quella che è riservata a tutte le salme: accertamenti necroscopici soltanto nei casi previsti dal regolamento di polizia mortuaria e messa a disposizione delle famiglie per ogni pietoso ufficio. È il caso di ricordare che questo regime è già di fatto in vigore, essendo stato temperato con circolare ministeriale il rigore delle speciali norme dettate dal vigente regolamento per la sepoltura dei cadaveri dei detenuti. Un'importante prescrizione è data per la formazione degli atti di stato civile relativi alle nascite, ai matrimoni ed ai decessi avvenuti negli istituti: in tali atti non è lecito far menzione che l'avvenimento ha

avuto luogo in uno stabilimento penitenziario.

Per i trasferimenti dei detenuti e degli internati di sesso maschile l'articolo 61 opera un generico richiamo alle norme che regolano le traduzioni a cura dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mentre impartisce disposizioni particolari per la traduzione delle donne. Per le donne, infatti, il citato articolo prevede l'assistenza da parte del personale femminile. È specificamente posto il precetto, ispirato alle « Regole minime », che i trasferimenti debbono essere eseguiti in maniera da evitare, per quanto possibile, che i traduenti siano esposti alla curiosità altrui e ad ogni specie di pubblicità e da ridurre al minimo i disagi di questi. È anche prevista la possibilità di far indossare ai detenuti ed internati gli abiti civili in occasione delle traduzioni, al fine di ridurre al minimo il loro stato di mortificazione e le spiacevoli impressioni degli estranei; ma è lasciata al regolamento la determinazione dei casi in cui tale concessione può essere fatta, sembrando prudente stabilire dei limiti e delle condizioni al fine di prevenire pericoli, soprattutto in relazione alla possibilità di fuga.

La materia delle dimissioni è regolata dall'articolo 62, non soltanto in modo da assicurare l'incondizionato rispetto della libertà personale appena cessate le ragioni di giustizia penale che hanno portato a restringerla, ma anche in modo da realizzare, per quanto possibile, lo scopo finale del reinserimento del soggetto nella vita libera. Pertanto, è fatto categorico obbligo di dare pronto adempimento agli ordini di scarcerazione formalmente dati dalle autorità competenti, ma soprattutto è prescritto al direttore dell'istituto di avvertire, almeno tre mesi prima della data prefissa per la dimissione, sempre che ciò sia possibile, il consiglio di aiuto sociale del luogo dove ha sede l'istituto e quello del luogo dove il dimittendo prevedibilmente avrà la sua residenza, per metterli in grado di elaborare, di concerto, un efficace programma di assistenza post-penitenziaria, l'uno facendo avvicinare il liberando da suoi componenti e

collaboratori, per conoscerne i bisogni ed aiutarlo a formulare seri progetti per il suo avvenire, l'altro cercando di creare nell'ambiente in cui egli andrà a vivere condizioni favorevoli al reinserimento, con interventi rivolti ad agevolarne la sistemazione economica, a risolvere conflitti familiari od a superare altre eventuali difficoltà. Per le persone socialmente pericolose e come tali sottoposte a misure di sicurezza, il direttore deve altresì informare tempestivamente il magistrato di sorveglianza competente e l'autorità di pubblica sicurezza incaricata dell'esecuzione.

È previsto il rilascio di uno specifico attestato ai dimessi che abbiano tratto effettivo profitto dal trattamento ricevuto nella vita penitenziaria: attestato che deve con assoluta obiettività illustrare non soltanto la condotta serbata da ciascuno durante la permanenza negli istituti, ma soprattutto il grado di risocializzazione da lui raggiunto, con una specifica menzione del livello di capacità professionale rivelata nelle lavorazioni a cui egli è stato adibito. Questa attestazione deve servire a dare una seria garanzia a coloro che, pur non rifiutandosi di accordare fiducia ai dimessi, hanno bisogno di un incoraggiamento per tentare la prova attraverso notizie attendibili sulla personalità e sulla capacità lavorativa degli stessi. Per i dimittendi non forniti di abiti propri è confermata una prestazione assistenziale a spese dell'Amministrazione, mediante la fornitura degli indumenti occorrenti per la prima vestizione.

34. — Il regime di semilibertà (articolo 63), come si è accennato (n. 23), è ispirato alle finalità di incentivare la buona condotta e di favorire il graduale reinserimento dei soggetti nella società.

Si è creduto opportuno escludere le sole pene detentive inferiori ai tre anni. Non è dubbio, infatti, che dopo tre anni di vita detentiva vissuta in una situazione di marcata dipendenza, vi è la necessità di riabituarsi gradualmente ad esercitare la propria autonomia e il proprio spirito di iniziativa.

D'altra parte, un limite di pena inferiore avrebbe diminuito l'efficacia delle pene brevi e non avrebbe consentito una tranquillante previsione sul riadattamento sociale del soggetto.

La durata dei tempi di semilibertà è stabilita con riguardo alla detenzione sofferta, poichè si richiede un più lungo processo di adattamento in relazione alla sua maggior lunghezza. Il periodo massimo di semilibertà è di 18 mesi, che appare congruo in relazione anche alle detenzioni più lunghe. Non è, comunque, opportuno prevedere un maggior periodo di semilibertà, perchè il condannato finirebbe, in tal caso, per manifestare pericolosi sintomi d'insofferenza, dovuti alla staticità di una situazione che deve essere per sua natura transitoria.

Nessun altro limite è previsto per la semilibertà degli internati, nei confronti dei quali il magistrato di sorveglianza si regolerà secondo le necessità del trattamento rieducativo.

Per i condannati la concessione è subordinata alla condizione che alla pena non debba seguire una misura di sicurezza detentiva, non potendo trascurarsi la pericolosità dichiarata giudizialmente, che è il fondamento logico di tale misura.

La competenza a deliberare l'ammissione al regime di semilibertà è attribuita al magistrato di sorveglianza, su proposta del direttore; l'intervento del magistrato è da considerare sufficiente garanzia contro concessioni affrettate o ispirate a motivi di malintesa benevolenza, così come contro ingiustificate resistenze. È stabilito che l'attuazione della semilibertà avvenga con l'osservanza di specifiche prescrizioni del direttore e sotto l'attento controllo di lui e del personale di servizio sociale, in modo da prevenire abusi da parte di coloro che sono ammessi a beneficiarne, mentre il magistrato di sorveglianza deve essere tenuto al corrente della prova da essi fatta all'esterno degli istituti. Al fine di assicurare che il detto controllo sia attuato in modo effettivo, è prescritto che lo speciale regime di semilibertà possa essere applicato soltanto presso alcuni stabilimenti opportu-

namente organizzati e forniti di idoneo personale. Come è stato già detto, l'ammesso al regime di semilibertà conserva la posizione giuridica di detenuto o di internato anche durante il tempo in cui si trova all'esterno dell'istituto. Per il caso di mancato rientro in istituto, il disegno di legge ha previsto diverse soluzioni, a seconda della posizione del soggetto o della gravità delle infrazioni: se il predetto è un internato (non punibile per evasione) oppure se si tratta di breve ritardo nel rientrare (non superiore a 3 ore), commesso da un condannato, sarà applicabile una punizione disciplinare, mentre se si tratta di un ritardo più lungo e non dovuto a cause giustificabili, il condannato sarà passibile di una sanzione penale, analoga a quella comminata per il delitto di evasione. Viene in tal modo prevista dal penultimo comma del citato articolo 63 una nuova ipotesi di reato; la condanna per tale reato comporta *ipso jure* la revoca del beneficio della semilibertà.

Per i condannati ammessi al predetto regime è prevista (articolo 64) la possibilità della concessione di licenze in premio della buona condotta serbata, con modalità analoghe a quelle che oggi vigono per gli internati (provvedimento del magistrato di sorveglianza, automatica sottoposizione alla libertà vigilata), ma l'ingiustificato ritardo o il mancato ritorno nell'istituto dopo il termine della licenza è punibile ai sensi del precedente articolo.

Come si vede, l'introduzione della semilibertà nel nostro sistema, anche se disciplinata con criteri di grande prudenza, rappresenta un notevole progresso, non essendo stati finora accolti nell'ordinamento penitenziario italiano istituti analoghi: anche l'assegnazione agli stabilimenti di riadattamento sociale, che nell'attuale regolamento costituisce la forma più liberale di trattamento per i condannati, non può in alcun modo essere paragonata al detto nuovo tipo di regime.

Per i sottoposti alle misure di sicurezza detentive sono conservate dall'articolo 65 le stesse possibilità di concessione di licenze già ammesse dall'ordinamento in vigo-

re: licenze per gravi motivi personali o familiari, licenze di esperimento, licenze premio. Tuttavia si è ritenuto opportuno limitare l'applicabilità di quest'ultima specie di licenza agli internati sottoposti alle misure della colonia agricola e della casa di lavoro, non essendo il caso di prevedere ulteriormente la concessione di licenza in premio della buona condotta ai ricoverati per infermità mentali in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia. Per gli internati in colonia agricola ed in casa di lavoro, la licenza a titolo di premio è stata specificamente presa in considerazione come misura di trattamento, cioè sotto l'aspetto di una temporanea presa di contatto con il mondo esterno, predisposta al fine di agevolare il loro riadattamento alla vita nella società libera. Quanto all'organo competente e al regime degli internati in licenza, non viene apportata alcuna innovazione al sistema vigente.

La liberazione anticipata, di cui si è detto nella parte generale (numero 25), è disciplinata dall'articolo 66. Il periodo di prova da prendere in considerazione per la concessione del beneficio è stato fissato in sei mesi. Un periodo più lungo avrebbe finito per scoraggiare; uno più breve non avrebbe consentito un'adeguata valutazione del comportamento del soggetto ed avrebbe creato un lavoro eccessivo per i consigli di disciplina e per i magistrati di sorveglianza.

L'abbuono è contenuto in un massimo di dieci giorni per ciascun semestre: tale limite è stato stabilito per la necessaria cautela che deve accompagnare la prima introduzione di questo istituto, che non ha da noi precedenti.

Per meritare il beneficio non è sufficiente la sola buona condotta, ma si richiede altresì un impegno di fattiva partecipazione all'opera rieducativa.

Si è ritenuto di considerare come scontata, ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, la parte di pena detratta, perchè, altrimenti, la concessione della liberazione condizionale avrebbe annullato il beneficio in discorso.

Al fine di non togliere l'indispensabile affidamento sulla certezza del beneficio ac-

quisito, senza il quale il beneficio non sarebbe più desiderato, si è limitata la revoca al caso di condanna per delitti; ciò anche perchè altrimenti colui che ha più meritato perderebbe più degli altri in occasione di infrazioni disciplinari.

L'articolo 67 contiene norme particolari per la concessione di analogo beneficio ai condannati all'ergastolo. Le condizioni per la concessione sono le medesime, ma il beneficio, come avanti si è detto, opera sul limite di pena previsto dall'articolo 176 del codice penale per la concessione della liberazione condizionale.

In tema di liberazione condizionale, l'articolo 68 detta norme per regolare la procedura relativa all'istruttoria delle istanze di liberazione avanzate dai detenuti o delle proposte della direzione, prima che esse siano portate all'esame dell'autorità competente a deliberare in merito. È prevista, in linea principale, la proposta del direttore dell'istituto, il quale nell'andamento della vita penitenziaria del soggetto e nell'evoluzione delle condizioni personali di lui può, meglio di ogni altro, trovare elementi concreti per promuovere l'esperimento di una anticipata dimissione. Tuttavia, è accordato anche all'interessato il diritto di richiedere la concessione della liberazione condizionale; in questo caso, il direttore dell'istituto deve esprimere il suo parere sulla base delle osservazioni fatte circa le manifestazioni della personalità del soggetto. Nel valutare il comportamento e il grado di riadattamento raggiunto dal condannato, il direttore deve considerare anche se vi sia stata fattiva disposizione verso la vittima.

Premminente importanza è riconosciuta all'intervento del magistrato di sorveglianza, al quale è affidato il compito di valutare, sotto ogni profilo, l'opportunità del ricorso ad una simile prova. In questo campo, il detto magistrato potrà, in modo particolare, avvalersi degli strumenti tecnici che l'Amministrazione penitenziaria può apprestargli per l'osservazione individuale nonchè per le inchieste ambientali. Il magistrato di sorveglianza può in tal modo procedere ad una approfondita istruttoria, il

che gli consente di formulare un ben fondato giudizio sull'assenza di gravi rischi e su tutti gli altri elementi che rendono opportuna la liberazione condizionale. Egli può anche dichiarare senz'altro inammissibile la proposta o l'istanza; ciò, tuttavia, è consentito soltanto quando non ricorrano le condizioni obiettive previste dalla legge (come la durata della pena residua, in relazione a quella originariamente inflitta ed ai precedenti penali del condannato), ed il relativo provvedimento non è più dichiarato inoppugnabile, così come previsto dal regolamento del 1931, in ossequio al precetto costituzionale.

L'articolo 69 sancisce l'innovazione, di cui già è stata enunciata l'importanza, dell'intervento del servizio sociale nel controllo e nel sostegno della condotta dei sottoposti alla libertà vigilata (fra i quali vanno inclusi — è opportuno ricordarlo — i condannati in stato di liberazione condizionale e quelli ammessi alla semilibertà in licenza). L'affidamento di tali soggetti alle cure del servizio sociale è rimesso alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza ed in ogni caso, a fini di reciproca integrazione, l'azione svolta dagli assistenti sociali deve coordinarsi con quella esercitata dagli organi di pubblica sicurezza per ragioni di polizia.

La remissione del debito, di cui si è detto nella parte generale (numero 27), è disciplinata dall'articolo 70. Il provvedimento è adottato con decreto motivato del magistrato di sorveglianza, su proposta del direttore dell'istituto in cui il condannato si trova all'atto della dimissione.

Il presupposto è strettamente rigoroso (condotta esemplare) e ne è stato chiarito autenticamente il significato, perchè non avvenga che il beneficio perda il suo carattere di eccezionalità.

35. — Il titolo sesto regola in maniera organica le competenze degli organi giudiziari nella vigilanza sugli istituti. Al procuratore generale della Repubblica è riconosciuto (articolo 71) un ampio potere di controllo di legalità, diretto ad assicurare che negli istituti penitenziari del distretto

ogni attività sia organizzata ed attuata con il pieno rispetto delle norme legislative e regolamentari in vigore, e sono altresì conservate le specifiche attribuzioni stabilite dalle leggi attuali.

Al procuratore della Repubblica (articolo 72) è conferito il settore di vigilanza riguardante la detenzione preventiva, al fine di garantire che essa si svolga nel pieno rispetto delle esigenze giudiziarie e, nello stesso tempo, del regime riservato agli imputati. Nei riguardi degli imputati minori di età, la vigilanza è per ovvie ragioni affidata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per minorenni. Per i condannati la vigilanza rimane affidata al magistrato di sorveglianza, i cui poteri tuttavia sono assai più ampi in quanto non si limitano ad un mero controllo di legittimità, ma si estrinsecano in molteplici interventi che incidono profondamente sul trattamento inteso in senso tecnico. Già è stato fatto cenno del potenziamento degli uffici di sorveglianza mediante l'assegnazione ad essi di magistrati specializzati (che dovranno essere esonerati da altri incarichi) o di altro personale idoneo e con la determinazione tabellare delle sedi e delle circoscrizioni degli uffici, avuto riguardo al numero ed all'importanza degli affari relativi all'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza. Tale innovazione concerne soltanto gli uffici di sorveglianza chiamati ad occuparsi dell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza inflitte agli adulti e non i giudici di sorveglianza addetti ai tribunali per minorenni.

Nell'articolo 74 sono specificate le funzioni del magistrato di sorveglianza le quali toccano, insieme all'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza personali detentive e non detentive, anche l'assistenza post-penitenziaria. Nel campo dell'esecuzione, che conserva, tradizionalmente, primaria importanza per la maggior copia di interventi previsti, al detto magistrato sono devoluti, oltre il controllo di legalità, poteri decisori in materia di reclami dei detenuti e degli internati, funzioni consultive in ordine alle istanze di grazia e di liberazione condizionale e facoltà di segnalazioni e di

proposte sulle modalità di attuazione della esecuzione penale. La sfera dei reclami al magistrato di sorveglianza contro i provvedimenti delle autorità penitenziarie è stata notevolmente ampliata: invero, essa comprende la materia della remunerazione, del rimborso delle spese di mantenimento, della disponibilità del peculio e delle punizioni disciplinari. Per quanto riguarda la remunerazione e le punizioni, il reclamo è stato peraltro ammesso per meri motivi di legittimità. In tema di remunerazione, infatti, esso è consentito soltanto per l'insosservanza delle tariffe prescritte in relazione alla qualifica lavorativa attribuita (non pure, quindi, per mettere in discussione l'adeguatezza delle tariffe o l'esattezza della qualifica, trattandosi di materia discrezionalmente affidata ad organi amministrativi), ovvero per inosservanza delle disposizioni sulla durata del tirocinio gratuito, sul riposo festivo e sulle assicurazioni sociali. In tema di punizioni, poi, è stato introdotto il reclamo di legalità al magistrato, in armonia con le raccomandazioni della Commissione parlamentare (n. 4, lettera c), ma è stato precisato che esso può toccare soltanto i seguenti punti: corrispondenza della punizione inflitta ad uno dei tipi previsti e rispetto dei limiti di durata massima specificati dalla legge; competenza dell'organo che ha irrogato la punizione; osservanza delle norme procedurali stabilite a garanzia delle ragioni del detenuto o internato. Rimane così escluso ogni sindacato di merito.

Già è stata sottolineata, nel commento dell'articolo 68, l'importanza dei pareri che il magistrato di sorveglianza è chiamato a dare in materia di liberazione condizionale. Non meno importante è il parere del detto magistrato in tema di concessione della grazia. Le facoltà di segnalazione e di proposta rappresentano una efficace forma di collaborazione del magistrato di sorveglianza con le autorità amministrative, in quanto servono a richiamare l'attenzione di queste autorità su eventuali inconvenienti nell'organizzazione del trattamento dei condannati e degli internati nei singoli istituti e sul modo di ovviare ai detti inconve-

nienti o di migliorare alcuni aspetti del trattamento stesso.

L'articolo 75 tratta la materia delle visite agli istituti di persone estranee. Essa va riguardata con cautela, perchè l'ingresso delle dette persone rompe il normale isolamento della vita penitenziaria e può anche essere origine di turbamento nell'animo dei detenuti e degli internati. È stata, pertanto, mantenuta la regola di lasciare all'Amministrazione centrale la potestà di valutare, caso per caso, l'opportunità di consentire ogni visita ad uno stabilimento. È data, però, incondizionata facoltà di visitare, senza alcuna autorizzazione, gli istituti ad alcune autorità in considerazione della elevatezza delle loro cariche ovvero dei poteri gerarchici o di vigilanza ad esse spettanti o di altre specifiche funzioni ad esse conferite dalla legge. Si è ritenuto doveroso, così, comprendervi nuove cariche introdotte dalla legislazione più recente: i componenti del Consiglio superiore della magistratura; l'ispettore dei cappellani, per la vigilanza a lui spettante sull'andamento dell'assistenza religiosa ai detenuti ed internati di culto cattolico; gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia, per la vigilanza ad essi conferita sui servizi del personale di custodia. Sono state considerate a parte le altre persone non investite di cariche o di competenze generali nel campo penitenziario che, per ragioni del loro ufficio, hanno specifici interessi ad accedere negli istituti. Per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che abbiano motivo di recarsi nell'interno degli istituti per compiere atti di ufficio, l'autorizzazione è data dall'Autorità giudiziaria, a cui compete valutare l'opportunità degli atti da compiere. Per i ministri del culto cattolico e degli altri culti, i membri del consiglio di aiuto sociale, gli assistenti volontari o gli assistenti sociali che abbiano bisogno di accedere negli istituti per ragioni della loro attività, l'autorizzazione è di competenza del direttore, in quanto a lui tocca valutare l'opportunità di fare entrare nello stabilimento le dette persone, in un determinato momento, potendovi, occasionalmente, ostare circostanze di servizio o di ordine gene-

rale. Le visite compiute da persone estranee sono sottoposte al controllo del direttore, il quale deve (articolo 76) accompagnare o fare accompagnare dal personale i visitatori, preoccupandosi soprattutto di evitare che nelle conversazioni siano trattati argomenti atti a turbare l'ordine e la disciplina. Conviene ricordare che il vigente regolamento fa ai visitatori assoluto divieto di rivolgere la parola ai detenuti, ma con circolari ministeriali è stato attenuato il rigore della norma; il disegno consente, in linea di massima, i colloqui con i detenuti ed internati, ma adotta l'indispensabile cautela di vietare discorsi che possano arrecare turbamento al loro stato d'animo e provocare disordini nella vita della collettività penitenziaria.

36. — Il titolo settimo riguarda il servizio sociale e l'assistenza ai dimessi dagli istituti ed alle famiglie dei detenuti e degli internati. Il servizio sociale penitenziario è contemplato a parte nel primo capo, perchè la sua azione non può essere a pieno identificata con quella dei consigli e dei volontari che svolgono mera opera assistenziale. Infatti, nella sfera di attribuzioni del detto servizio rientrano altri compiti che esorbitano dal campo dell'assistenza, come le inchieste sociali destinate a fornire al magistrato di sorveglianza i dati per la concessione della liberazione condizionale e per l'applicazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza, detentive e non detentive. I centri di servizio sociale per adulti, uffici periferici direttamente dipendenti dall'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sono istituiti nelle sedi in cui funzionano gli uffici di sorveglianza (articolo 77). Il personale dei centri ha rapporti di collaborazione con i detti uffici nella esecuzione delle inchieste sociali e dei trattamenti in libertà delle persone sottoposte a misure di sicurezza non detentive, nei casi in cui gli uffici stessi ne facciano richiesta; ma è chiamato a cooperare anche con le direzioni degli istituti e con i consigli di aiuto sociale nella attività di trattamento penitenziario e post-penitenziario. Poichè, però, la principale responsabilità nel cam-

po dell'assistenza materiale e morale rimane, come è stato spiegato in altra parte, ai detti consigli, gli interventi del servizio sociale debbono essere intesi come sussidiari, in aggiunta alle attività ordinarie e sarà opportuno provarli soltanto quando si ravvisi la necessità di speciali prestazioni che richiedono l'impiego delle tecniche proprie del servizio stesso.

Fra le principali innovazioni vi è quella del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto, istituto che è stato avanti delineato (n. 17). L'articolo 78 istituisce una speciale cassa, destinata appunto a finanziare questa importante opera. Il consiglio di amministrazione della cassa, il bilancio e l'amministrazione sono simili a quelli della cassa delle ammende, i cui proventi sono destinati all'assistenza ai familiari dei detenuti e ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena. Della principale fonte patrimoniale della cassa si è detto a proposito dell'articolo 48; essa è formata dalle somme costituenti la differenza fra mercede e remunerazione, talchè gli autori dei delitti provvedono a mezzo del loro lavoro a portare aiuto là dove hanno arrecato danno e dolore. Concorrono a formare il patrimonio eventuali lasciti, donazioni o altre contribuzioni.

È importante sottolineare che, per non trasformare un'attività che deve avere un carattere strettamente assistenziale in un risarcimento del danno, si è disposto tassativamente che hanno titolo al soccorso o all'assistenza solo coloro che non solo siano « vittime » del delitto ma che, inoltre, a causa del delitto stesso si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

L'articolo 79 regola la costituzione e le linee generali dell'organizzazione dei consigli di aiuto sociale, i quali corrispondono ai consigli di patronato previsti dall'attuale legislazione (articolo 149 del codice penale).

La composizione dei consigli è stata arricchita con i rappresentanti delle organizzazioni assistenziali più importanti e degli enti ed uffici locali interessati ai problemi del lavoro. Fra le innovazioni vi è la facoltà, attribuita al Capo dello Stato, di dispor-

re la fusione di due o più consigli in un unico ente, là dove questi non risultino in grado di provvedere singolarmente all'adempimento delle loro funzioni con la dovuta efficienza. Le fonti di finanziamento dei detti consigli per l'assistenza carceraria sono: le assegnazioni della cassa delle ammende (già previste dall'articolo 149, ultimo comma, del codice penale e dal regolamento in vigore) e gli stanziamenti della legge 23 marzo 1956, n. 491, nonché il 50 per cento dei proventi delle manifatture carcerarie ed ogni altro fondo eventuale.

Il consiglio di aiuto sociale, accanto alle sue attività tradizionali, è chiamato ora ad operare anche nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto. È parso opportuno, infatti, non creare una nuova organizzazione amministrativa e tecnica a carattere capillare per questa opera, al fine di non creare strutture costosissime là dove già esiste una struttura efficiente, dedicata a compiti simili. Pure essendo il consiglio di aiuto sociale l'unico ente preposto all'assistenza in favore dei familiari dei detenuti e dei liberati dal carcere nonché in favore delle vittime del delitto, tuttavia questi due settori restano non solo concettualmente, ma anche effettivamente distinti. La distinzione concerne altresì le fonti finanziarie; infatti, l'opera in favore delle vittime è sostenuta precipuamente dalle assegnazioni fatte ai consigli di aiuto sociale dalla cassa prevista dall'articolo 78.

L'articolo 80 specifica tutte le attribuzioni dei consigli nel settore penitenziario e post-penitenziario, con le indicazioni delle varie forme di assistenza materiale e morale in favore dei dimittenti e dei dimessi dagli istituti penitenziari nonché dei familiari dei detenuti e degli internati, facendo dei consigli stessi (come del resto è indicato esplicitamente nel n. 8) l'organo coordinatore di tutte le attività assistenziali del genere, nell'ambito territoriale di loro competenza. Le varie attribuzioni menzionate nel predetto articolo corrispondono, in genere, a quelle indicate negli articoli 13 e 14 del vigente regolamento; esse sono state raggruppate, poichè rappresentano manifestazioni multiformi di un'unica azione di

bonifica sociale e non vanno perciò concepite come attività a sè stanti.

L'articolo 81 prevede la costituzione, presso i singoli consigli di aiuto sociale, di comitati specificamente interessati a favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti penitenziari e da quelli di rieducazione. Essi prendono il nome di comitati per l'occupazione degli assistiti dai consigli di aiuto sociale. Sono presieduti dal procuratore della Repubblica o da un magistrato da lui delegato e composti dai seguenti membri nominati dallo stesso procuratore della Repubblica: quattro esponenti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, tre rappresentanti dei datori di lavoro, tre dei prestatori d'opera ed uno dei coltivatori diretti, un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro ed uno dell'Amministrazione penitenziaria, un assistente sociale del locale centro.

L'articolo 82 prevede la figura degli assistenti volontari, incaricati di operare nell'interno degli istituti alla dipendenza funzionale dei direttori, ma chiamati anche a collaborare con i centri di servizio sociale per l'assistenza ai liberati e alle loro famiglie. Tale disposizione, come già accennato, ratifica la posizione dei cosiddetti « assistenti carcerari », che da alcuni anni svolgono, con buoni risultati, un'azione di sostegno morale in favore dei detenuti e degli internati.

L'articolo 83 specifica i tipi di attività del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto. Essi si distinguono in attività di mero soccorso ed in attività di assistenza.

L'attività più generale è quella di soccorso, che si compendia nella concessione di sussidi in natura o in denaro, fuori da un articolato piano di trattamento assistenziale. Il motivo di ciò va ricercato nel fatto che le vittime del delitto, per un verso, non sono toccate dal sospetto di essere disadattate, come avviene per i familiari dei detenuti e, per un altro verso, non sono qui riguardate come persone danneggiate, titolari di un diritto al risarcimento. Naturalmente il titolo al soccorso sussiste, sem-

prechè risulti comprovato uno stato di effettivo bisogno causato, sia pure indirettamente, dal delitto. L'attività di assistenza è limitata all'ipotesi particolare dell'esistenza di orfani a causa del delitto. Nei confronti di costoro deve svilupparsi un vero e proprio piano assistenziale, le cui linee pratiche saranno dettate dai particolari bisogni di ciascun caso.

CAPITOLO III

PERSONALE

(Artt. 84-86)

37. — Il titolo ottavo contempla il personale penitenziario adibito agli istituti per adulti, con un rinvio alla legislazione vigente. Prevede, inoltre, le categorie degli assistenti sociali e degli educatori. Trattasi, infatti, di nuovi operatori penitenziari, indispensabili in seguito agli sviluppi dell'osservazione scientifica e del trattamento.

I successivi articoli determinano le attribuzioni di tali nuove categorie di personale.

Delle funzioni del servizio sociale nel campo penitenziario già è stato fatto cenno più sopra: ad illustrazione dell'articolo 85, basta segnalare il rilievo dato all'opera dell'assistente sociale nell'osservazione e nel trattamento penitenziario e post-penitenziario. Mentre nella vita penitenziaria l'intervento dell'assistente sociale è destinato ad affiancare ed integrare quello del personale degli istituti, nel settore post-penitenziario la sua azione assume importanza primaria, in quanto a lui solo è affidata la responsabilità degli interventi attivi che possono beneficamente influenzare le condizioni personali dei soggetti. Questo genere di assistenza è previsto in due forme: quella obbligatoria, per coloro che, essendo sottoposti alla libertà vigilata, sono messi sotto il controllo del servizio sociale o che, essendo assoggettati ad altra misura di sicurezza personale non detentiva, sono affidati al servizio stesso, e quella volontaria, che può essere prestata a tutti i dimessi dagli istitu-

ti penitenziari in collaborazione con i consigli di aiuto sociale.

Agli educatori (articolo 86) sono attribuiti importanti compiti sia nel settore dell'osservazione, cui essi potranno dare un rilevante contributo con l'esame prolungato e profondo del comportamento esteriore dei soggetti, sia in quello del trattamento, nel quale potranno assumere una posizione di primo piano per la loro preparazione nelle tecniche pedagogiche. L'articolo indica espressamente la parte preminente loro riservata nei trattamenti rieducativi individuali o di gruppo ed il loro intervento nella distribuzione dei libri e dei giornali e nell'organizzazione del tempo libero.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

(Artt. 87-91)

Con l'articolo 87 si provvede all'ampliamento della tabella dell'organico del personale della carriera direttiva del servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, numero 1085, ed all'istituzione di ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

L'istituzione dei detti ruoli rappresenta l'indispensabile strumento per l'attuazione sia del trattamento rieducativo, sia dell'assistenza post-penitenziaria, nei sensi indicati dal presente disegno di legge.

Ed invero la categoria degli educatori, che nella vigente legislazione penitenziaria non è prevista, non può essere più pretermessa nella considerazione delle nuove strutture organizzative penitenziarie, essendo la detta categoria quella che con specifica preparazione può svolgere interventi più appropriati per realizzare un'efficace rieducazione dei soggetti.

Parimenti necessita introdurre *de jure* la categoria degli assistenti sociali, la cui opera è stata già felicemente sperimentata in alcuni istituti.

Poichè esiste già un ruolo degli assistenti sociali per gli istituti per minorenni, è sembrato opportuno, limitatamente alla carriera direttiva dei detti assistenti sociali, ampliare l'attuale ruolo organico in conformità del sistema in vigore per gli impiegati penitenziari della carriera direttiva, che costituiscono un ruolo unico e possono essere preposti sia agli istituti per adulti, sia agli istituti per minorenni.

Relativamente alla carriera di concetto si è ritenuto, invece, opportuno tener distinti il ruolo per i minorenni da quello per gli adulti, attesa la profonda diversità delle funzioni, che presuppone una distinta specializzazione.

In ossequio alle osservazioni della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati sul precedente disegno di legge, si è evitato di far ricorso alla delega legislativa per quanto concerne i nuovi ruoli introdotti, includendo nel presente testo tutte quelle norme che debbono essere stabilite per legge in ordine alla carriera degli impiegati civili dello Stato e rinviando al regolamento le disposizioni relative alle materie di esame nei concorsi di ammissione e progressione nella carriera ed alla composizione delle commissioni esaminatrici.

Con l'articolo 88 si è previsto un concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti e ciò allo scopo di utilizzare immediatamente quel limitato gruppo di assistenti sociali che già di fatto, e con rapporto diverso da quello di pubblico impiego, presta la propria opera negli istituti penitenziari. Si tratta di elementi che già da diversi anni hanno dato prova della loro preparazione e del loro rendimento e mentre sarebbe per l'Amministrazione un grave danno perderli, sarebbe altresì ingiusto non dare loro la possibilità, sia pure attraverso la partecipazione ad un concorso speciale ad essi riservato, d'entrare nel ruolo con il riconoscimento del servizio prestato.

Con l'articolo 89 si prevede che, con decreti presidenziali, sarà determinato il contingente dei magistrati e del personale di cancelleria, esecutivo e subalterno da destinare agli uffici di sorveglianza. È tassativamente stabilito che il personale da adibire ai detti uffici debba rientrare nelle previste dotazioni organiche.

Con l'articolo 90 si detta la norma che, entro due anni dall'entrata in vigore della legge sul nuovo ordinamento penitenziario, dovranno essere emanati i regolamenti di esecuzione, cioè tutte quelle disposizioni di dettaglio che attengono alla vita interna degli istituti di prevenzione e di pena, quelle concernenti la particolare gestione contabile delle nuove istituzioni assistenziali, nonché quelle relative ai concorsi di ammissione e progressione nelle carriere degli assistenti sociali e degli educatori.

Con l'articolo 91 si prevede l'onere finanziario per l'istituzione di ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori e degli assistenti sociali per adulti e per l'ampliamento del ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali.

L'onere della spesa maturerà in un quinquennio, in relazione alla progressiva attuazione della previsione legislativa.

Tale onere, secondo i calcoli più attendibili, ascenderà, quando l'intero programma sarà attuato, cioè al termine del quinquennio 1968-1973, a lire 1.727.500.000 complessive, di cui lire 117.500.000 per l'ampliamento del ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali, lire 752.000.000 per l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali degli istituti per adulti e lire 858.000.000 per l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per gli istituti per adulti.

Come è specificato nell'articolo 91, la spesa prevista per il primo anno, corrispondente all'esercizio finanziario 1968, ammonta a lire 350.000.000.

DISEGNO DI LEGGE**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1.

*(Attribuzioni dell'Amministrazione
per gli istituti di prevenzione e di pena)*

L'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena esercita le seguenti attribuzioni:

1) attua la protezione dei minorenni e cura la prevenzione della delinquenza minore e la rieducazione dei minorenni che diano prove di gravi irregolarità nella loro condotta familiare o sociale, in relazione a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria; promuove, di intesa con le altre Amministrazioni statali interessate, il coordinamento delle attività degli enti di qualsiasi natura e dei privati che riguardano i problemi minorili;

2) provvede alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive ed alla custodia preventiva, nei casi indicati dalla legge;

3) soprintende e coordina l'attività delle Amministrazioni statali, degli enti di qualsiasi natura e dei privati che si occupano dell'assistenza ai dimessi degli istituti di prevenzione e di pena e ai sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive nella prima fase del loro reinserimento sociale;

4) esercita ogni altra attribuzione ad essa devoluta dalla legge.

Art. 2.

*(Ricerche scientifiche, pubblicazioni
e corsi di studio)*

L'Amministrazione attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato, di trattamento dei delinquenti e di rieducazione dei minorenni irregolari per condotta familiare o sociale; collabora con le

istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

Organizza corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento per il proprio personale e, preve le necessarie intese, corsi di studio delle materie di cui al comma precedente per magistrati e per appartenenti ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

(Istituto di studi penitenziari)

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente è costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari.

Il presidente dell'Istituto e gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono emanate con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

(Scelta del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e di pena)

Il personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena è scelto con particolare riguardo all'importanza morale e sociale ed alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti ad esso affidati e specialmente di quelli rieducativi.

Art. 5.

(Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento)

Il personale civile, oltre i corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, frequenta, durante il periodo di prova, un corso di specializzazione, e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

Il personale militare frequenta la scuola e i corsi previsti dal Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.

Nella scuola e nei corsi è rivolta cura particolare a rafforzare nel personale la coscienza delle sue specifiche responsabilità.

ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE DI SICUREZZA. ASSISTENZA

TITOLO I

TRATTAMENTO PENITENZIARIO

CAPO I

Norme generali del trattamento

Art. 6.

*(Umanità del trattamento e rieducazione
dei soggetti)*

Il trattamento penitenziario deve essere conforme al senso di umanità e deve tendere, mediante la reintegrazione e lo sviluppo della personalità, al riadattamento sociale ed alla rieducazione dei soggetti.

L'ordine e la disciplina debbono essere mantenuti con fermezza e deve essere garantita la sicurezza degli istituti. Non possono essere adottate restrizioni incompatibili con le finalità sopraindicate e che, comunque, contrastino con il rispetto della persona umana.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, a condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Alla rieducazione concorrono tutte le attività organizzate o consentite negli istituti e a tal fine sono di fondamentale importanza l'istruzione, il lavoro e la religione.

Il trattamento è attuato secondo il criterio dell'individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto.

Art. 7.

(Istruzione)

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla particolare condizione dei soggetti.

L'istruzione primaria è obbligatoria per gli analfabeti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore agli anni 25.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È favorita, anche con opportune iniziative dell'Amministrazione, la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione, quando ciò sia possibile e non risulti in contrasto con le esigenze della disciplina e della sicurezza.

Gli istituti penitenziari dispongono di una biblioteca fornita di libri e di periodici a contenuto informativo, istruttivo, educativo e ricreativo, dei quali deve essere favorita la lettura. A tal fine dev'essere assicurata la libertà di scelta delle letture e dev'essere concessa, quotidianamente, adeguata disponibilità di tempo.

Art. 8.

(Lavoro)

Ai fini della rieducazione del condannato e dell'internato, il lavoro è assicurato a tutti, salvo che particolari circostanze non lo impediscano.

Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo, è rivolto alla produzione di beni o servizi, è remunerato e deve contribuire a fare acquisire o sviluppare l'abitudine al lavoro e una qualificazione professionale che

valga ad agevolare il reinserimento nella vita sociale.

Nell'assegnazione al lavoro dei condannati e degli internati si deve, possibilmente, tener conto dei loro desideri e delle loro attitudini nonchè delle loro precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

Gli addetti al lavoro fruiscono della tutela assicurativa e previdenziale nonchè del riposo festivo secondo le leggi vigenti.

La durata del lavoro ordinario non può superare le otto ore giornaliere.

Art. 9.

(Religione e pratiche di culto)

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

La libertà delle manifestazioni di culto è conciliata con le esigenze giudiziarie e con quelle attinenti all'ordine e alla disciplina.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto.

I detenuti e gli internati possono tenere presso di sè libri inerenti alla religione professata.

Art. 10.

(Attività culturali, ricreative e sportive)

Negli istituti sono organizzate attività culturali e ricreative, con letture, conferenze, audizioni radiofoniche, concerti, proiezioni cinematografiche e televisive nonchè attività sportive.

Art. 11.

(Rapporti con la famiglia e col mondo esterno)

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie e ad

agevolare opportuni rapporti col mondo esterno.

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti nonchè con altre persone idonee a favorire l'opera di riadattamento sociale.

I detenuti e gli internati, ove non ostino motivi di sicurezza e di ordine o esigenze di trattamento, sono autorizzati con le modalità previste dal regolamento, a tenere presso di sè quotidiani, periodici e libri.

Art. 12.

(Norme di condotta dei detenuti e degli internati - Obbligo di risarcimento del danno)

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti, e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

Devono osservare le norme regolamentari e gli ordini impartiti dalle autorità competenti; prestare obbedienza e rispetto al personale; serbare contegno riguardoso verso le autorità e i visitatori.

La loro condotta dev'essere ispirata a correttezza anche nei rapporti reciproci.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. Può essere soltanto consentito che soggetti, meritevoli di fiducia, abbiano incarichi determinati per l'espletamento di specifiche attività lavorative, istruttive o ricreative.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'Amministrazione sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Le somme occorrenti al risarcimento sono prelevate dal peculio.

Art. 13.

(Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive per la custodia preventiva)

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato, salvo il rimborso delle spese di mantenimento ai termini degli articoli 145, 188 a 191, 213 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti il vitto e il corredo.

Il Ministro per la grazia e la giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, con provvedimento insindacabile di concerto con il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti ed internati in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

Art. 14.

(Diritti di reclamo)

Ai detenuti e agli internati è consentito di rivolgere individualmente istanze o reclami, orali o scritti, al direttore dell'istituto e alle autorità indicate nella presente legge.

CAPO II

Individualizzazione e differenziazione del trattamento

Art. 15.

(Individualizzazione e modalità del trattamento)

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, adeguarsi alle modificazioni delle sue condizioni personali ed essere attuato fin dal momento dell'ingresso in istituto.

A tal fine è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun soggetto, in base ai risultati dell'osservazione, è stabilito un programma di trattamento.

Art. 16.

(Cartella personale)

Le indicazioni generali e particolari del trattamento, quali emergono dall'osservazione della personalità, sono inserite, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Art. 17.

(Raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati)

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere, per quanto possibile, non elevato e, comunque, tale da non ostacolare l'individualizzazione del trattamento.

Il raggruppamento dei soggetti nei singoli istituti e nelle sezioni di ciascun istituto è disposto con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento comune.

Devono rigorosamente essere evitate l'occasione e la possibilità di reciproche influenze nocive all'efficacia rieducativa del trattamento.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani dai 18 ai 25 anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

I militari nonchè i detenuti e gli internati per reati politici sono separati dagli altri.

Per gli ecclesiastici e i religiosi si osservano le norme previste dall'articolo 8 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede.

È consentita, in particolari circostanze, la ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne e i minori degli anni diciotto sono ospitati in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

Art. 18.

(Regime per gli imputati)

Il regime per gli imputati dev'essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Gli imputati non possono essere sottoposti a osservazione scientifica della personalità nè subire restrizioni che non sono strettamente indispensabili a fini giudiziari o di sicurezza e ordine degli istituti.

Il regime di vita degli imputati deve, comunque, essere informato al rispetto della personalità.

Gli imputati non hanno l'obbligo di indossare il vestiario uniforme; possono indossare abiti di loro proprietà, purchè puliti e convenienti.

Art. 19.

(Trattamento degli internati)

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro tende ad integrare quello ricevuto dai soggetti nella precedente esecuzione della pena, allo scopo di conseguire il loro definitivo riadattamento sociale.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anormalità psichiche dei soggetti.

TITOLO II

REGIME DEGLI ISTITUTI

CAPO I

**Condizioni di vita dei detenuti
e degli internati**

Art. 20.

(Locali di soggiorno e di pernottamento)

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale o artificiale in modo da permettere il lavoro o la lettura, aereati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigano, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere che devono essere a un posto o a tre o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Ciascun detenuto e internato dispone di letto individuale con adeguato corredo.

Art. 21.

(Igiene personale)

I detenuti e gli internati sono obbligati all'osservanza delle norme igieniche personali e collettive e, a tal fine, sono messi in grado di usare, in modo proprio e decente, di lavabi e di bagni o docce, nonchè degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

Art. 22.

(Permanenza all'aperto)

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta e, quando ciò non sia possibile per particolari condizioni, per non meno di un'ora al giorno.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi, salve le limitazioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento, ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

Art. 23.

(Servizio sanitario)

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetti di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle

norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'Amministrazione, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertarne lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e lo stato sanitario dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì il procuratore generale della Repubblica del distretto di competenza.

Art. 24.

(Alimentazione)

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato in locali all'uopo destinati e in orari convenienti.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

Art. 25.

(Vestiaro e corredo)

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità suf-

ficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foglia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dalla attività svolta.

CAPO II

Disciplina

Art. 26.

(Regime disciplinare)

Il regime disciplinare, considerato quale parte integrante del trattamento penitenziario, è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.

Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti e tende ad ottenere la loro spontanea adesione al rispetto delle norme della vita collettiva. Devono, comunque, evitarsi restrizioni non necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

Art. 27.

(Ricompense)

Le ricompense, previste dalla presente legge e dal regolamento, hanno lo scopo di premiare la buona condotta e l'impegno dimostrato nel secondare l'attuazione del programma di trattamento, stimolando una maggiore e spontanea adesione ad esso.

Art. 28.

(Infrazioni disciplinari e punizioni)

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Le punizioni e le autorità competenti ad infliggerle sono tassativamente indicate nella presente legge.

Nessuna punizione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle punizioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, delle precedenti infrazioni commesse, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le punizioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

Art. 29.

(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione)

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e internati, deve immediatamente riferirne al direttore dello istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia previsto da leggi e, comunque, non può farsi ricorso ad esso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

TITOLO III

ASSISTENZA

Art. 30.

(Assistenza alle famiglie)

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il futuro reinserimento di essi nell'ambiente esterno.

Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti e di privati, qualificati nell'assistenza sociale.

Art. 31.

(Assistenza post-penitenziaria)

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti e le persone indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza psichiatrica, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

TITOLO IV

ISTITUTI PENITENZIARI

Art. 32.

(Istituti per adulti)

Gli istituti per adulti dipendenti dall'Amministrazione si distinguono in:

- 1) case di custodia preventiva;
- 2) istituti per l'esecuzione delle pene;

3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;

4) centri di osservazione.

Art. 33.

(Case di custodia preventiva)

Le case di custodia preventiva sono mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni Autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'Autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

Art. 34.

(Istituti per l'esecuzione delle pene)

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali;

3) case di ergastolo, per l'esecuzione della pena dell'ergastolo.

Sezioni di case di ergastolo possono essere istituite presso le case di reclusione.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto; i condannati alla pena dell'ergastolo possono essere assegnati alle case di reclusione.

Art. 35.

(Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive)

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

- colonie agricole;
- case di lavoro;
- case di cura e custodia;
- ospedali psichiatrici giudiziari.

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

Possano essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

Art. 36.

(Centri di osservazione)

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

Ai detti centri sono assegnati, per il periodo di tempo necessario all'osservazione, i condannati e gli internati, al fine di rilevarne lo stato della personalità e di acquisire le indicazioni generali e particolari sul trattamento da applicare.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri anche le persone sottoposte a procedimento penale per l'esecuzione di perizie medico legali.

I centri di osservazione svolgono, altresì, opera di ricerca scientifica e prestano la loro consulenza alle direzioni degli altri istituti penitenziari con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 37.

(Caratteristiche degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza)

L'Amministrazione penitenziaria organizza i singoli istituti con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

Art. 38.

(Istituti per infermi e minorati)

Sono organizzati istituti o sezioni speciali per il trattamento dei soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

Art. 39.

(Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti)

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

Art. 40.

(Assegnazione e trasferimenti dei detenuti e degli internati)

Gli imputati sono ristretti negli istituti destinati alla custodia preventiva a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Essi possono essere trasferiti dall'Amministrazione in altri istituti quando ricorrono particolari necessità e previo consenso dell'Autorità giudiziaria.

I condannati e gli internati sono assegnati dall'Amministrazione ai centri di osservazione e agli istituti per la esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, secondo i criteri indicati dal regolamento.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI

CAPO I

Norme comuni sul trattamento negli istituti

Art. 41.

(Isolamento)

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo, oltre che nel caso previsto dall'articolo 72 del codice penale, è ammesso nei seguenti altri casi:

- 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
- 2) durante l'esecuzione della punizione dell'isolamento in cella;
- 3) per gli imputati durante l'istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria;
- 4) per gli arrestati o fermati a disposizione degli organi di polizia, quando i detti organi ne facciano richiesta.

Art. 42.

(Perquisizione personale)

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale soltanto per motivi di ordine, sicurezza e disciplina.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.

Art. 43.

(Norme particolari per gli imputati)

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvi giustificati motivi o salva contraria disposizione dell'Autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Per quanto attiene alla istruzione e allo esercizio del culto valgono le norme stabilite per gli altri detenuti.

Coloro che ne fanno richiesta possono essere autorizzati a provvedere, a proprie spese, al vitto giornaliero.

Art. 44.

(Tabelle vittuarie)

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento.

Art. 45.

*(Obbligo del vestiario uniforme -
Oggetti personali)*

I condannati a pena detentiva non inferiore ad un anno e gli internati sono obbligati a indossare il vestiario uniforme.

Possono indossare gli abiti di loro proprietà nei casi stabiliti dal regolamento.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di oggetti di corredo di loro proprietà.

Art. 46.

(Modalità del lavoro)

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

Gli imputati sono ammessi al lavoro con le modalità previste dall'articolo 43.

Il lavoro è remunerato.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio come apprendisti. Il tirocinio, trascorsi due mesi dall'inizio, è remunerato.

L'Amministrazione prende tutte le iniziative utili ad assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro, organizzandolo sia nello interno degli istituti sia all'aperto.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'aperto, i detenuti e gli internati, singolarmente o in gruppi, possono essere scortati all'esterno degli istituti per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, possono essere avviati al lavoro senza scorta. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

I detenuti e gli internati, forniti di particolare cultura o perizia in un'arte, possono essere ammessi ad esercitare attività intellettuali o artistiche durante la detenzione, ma l'Amministrazione ha facoltà di disciplinare la destinazione dei prodotti di tali attività.

Art. 47.

(Commissione per la determinazione delle mercedi)

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita una commissione interministeriale composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste, da

due rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre rappresentanti del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica).

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Detta commissione determina la misura delle mercedi per ciascuna categoria di lavoratori in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto.

Art. 48.

(Remunerazione)

La remunerazione, prevista dall'articolo 145 del codice penale, è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa di cui all'articolo 78.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di assoluzione o alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

Art. 49.

(Ripartizione della remunerazione)

Sulla remunerazione dovuta ai condannati e agli internati sono operati i prelievi rispettivamente previsti negli articoli 145 e 213 del codice penale.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a un terzo. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Sulla remunerazione dovuta agli internati il prelievo di cui all'articolo 213 del codice penale non può eccedere un terzo se l'internato ha figli a carico, e la metà negli altri casi.

La parte della remunerazione riservata agli internati non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Sulla remunerazione dovuta agli imputati è prelevata una quota non superiore ai due

terzi per le spese di mantenimento. La quota residua non è soggetta a pignoramento o a sequestro nella misura di un terzo.

L'importo delle quote prelevate è restituito con gli interessi agli aventi diritto in caso di proscioglimento, purchè richiesto entro due anni, da quando la sentenza sia divenuta irrevocabile. Decorso tale termine, l'importo è devoluto alla cassa di cui all'articolo 78.

La parte di remunerazione riservata ai detenuti e agli internati è suddivisa in fondo spendibile e fondo di liberazione.

Il fondo spendibile non potrà essere inferiore ai tre quarti per coloro che hanno moglie o figli a carico e vogliono effettuare rimesse alla famiglia.

Art. 50.

(Peculio e fondo profitti)

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi dell'articolo precedente e dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà, inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Gli interessi che maturano sui fondi del peculio sono versati sul fondo profitti, destinato all'erogazione di premi e sussidi a favore dei condannati e degli internati.

Il fondo profitti è amministrato dal Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 51.

(Gare)

Negli istituti possono essere organizzate gare per stimolare l'apprendimento professionale e il rendimento nel lavoro e nella produzione nonchè gare scolastiche, culturali e sportive.

Ai vincitori delle gare possono essere concessi attestati, premi in danaro o in natura od altre ricompense, a norma del regolamento.

Art. 52.

(Colloqui)

I colloqui dei detenuti e degli internati si svolgono, preve le autorizzazioni previste dal regolamento, in appositi locali e alla presenza del personale di custodia.

I colloqui, in particolari circostanze o con i familiari, possono svolgersi sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui degli imputati con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo auditivo del personale di custodia.

I colloqui degli imputati sono autorizzati dall'Autorità giudiziaria.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

Art. 53.

(Corrispondenza)

I detenuti e gli internati hanno corrispondenza epistolare con i propri familiari e, se autorizzati, con altre persone. La corrispondenza è sottoposta al visto della direzione.

L'autorizzazione può essere negata con provvedimento motivato, impugnabile davanti il giudice dell'esecuzione, soltanto per ragioni di ordine e di sicurezza.

L'Amministrazione pone a disposizione dei detenuti e degli internati gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata, in casi eccezionali o nei rapporti con i familiari, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Per gli imputati le autorizzazioni e il visto sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Art. 54.

(Comunicazione dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi)

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i prossimi congiunti o le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un

istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai prossimi congiunti o alle persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

Art. 55.

(Modalità dei reclami)

I detenuti e gli internati possono presentare reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

- al magistrato di sorveglianza;
- al direttore dell'istituto;
- agli ispettori;
- al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena;
- alle Autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
- al Capo dello Stato;
- al Ministro per la grazia e la giustizia.

Il detenuto o l'internato che intende proporre un reclamo può chiedere di essere sentito dal direttore dell'istituto.

Art. 56.

(Punizioni disciplinari)

Le punizioni disciplinari non possono essere corporali e consistono in:

- 1) richiamo verbale del direttore;
- 2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
- 3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di trenta giorni;
- 4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
- 5) isolamento in cella per non più di quaranta giorni per gli uomini e per non più di venti giorni per le donne.

La punizione dell'isolamento in cella non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, che il soggetto può sopportarla. Il sanitario deve visitare almeno una volta al giorno il soggetto durante l'isolamento in cella. I locali destinati a detta punizione debbono possedere i necessari requisiti igienici ed essere sufficientemente e direttamente illuminati ed aereati.

L'esecuzione dell'isolamento in cella è sospesa nei confronti delle donne gestanti, delle puerpere fino a sei mesi e delle allattanti fino ad un anno.

Art. 57.

*(Autorità competenti
ad infliggere le punizioni)*

La punizione dell'isolamento in cella è inflitta dal consiglio di disciplina; le altre punizioni sono inflitte dal direttore.

Quando sia stata commessa una infrazione punibile con l'isolamento in cella, il direttore può disporre provvisoriamente l'isolamento, convocando entro le 24 ore il consiglio di disciplina. In assenza del direttore l'isolamento provvisorio può essere disposto dall'impiegato o dal militare del Corpo degli agenti di custodia più elevato in grado.

Art. 58.

(Consiglio di disciplina)

In ciascun istituto il consiglio di disciplina è composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dal cappellano.

Art. 59.

(Visite a familiari)

Nel caso di imminente pericolo di vita del coniuge, del figlio o del genitore o delle persone eventualmente indicate ai sensi dello articolo 54, ai condannati può essere conces-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

so, dal magistrato di sorveglianza, il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, il congiunto.

Analogo permesso può essere concesso dall'Autorità giudiziaria agli imputati.

Art. 60.

(Nascite, matrimoni, decessi)

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenuti in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'Autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero.

La salma, dopo l'eventuale riscontro diagnostico di cui all'articolo 34 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, è messa immediatamente a disposizione dei familiari che ne facciano richiesta.

Art. 61.

(Trasferimenti)

I trasferimenti dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguiti rispettivamente dal personale dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, ogni volta che sia possibile, con l'assistenza di personale femminile.

Nella esecuzione dei trasferimenti sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurre, nei limiti del possibile, i disagi.

Nei casi indicati dai regolamenti è consentito l'uso di abiti civili.

Art. 62.

(Dimissione)

La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della

competente Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della dimissione e, quando sia possibile, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonchè l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

La direzione dell'istituto, all'atto della dimissione, rilascia al soggetto, che abbia dato sicure prove di riadattamento alla vita sociale, un attestato di esse, con notizie circa la condotta tenuta e la eventuale qualificazione professionale conseguita.

I soggetti, che ne siano privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

CAPO II

Semilibertà, licenze e liberazione anticipata

Art. 63.

(Regime di semilibertà)

Il regime di semilibertà consiste nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative o istruttive.

I detenuti ammessi al regime di semilibertà sono destinati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari; indossano abiti civili.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta dal magistrato di sorveglianza, su proposta del direttore, in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento dei soggetti nella società.

Al regime di semilibertà possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a tre anni e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

Se la pena detentiva è inferiore ai cinque anni, l'ammissione al regime di semilibertà può avvenire negli ultimi sei mesi dell'esecuzione; se la pena detentiva è superiore ai cinque anni ma inferiore ai dieci, l'ammissione può avvenire negli ultimi dodici mesi; se la pena detentiva è superiore ai dieci anni, l'ammissione può avvenire negli ultimi diciotto mesi.

Non può essere ammesso al regime di semilibertà il condannato che, dopo l'esecuzione della pena, debba essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva.

Il direttore dell'istituto stabilisce le modalità di esecuzione in conformità del regolamento e controlla direttamente o per mezzo del servizio sociale il comportamento del soggetto, riferendone periodicamente al magistrato di sorveglianza.

Il regime di semilibertà può essere, in ogni tempo, revocato dal magistrato di sorveglianza.

L'ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di tre ore oltre il termine stabilito per il rientro, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore il condannato è punibile a norma della prima parte dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultima parte dello stesso articolo.

La denuncia per il delitto di cui al comma precedente importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

Art. 64.

*(Licenza al condannato
ammesso al regime di semilibertà)*

Al condannato ammesso al regime di semilibertà il magistrato di sorveglianza, su proposta del direttore dell'istituto, può concedere una o più licenze, a titolo di premio, di durata non superiore nel complesso a giorni trenta.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se il condannato, durante la licenza, trasgredisce agli obblighi imposti, il magistrato di sorveglianza revoca la licenza, indipendentemente dalla revoca dell'ammissione al regime di semilibertà prevista dall'ottavo comma dell'articolo precedente.

Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui ai commi nono e decimo dell'articolo precedente.

Art. 65.

*(Licenze per i sottoposti
a misure di sicurezza detentive)*

Ai sottoposti a misure di sicurezza detentive può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; ai predetti può essere concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Le licenze sono concesse dal magistrato di sorveglianza.

Durante la licenza i soggetti sono in stato di libertà vigilata.

Se nel corso della licenza l'internato commette un reato o contravviene agli obblighi impostigli con la libertà vigilata, il magistrato di sorveglianza revoca la licenza.

Art. 66.

(Liberazione anticipata)

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena fino a un massimo di giorni dieci per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

Il beneficio è concesso al condannato a pena detentiva temporanea superiore ai due anni che si sia distinto per avere dato prove evidenti di attiva partecipazione all'opera rieducativa.

A tal fine il consiglio di disciplina, allo scadere di ciascun semestre, inoltra proposta motivata al magistrato di sorveglianza, il quale decide con provvedimento non soggetto a reclamo.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha emesso il provvedimento in esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca, che è dichiarata dal magistrato di sorveglianza se l'esecuzione è ancora in corso. Se l'esecuzione è cessata si provvede ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata.

Art. 67.

*(Norme particolari
per il condannato all'ergastolo)*

Al condannato all'ergastolo che si sia distinto per avere dato prove evidenti di attiva partecipazione all'opera rieducativa può essere concessa, con le modalità previste dall'articolo 66, per ciascun semestre di pena detentiva scontata, la riduzione fino ad un massimo di giorni dieci sul limite di pena previsto dall'articolo 176 del codice penale per l'ammissione alla liberazione condizionale.

La condanna per delitto commesso nel corso della carcerazione successivamente alla concessione del beneficio comporta, se la esecuzione è ancora in corso, la revoca del beneficio che è dichiarata dal magistrato di sorveglianza.

CAPO III

Liberazione condizionale e libertà vigilata

Art. 68.

(Liberazione condizionale)

Il direttore dell'istituto, avuto riguardo al grado di riadattamento sociale del condannato, ne può proporre la liberazione condizionale se ricorrono le condizioni previste dalla legge.

Il condannato che si trova nelle condizioni previste dalla legge può rivolgere al magistrato di sorveglianza istanza di liberazione condizionale.

Sull'istanza il direttore dell'istituto esprime il parere con riguardo al grado di riadattamento sociale del condannato.

Il direttore dell'istituto, nei casi previsti dai commi precedenti, deve valutare tra l'altro se il condannato si sia spontaneamente adoperato, in rapporto alle sue possibilità, per risarcire il danno cagionato o per alleviare le condizioni delle vittime del delitto.

Il magistrato di sorveglianza dichiara, con decreto, inammissibile la proposta o l'istanza ove non ricorrano le condizioni di legge; altrimenti ne cura l'inoltro al Ministero con motivato parere.

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui ai commi precedenti, il direttore dell'istituto e il magistrato di sorveglianza si avvalgono dei dati forniti dagli organi tecnici preposti al trattamento e dal centro del servizio sociale e, ove occorra, dispongono ulteriori accertamenti.

Art. 69.

(Modalità di esecuzione della libertà vigilata)

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, sono affidati dal magistrato di sorveglianza al servizio sociale, al fine del loro reinserimento nell'ambiente libero.

CAPO IV

**Remissione del debito per spese di giustizia
e di mantenimento**

Art. 70.

(Remissione del debito)

Il debito conseguente alle obbligazioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 145 del codice penale può essere rimesso, nella misura massima della metà del suo ammontare, nei confronti dei condannati che si sono distinti per condotta esemplare.

Il beneficio previsto dal comma precedente è concesso all'atto della dimissione, su proposta del direttore, con decreto motivato del magistrato di sorveglianza.

La condotta si considera esemplare quando il liberando, durante la detenzione, abbia manifestato costante impegno e dedizione al lavoro e all'apprendimento scolastico e professionale.

TITOLO VI

**VIGILANZA
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.
VISITE AGLI ISTITUTI**

CAPO I

Vigilanza del procuratore generale della Repubblica e del procuratore della Repubblica

Art. 71.

*(Funzioni di vigilanza
del procuratore generale della Repubblica)*

Il procuratore generale della Repubblica vigila sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti nella organizzazione e nel funzionamento degli istituti di prevenzione e di pena del distretto ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 72.

*(Funzioni di vigilanza
del procuratore della Repubblica)*

Il procuratore della Repubblica vigila affinché la custodia preventiva sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti; segnala al Ministero le deficienze riscontrate e formula proposte per la loro eliminazione.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni esercita le predette funzioni nei confronti dei minori degli anni diciotto in stato di custodia preventiva.

CAPO II

Magistrato di sorveglianza

Art. 73.

(Uffici di sorveglianza)

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali indicati nella citata tabella.

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate nell'articolo successivo, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

Art. 74.

(Funzioni del magistrato di sorveglianza)

Il magistrato di sorveglianza, oltre ad esercitare le funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi, vigila affinché la esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti; soppintende alla esecuzione delle misure di sicurezza

personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni previste dalla presente legge e dal regolamento.

Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme circa:

a) la corrispondenza della remunerazione alla qualifica lavorativa attribuita, la durata del tirocinio gratuito, il riposo festivo e le assicurazioni sociali;

b) il rimborso all'Erario delle spese di mantenimento;

c) la facoltà di disporre del peculio;

d) l'esercizio del potere disciplinare per quanto attiene alla specie ed alla durata massima della punizione, alla costituzione e alla competenza dell'organo disciplinare, alla contestazione degli addebiti ed alla facoltà di discolpa.

Il magistrato di sorveglianza se ritiene infondato il reclamo lo rigetta, altrimenti adotta i provvedimenti del caso.

Il magistrato di sorveglianza dà motivato parere sulle proposte e sulle istanze di liberazione condizionale in conformità dell'articolo 68 e sulle proposte di grazia formulate dal direttore dell'istituto.

Il magistrato di sorveglianza segnala al Ministero ed al procuratore generale gli inconvenienti riscontrati nella esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e formula le proposte per la eliminazione di tali inconvenienti.

CAPO III

Visite agli istituti

Art. 75.

(Visite agli istituti)

Gli istituti penitenziari non possono essere visitati senza autorizzazione del Ministero.

L'autorizzazione non occorre per:

a) i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

b) il presidente della Corte d'appello ed il procuratore generale della Repubblica, il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica, nonchè i magistrati di sorveglianza, nell'ambito del distretto o circondario in cui esercitano le loro funzioni;

c) ogni altro magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;

d) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

e) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;

f) il prefetto della provincia;

g) il medico provinciale;

h) il questore della provincia;

i) gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

l) l'ordinario diocesano;

m) l'ispettore dei cappellani.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e i ministri di altri culti nell'esercizio del loro ministero nonchè i componenti del consiglio di aiuto sociale, gli assistenti volontari e gli assistenti sociali non appartenenti al servizio sociale penitenziario, per lo svolgimento delle loro attività.

Art. 76.

(Modalità delle visite)

I visitatori non appartenenti all'Ordine giudiziario o all'Amministrazione penitenziaria sono accompagnati dal direttore o da persona da lui delegata ed è loro vietato trattare alla presenza dei detenuti o degli internati argomenti relativi al comportamento di costoro, alla disciplina e all'ordine interno o che, comunque, possano arrecare turbamento alla vita dell'istituto.

TITOLO VII

SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA

CAPO I

Servizio sociale

Art. 77.

(Centri di servizio sociale)

Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

Il Ministro per la grazia e la giustizia può disporre, con suo decreto, che per più uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.

I centri di servizio sociale dipendono dall'Amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

Il personale dei centri svolge, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per la concessione della liberazione condizionale; presta la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Presta, inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti e dei consigli di aiuto sociale, opera di consulenza ed ogni altra attività per favorire il buon esito del trattamento penitenziario e post-penitenziario.

CAPO II

Assistenza

Art. 78.

*(Cassa per il soccorso
e l'assistenza alle vittime del delitto)*

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica ed è amministrata con le norme della contabilità di Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio composto:

- 1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- 2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 4) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della direzione generale.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui allo articolo 48.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

Art. 79.

(Consigli di aiuto sociale)

Il consiglio di patronato di cui all'articolo 149 del codice penale assume la denominazione di « consiglio di aiuto sociale ».

Detto consiglio, oltre alle attribuzioni previste dal citato articolo 149, ha quella di provvedere al soccorso e alla assistenza alle vittime del delitto in stato di comprovato bisogno.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale.

Il consiglio è presieduto dal procuratore della Repubblica e di esso fanno parte il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o altro magistrato da lui designato, un magistrato di sorveglianza, un rappresentante del prefetto, il sindaco o un suo delegato, il questore o un suo delegato, il medico provinciale, il dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, un rappresentante dell'ordinario diocesano, i direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal procuratore della Repubblica fra i rappresentanti degli enti o associazioni assistenziali, nonché fra persone notoriamente benemerite nel campo dell'assistenza.

I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 149 del codice penale e dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro per il tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

4) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo 78

e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale.

Art. 80.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per la assistenza penitenziaria e post-penitenziaria)

Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo seguente, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e lavorazioni per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro;

5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

7) concede, eccezionalmente, sussidi in denaro o in natura;

8) coordina l'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonchè delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento

in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati;

9) segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

Art. 81.

(Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale)

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al comma settimo dell'articolo 79, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro esponenti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della Camera di commercio, dell'industria e della agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 77.

I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

Art. 82.

(Assistenti volontari)

L'Amministrazione penitenziaria può autorizzare persone benemerite nel campo della assistenza e dell'educazione a visitare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, alla cura dei rapporti con i familiari e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

Art. 83.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto)

Il consiglio di aiuto sociale, nel settore del soccorso e della assistenza alle vittime del delitto, svolge le seguenti attività:

- 1) presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto;
- 2) provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

TITOLO VIII

PERSONALE

Art. 84.

(Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena)

Agli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre il personale previsto dalle leggi vigenti, sono addetti gli assistenti sociali e gli educatori con le attribuzioni di cui agli articoli 85 e 86.

Gli assistenti sociali sono addetti anche ai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 77.

Per esigenze particolari e transitorie degli istituti di prevenzione e di pena l'Amministrazione può avvalersi di personale aggregato giornaliero entro limiti numerici da concordare, annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale aggregato giornaliero è attribuito un trattamento ragguagliato a gior-

nata e non superiore a quello previsto per il corrispondente personale aggregato.

Art. 85.

(Attribuzioni degli assistenti sociali)

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, nell'ambito dei centri di servizio sociale di cui all'articolo 77 della presente legge o presso gli istituti di prevenzione e di pena.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto, in relazione alle attività indicate nell'articolo 77, partecipano all'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati, curano i rapporti dei medesimi con i loro familiari e operano nell'ambiente esterno al fine di rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento dei soggetti nella vita familiare e sociale.

Gli assistenti sociali svolgono attività di servizio sociale anche in favore degli imputati, quando sia consentito.

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e prestano assistenza ai dimessi che la richiedono.

Art. 86.

(Attribuzioni degli educatori)

Gli educatori partecipano alla osservazione della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali ed organizzano le attività di tempo libero.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 87.

*(Ruoli organici del personale
di servizio sociale e degli educatori)*

La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1963, n. 1085, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Il personale della carriera direttiva di servizio sociale, oltre alle attribuzioni previste dalla citata legge, coordina e partecipa alle attività di cui all'articolo 77 della presente legge.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Al personale della carriera direttiva di servizio sociale, qualora sia addetto al servizio sociale per adulti, e al personale delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del regolamento degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni.

Le materie di esame e la composizione delle commissioni per i concorsi di ammissione e di progressione nella carriera dei ruoli sopraindicati, anche per quanto concerne il personale della carriera direttiva di

servizio sociale, saranno stabilite col regolamento di esecuzione.

Art. 88.

(Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del dieci per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Tale concorso è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, di fatto, a qualunque titolo, e con carattere continuativo da almeno un anno, attività di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il concorso di cui al presente articolo consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

- 1) teoria e pratica del servizio sociale;
- 2) psicologia generale;
- 3) nozioni di diritto e procedura penale;
- 4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

La Commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:

un magistrato di Corte d'appello addetto alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia;

un ispettore generale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore (ex coefficiente 325).

Supereranno la prova i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

I vincitori del concorso saranno nominati:

a) alla qualifica di assistente sociale se abbiano prestato la loro opera continuativa di assistente sociale nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno dieci anni;

b) alla qualifica di assistente sociale aggiunto se abbiano prestato tale opera per almeno sette anni;

c) alla qualifica iniziale se abbiano prestato tale opera per un periodo inferiore a quattro anni.

Nei confronti di coloro i quali saranno inquadrati alle qualifiche di vice assistente sociale e di assistente sociale aggiunto ai sensi del precedente comma, gli anni di servizio di assistente sociale, prestato in modo continuativo nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena oltre i limiti rispettivamente di quattro e sette anni, sono computati ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio, prestati in modo continuativo in qualità di assistente sociale nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 89.

(Personale per gli uffici di sorveglianza)

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'artico-

lo 73 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

Art. 90.

(Regolamenti di esecuzione)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emesso di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

Art. 91.

(Onere finanziario)

L'ampliamento del ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali, l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti e l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per gli istituti per adulti, previsti dalla presente legge, saranno attuati progressivamente nel termine di un quinquennio.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1968, valutato in lire 350.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

SEDI E GIURISDIZIONI
DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

| | |
|---|--|
| ANCONA - Tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino. | APUANIA MASSA - Tribunali di Apuania Massa, La Spezia. |
| MACERATA - Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo. | L'AQUILA - Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona. |
| BARI - Tribunali di Bari, Trani. | PESCARA - Tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto. |
| FOGGIA - Tribunali di Foggia, Lucera. | LECCE - Tribunali di Lecce, Brindisi. |
| BOLOGNA - Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini. | MESSINA - Tribunali di Messina, Mistretta, Patti. |
| MODENA - Tribunale di Modena. | MILANO - Tribunali di Milano, Lodi, Monza. |
| REGGIO EMILIA - Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza. | PAVIA - Tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera. |
| BRESCIA - Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema. | VARESE - Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio. |
| MANTOVA - Tribunali di Mantova, Cremona. | NAPOLI - Tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento. |
| CAGLIARI - Tribunali di Cagliari, Oristano. | CAMPOBASSO - Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino. |
| NUORO - Tribunali di Nuoro, Lanusei. | SALERNO - Tribunali di Salerno, S. Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania. |
| SASSARI - Tribunali di Sassari, Tempio Pausania. | S. MARIA C. VETERE - Tribunale di S. Maria Capua Vetere. |
| CALTANISSETTA - Tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia. | PALERMO - Tribunali di Palermo, Termini Imerese. |
| CATANIA - Tribunali di Catania, Caltagirone. | AGRIGENTO - Tribunali di Agrigento, Sciacca. |
| SIRACUSA - Tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica. | TRAPANI - Tribunali di Trapani, Marsala. |
| CATANZARO - Tribunali di Catanzaro, Crotona, Nicastro, Vibo Valentia. | PERUGIA - Tribunali di Perugia, Spoleto. |
| COSENZA - Tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola. | ORVIETO - Tribunali di Orvieto, Terni. |
| REGGIO CALABRIA - Tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi. | POTENZA - Tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina. |
| FIRENZE - Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato. | MATERA - Tribunali di Matera, Melfi. |
| SIENA - Tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano. | ROMA - Tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia. |
| LIVORNO - Tribunale di Livorno. | FROSINONE - Tribunali di Frosinone, Cassino. |
| PISA - Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia. | VITERBO - Tribunali di Viterbo, Rieti. |
| GENOVA - Tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona. | TORINO - Tribunali di Torino, Asti, Pinerolo. |
| | ALESSANDRIA - Tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona. |
| | NOVARA - Tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania. |
| | VERCELLI - Tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea. |

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CUNEO - Tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.

TRENTO - Tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.

TRIESTE - Tribunale di Trieste.

GORIZIA - Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.

VENEZIA - Tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.

PADOVA - Tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.

VERONA - Tribunali di Verona, Vicenza.

TABELLA B

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

| ex coeff. | Qualifica | Organico |
|-----------|---|----------|
| 500 | Ispettori di servizio sociale | 6 |
| 402 | Dirigenti superiori di servizio sociale | 12 |
| 325 | Dirigenti di servizio sociale | 70 |
| 271 | Dirigenti aggiunti di servizio sociale | |
| 229 | Vice dirigenti di servizio sociale | |
| | | 88 |

TABELLA C

RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI -
CARRIERA DI CONCETTO

| ex coeff. | Qualifica | Organico |
|-----------|-------------------------------|----------|
| 500 | Educatori dirigenti | 20 |
| 402 | Educatori capi | 50 |
| 325 | Primi educatori | 100 |
| 271 | Educatori | 240 |
| 229 | Educatori aggiunti | |
| 202 | Vice educatori | |
| | | 410 |

TABELLA D

RUOLO ORGANICO
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI -
CARRIERA DI CONCETTO

| ex coeff. | Qualifica | Organico |
|-----------|-------------------------------|----------|
| 402 | Assistenti sociali superiori | 50 |
| 325 | Primi assistenti sociali . . | 100 |
| 271 | Assistenti sociali | 220 |
| 229 | Assistenti sociali aggiunti . | |
| 202 | Vice assistenti sociali . . . | |
| | | 370 |